

XVII legislatura

**Disegno di legge
A.S. n. 588**

Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2013

maggio 2013
n. 16



servizio studi del Senato



Servizio Studi

Direttore: (...)

Segreteria

tel. 6706_2451

Uffici ricerche e incarichi

Settori economico e finanziario

Capo ufficio: S. Moroni _3627

Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco _2104

Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo _3613

Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi _3476

Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci _2988

Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: L. Borsi _3538

Capo ufficio: F. Cavallucci _3443

Politica estera e di difesa

Capo ufficio: A. Mattiello _2180

Capo ufficio: A. Sanso' _2451

Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli _2114

Legislazione comparata

Capo ufficio: R. Tutinelli _3505

Documentazione

Documentazione economica

Emanuela Catalucci _2581

Silvia Ferrari _2103

Simone Bonanni _2932

Luciana Stendardi _2928

Michela Mercuri _3481

Beatrice Gatta _5563

Documentazione giuridica

Vladimiro Satta _2057

Letizia Formosa _2135

Anna Henrici _3696

Gianluca Polverari _3567

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Disegno di legge

A.S. n. 588

Disposizioni per
l'adempimento degli
obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2013

maggio 2013

n. 16

INDICE

SINTESI DEL CONTENUTO.....	11
SCHEDE DI LETTURA.....	29
Articolo 1 <i>(Circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE e familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)</i>	
Scheda di lettura.....	31
Articolo 2 <i>(Modifica delle norme sul riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero - Procedura di infrazione 2009/4686)</i>	
Scheda di lettura.....	35
Articolo 3 <i>(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)</i>	
Scheda di lettura.....	37
Articolo 4 <i>(Libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini UE. Caso Eu Pilot 4277/12/MARK)</i>	
Scheda di lettura.....	39
Articolo 5 <i>(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione n. 2012/4094)</i>	
Scheda di lettura.....	45
Articolo 6 <i>(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)</i>	
Scheda di lettura.....	49
Articolo 7 <i>(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE)</i>	
Scheda di lettura.....	51
Articolo 8 <i>(Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni)</i>	
Scheda di lettura.....	53

Articolo 9

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alla tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU)

Scheda di lettura.....57

Articolo 10

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU)

Scheda di lettura.....61

Articolo 11

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU pilot 3452/12/MARKT)

Scheda di lettura.....71

Articolo 12

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU pilot 3852/12/EMPL)

Scheda di lettura.....73

Articolo 13

(Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato - Procedura di infrazione 2010/2045)

Scheda di lettura.....77

Articolo 14

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Procedura di infrazione 2013/4009)

Scheda di lettura.....79

Articolo 15

(Sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

Scheda di lettura.....83

Articolo 16

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)

Scheda di lettura.....85

Articolo 17

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

Scheda di lettura..... 87

Articolo 18

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)

Scheda di lettura..... 89

Articolo 19

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

Scheda di lettura..... 93

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)

Scheda di lettura..... 97

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)

Scheda di lettura..... 109

Articolo 22

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

Scheda di lettura..... 115

Articolo 23

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)

Scheda di lettura..... 117

Articolo 24

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)

Scheda di lettura..... 119

Articolo 25 <i>(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)</i>	
Scheda di lettura.....	123
Articolo 26 <i>(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)</i>	
Scheda di lettura.....	129
Articolo 27 <i>(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)</i>	
Scheda di lettura.....	137
Articolo 28 <i>(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati – Procedura di infrazione 2013/2032)</i>	
Scheda di lettura.....	151
Articolo 29 <i>(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)</i>	
Scheda di lettura.....	153
Articolo 30 <i>(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Procedura d'infrazione - 2012/0433)</i>	
Scheda di lettura.....	157
Articolo 31 <i>(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)</i>	
Scheda di lettura.....	163
Articolo 32 <i>(Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)</i>	
Scheda di lettura.....	167

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni - Procedura d'infrazione 2012/2138)

Scheda di lettura..... 169

Articolo 34

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso EU Pilot 3955/12/MARK)

Scheda di lettura..... 173

Articolo 35

(Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

Scheda di lettura..... 179

Articolo 36

(Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

Scheda di lettura..... 185

Articolo 37

(Clausola di invarianza finanziaria)

Scheda di lettura..... 195

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1

(Circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE e familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)

Dell'**articolo 1**, in particolare: la **lettera a)** concerne l'ingresso e il soggiorno del *partner* legato da una relazione stabile, con il cittadino dell'Unione europea circolante e soggiornante in Italia.

La **lettera b)** concerne la prova della titolarità del diritto di libera circolazione, da parte del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare privo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

La **lettera c)** concerne l'attestazione di disponibilità economiche ai fini dell'obbligo di iscrizione anagrafica per il cittadino dell'Unione europea ed i suoi familiari.

Il **comma 2** prevede che le garanzie circa l'allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) vengono ad applicarsi anche al *partner* stabile (ove la stabilità della relazione sia provata mediante documentazione ufficiale, si è ricordato).

Articolo 2

(Modifica delle norme sul riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero - Procedura di infrazione 2009/4686)

L'**articolo 2** concerne il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

La novella prevede che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)

Il **comma 1** è volto all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), che per i richiedenti l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale - che

avessero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea - prevedeva l'obbligo ad eleggere domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

Articolo 4

(Libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini UE. Caso Eu Pilot 4277/12/MARK)

Il **comma 1** prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale; alla stessa stregua avrebbe efficacia su tutto il territorio nazionale - ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica - il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro.

Per il **comma 2** i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione n. 2012/4094)

Il **comma 1** riformula l'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso", sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2012/4094.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

La previsione in commento è volta ad adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e a superare le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito del caso EU Pilot n. 1753/11/MARK, in particolare, per quanto

concerne la disposizione che impone la presenza di almeno un avvocato italiano nelle società tra avvocati. A tal fine si propone di sopprimere, al comma 1 dell'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, la parte che impone la presenza del socio avvocato italiano nella società tra avvocati; conseguentemente, al successivo comma 2, che concerne l'obbligo dell'avvocato stabilito di esercitare l'attività giudiziale d'intesa con un avvocato italiano – obbligo previsto, per tre anni, per tutti gli avvocati comunitari “stabiliti”, al fine di diventare avvocati “integrati” e poter, quindi, esercitare la professione alle stesse condizioni e secondo le stesse modalità previste per l'avvocato italiano ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo n. 96 del 2001 – viene eliminato il riferimento alla qualità di socio dell'avvocato italiano.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE)

L'**articolo 7** provvede a novellare l'art. 6, comma 1 lettera a) del [decreto legislativo n. 208/2011](#) che ha, secondo quanto evidenziato dalla Relazione governativa, erroneamente esteso l'ambito di applicazione delle esclusioni recate dalla [direttiva 2009/81/CE](#), riallineando la disposizione in questione al testo della medesima direttiva relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza.

Articolo 8

(Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni)

L'articolo reca previsioni in materia di accesso ai posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni da parte di: familiari di cittadini dell'Unione europea; soggiornanti di lungo periodo; rifugiati; titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

Articolo 9

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alla tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU)

L'**articolo 9** modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l'estensione del periodo di permanenza nel

territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi.

Articolo 10

*(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot
1711/11/TAXU)*

L'**articolo 10** al **comma 1**, con una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. In particolare con la **lettera a)** si introducono obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento; la **lettera b)** interviene in materia di trasferimenti attraverso non residenti al fine di consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere; la **lettera c)** prevede obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; la **lettera d)** prevede una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all'Agenzia delle entrate; la **lettera e)** interviene in materia di tassazione presuntiva prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

Il **comma 2** novella invece l'articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi (anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi).

Articolo 11

*(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento
del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU pilot
3452/12/MARKT)*

L'**articolo 11** abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare.

Articolo 12

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU pilot n. 3852/12/EMPL)

L'**articolo 12** concerne alcuni profili della disciplina sull'orario di lavoro relativa alla gente di mare, con particolare riguardo alle deroghe alle norme sui limiti massimi dell'orario di lavoro e sui limiti minimi delle ore di riposo a bordo delle navi.

Articolo 13

(Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato - Procedura di infrazione 2010/2045)

L'**articolo 13** modifica i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato nell'organico aziendale, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle norme sull'attività sindacale, di cui al Titolo III della L. 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché dell'ambito di applicazione delle norme di cui al D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 - decreto che ha attuato la "direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori" -.

Articolo 14

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Procedura di infrazione 2013/4009)

L'**articolo 14** estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

L'estensione concerne i cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea) che siano soggiornanti di lungo periodo ed i loro familiari, nonché i familiari extracomunitari di cittadini comunitari; resta fermo che i familiari devono essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

L'**articolo 14** provvede altresì alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione.

Articolo 15

(Sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

L'**articolo 15** opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.

Articolo 16

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)

L'**articolo 16** reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, "relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

Articolo 17

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

L'**articolo 17** reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.

Articolo 18

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Articolo 19

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo 116/2008 che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, il principio di collaborazione già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome.

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)

L'articolo 20 reca novelle al decreto legislativo 49/2010 che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni recependo la direttiva 2007/60/CE. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)

L'articolo 21 novella il decreto legislativo n. 117 del 2008, relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive, attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Oltre ad alcune modifiche recate dall'unico **comma 1** di carattere puramente formale, la **lettera d)** incide sulle disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre. Con la modifica qui proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto.

La **lettera e)** stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo

decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti.

Le **lettere g), h) e i)** riscrivono alcune disposizioni rendendole più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità.

Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti (**lettere n e o**).

La **lettera p)** prevede che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti presenti; la **lettera q)** riguarda gli effetti transfrontalieri degli incidenti e le relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti; la **lettera r)** introduce ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli e dispone in merito alla responsabilità dell'operatore.

Articolo 22

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

L'articolo 22 novella il decreto legislativo n. 188 del 2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva europea 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Con le principali modifiche proposte:

- si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espresso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;
- si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia;
- si attribuisce al Ministero dell'ambiente la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili;
- si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento di taluni residui dei rifiuti di pile e accumulatori;
- si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori.

Articolo 23

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)

L'**articolo 23** novella il decreto legislativo n. 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti, eliminando il requisito dimensionale ed estendendo ai condizionatori d'aria e ai test di fecondazione la relativa disciplina.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)

L'**articolo 24 (commi 1 e 2)** contiene norme di indirizzo al Governo ed alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'emanazione di decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente linee guida per la successiva emanazione di disposizioni regionali, in materia di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di determinate tipologie progettuali. L'articolo in esame ha il fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, la quale è una direttiva di codificazione che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione (direttiva 85/337/CEE) senza cambiarne la sostanza e per i quali è in corso una procedura di infrazione (2009/2086).

Il **comma 3** contiene una norma sull'esercizio dei poteri ambientali in capo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

Articolo 25

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)

L'**articolo 25, comma 1, lettere da a) ad n)** novella la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo 152/2006 per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680. Il **comma 2** conferma che le Autorità di bacino di rilievo nazionale continuano ad avvalersi dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

Articolo 26

(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)

L'articolo 26 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679.

Al fine di superare le richiamate contestazioni, il comma 1 dell'articolo in commento propone di apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 1, le modifiche di seguito riportate.

In primo luogo viene introdotto l'articolo 298-*bis* che definisce, in aderenza alle indicazioni della Commissione, i principi generali di applicazione della disciplina in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Si interviene poi sull'articolo 299 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dove vengono eliminati riferimenti ad alcuni aspetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Viene quindi modificato l'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede una serie di categorie di danno escluse dal campo di applicazione della disciplina della Parte VI del medesimo decreto.

Nel medesimo articolo 303 è stata poi espunta l'eccezione prevista dalla lettera i). Tale proposta emendativa comporta l'applicazione della disciplina contenuta nella Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti.

Nell'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella rubrica, è stato eliminato il riferimento al risarcimento per danno equivalente.

Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 311 si prevede, inoltre, che qualora l'effettivo ripristino delle condizioni ambientali allo stato in cui si trovavano all'origine, oppure l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, siano stati in tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad una valutazione monetaria dei costi necessari per dare effettiva attuazione al ripristino e alle misure anzidette. Inoltre, al fine di procedere alla realizzazione degli stessi, il Ministero può agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

Al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 311 si stabilisce quindi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della citata Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla determinazione delle misure di

riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al titolo III della medesima Parte VI all'accertamento delle responsabilità risarcitorie.

Ai fini di un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 311, è stato esteso anche all'articolo 313, comma 2, ovvero alle ordinanze ministeriali, adottate a seguito dell'accertato inadempimento dell'operatore, il riferimento alle misure di riparazione complementare o compensativa. Qualora queste ultime non vengano attuate dall'operatore, il Ministro dell'ambiente provvederà a determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle stesse. Inoltre, al fine di garantire la loro realizzazione, il Ministro stesso, con ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti.

In ordine al contenuto dell'ordinanza di cui all'articolo 314, comma 3, è stato eliminata la previsione che il danno sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. Tale modifica - volta anch'essa a recepire un rilievo critico della Commissione - permette di vincolare maggiormente il pagamento all'entità effettiva del danno ambientale arrecato, in conformità del principio "chi inquina paga".

Le modifiche apportate all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, infine, rispondono alle esigenze di effettività evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla necessità che le misure di riparazione di volta in volta adottate, qualora omesse in tutto o in parte dal soggetto obbligato, siano comunque portate a termine dall'autorità pubblica.

Articolo 27

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)

L'**articolo 27** reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge n. 157 del 1992 al fine di adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Il **comma 1** introduce modifiche volte a prevedere che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna non debba più essere effettuata con prioritario riferimento alle specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE; si specifica, invece, che l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale. Il medesimo comma prevede anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sull'applicazione della legge. Il **comma 2** sostituisce l'articolo 19-

bis della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, disponendo che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. Il nuovo testo, rispetto al testo vigente, non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga; statuisce, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (pena le sanzioni amministrative previste dal successivo **comma 3**) i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle Regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo. Il nuovo testo disciplina anche il procedimento di adozione del provvedimento di deroga prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'ISPRA e di altri istituti di ricerca. Infine, il nuovo articolo 19-*bis* disciplina la pubblicazione e la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del provvedimento di deroga, prevedendo l'eventuale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento.

Articolo 28

(Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati. Procedura di infrazione 2013/2032)

L'**articolo 28**, intervenendo in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, provvede ad abrogare il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, con il quale è stato consentito, per un periodo massimo di dodici mesi, di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN. L'abrogazione di tale norma è conseguente all'apertura da parte della Commissione europea della Procedura di infrazione 2013/2032 per violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati ("direttiva nitrati").

Articolo 29

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)

L'**articolo 29** (identico all'articolo 24 del disegno di legge comunitaria 2011 - Atto Senato 3129 della XVI Legislatura) disciplina la collaborazione fra

investigatori dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed Autorità giudiziaria, nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia, secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata nell’incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

Articolo 30

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all’istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Procedura d’infrazione - 2012/0433)

Il **comma 1** è volto ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, dando corso a previsioni della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l’attuazione della direttiva 2008/43/CE, è ora integrato dalle norme imposte nel 2012 dall’Unione: la **lettera a)** estende l’esclusione a talune tipologie di “micce” ed “inneschi”; la **lettera b)** provvede a sostituire il rinvio ad un decreto interministeriale con un decreto dirigenziale del Ministero dell’interno; in virtù della **lettera c)** si opera un rinvio al 5 aprile 2015, data che fissa le decorrenze anche delle norme citate nella **lettera d)**; per le modifiche di cui alla **lettera e)**, ciascuna confezione elementare è sigillata e su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga le informazioni sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili.

Articolo 31

(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)

L’articolo dà fondamento legislativo all’autorizzazione al ministro dell’interno di istituire sezioni di membri supplenti, presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Articolo 32

(Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)

L'articolo 32 corrisponde all'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2012 (Atto Senato 3510 della XVI Legislatura) il quale conteneva una delega al Governo, mentre quello in esame istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi stradali, nell'ambito del Servizio europeo di telepedaggio (SET). *Si rileva che la disposizione in esame reca attuazione degli articoli 10 e 11, della decisione 2009/750/CE, mentre la rubrica si riferisce alla decisione tout court.*

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni - Procedura d'infrazione 2012/2138)

L'articolo 33 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni ed ai servizi accessori.

Articolo 34

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso EU Pilot 3955/12/MARK)

L'articolo 34 modifica l'articolo 239 del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale.

Il citato articolo 239, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'[articolo 2, n. 10\), della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano ovvero erano divenute di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19

aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

L'articolo 34 in commento - al fine di definire la procedura relativa al caso EU Pilot 3955/12/MARK riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali - modifica il citato articolo 239 riducendo da tredici a cinque anni la durata della fase transitoria ivi prevista.

Il sopra richiamato caso EU Pilot 3955/12/MARK è stato avviato dalla Commissione europea in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 239 del codice della proprietà industriale (introdotta dal decreto-legge n. 216 del 2011), sospendendo per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto di autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001, si pone in contrasto col diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 (causa C-168/09, noto come caso FLOS c/o SEMERARO), dovendosi al riguardo rammentare come in tale sentenza la Corte abbia già ritenuto non giustificabile - alla luce del quadro normativo comunitario - un periodo transitorio di durata pari a dieci anni e abbia rilevato come le finalità sottese alla considerata disposizione di carattere transitorio possano essere soddisfatte mediante la previsione di un periodo più breve.

Con la modifica che si propone con l'articolo in commento viene quindi ripristinato il periodo transitorio quinquennale di mancata protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali già previsto dalla formulazione dell'articolo 239 introdotta dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 2010, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni.

Articolo 35

(Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

Ai sensi dell'**articolo 35**, al fine di dare attuazione alla Decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico fiscale e contributivo fissato dalla normativa vigente si applica in favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi.

Articolo 36

(Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

L'**articolo 36**, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648 del 2012 relativo agli strumenti derivati *over-the-counter* (OTC), alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), reca una serie di modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (c.d. TUF) finalizzate principalmente ad individuare le autorità nazionali competenti e a prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento stesso.

Articolo 37

(Clausola di invarianza finanziaria)

L'**articolo 37** reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 14.

SCHEDE DI LETTURA

Articolo 1

(Circolazione e soggiorno dei cittadini dell'UE e familiari. Procedura di infrazione 2011/2053)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con documentazione ufficiale»;

b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge nazionale,» sono soppresse;

c) all'articolo 9:

1) al comma 3-*bis*, le parole: «, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono soppresse;

2) al comma 5, dopo la lettera c) è

aggiunta la seguente:

«c-*bis*) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione»;

d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

«d-*bis*) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile relazione con il cittadino dell'Unione».

2. All'articolo 183-*ter*, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),» sono soppresse.

L'articolo 1, comma 1 modifica (in forma di novelle) disposizioni del [decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#), recante *Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*.

Le novelle mirano ad adeguare quella normativa ad alcuni rilievi critici, mossi dalla Commissione europea entro apposita procedura d'infrazione (procedura n. 2053 del 2011).

In particolare, la **lettera a)** concerne l'ingresso e il soggiorno del *partner* legato da una relazione stabile, con il cittadino dell'Unione europea circolante e soggiornante in Italia.

Il *partner* (pur non essendo un familiare) ha agevolati l'ingresso e il soggiorno.

Questo, a condizione che la stabilità della sua relazione risulti da documentazione ufficiale - prevede ora la norma - senza che sia più necessario (com'era secondo la precedente disposizione) che la prova sia costituita esclusivamente da un'attestazione dello Stato del cittadino dell'Unione, cui il *partner* è legato.

Viene così meno la limitazione circa il mezzo di prova, che ne circoscriveva la provenienza a quello Stato.

La **lettera b)** concerne la prova della titolarità del diritto di libera circolazione, da parte del cittadino dell'Unione europea o di un suo familiare privo della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione.

Essi si sottraggono al respingimento - qualora sprovvisti dei documenti di viaggio (o del visto d'ingresso, nel caso in cui questo sia richiesto) - qualora facciano pervenire entro ventiquattr'ore dalla richiesta i documenti necessari oppure una dimostrazione suffragata da altra idonea documentazione.

La previsione ora modificata affidava alla legge nazionale la disciplina di tale prova alternativa.

La novella sopprime siffatta limitazione, condizionante tale prova alla sua previsione e disciplina da parte del legislatore (non già comunitario bensì) nazionale.

La **lettera c)** concerne l'obbligo di iscrizione anagrafica per il cittadino dell'Unione europea ed i suoi familiari.

Per il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare in Italia per più di tre mesi, vi è l'obbligo di iscrizione anagrafica - secondo la disciplina vigente - mediante la produzione di documentazione attestante, tra l'altro, la disponibilità di risorse economiche sufficienti.

Con novella introdotta dal decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, fu stabilito che la disponibilità delle risorse economiche sufficienti fosse da valutarsi sì con riferimento alla situazione complessiva personale dell'interessato, ma con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio (fosse esso in locazione, di proprietà o altro).

Tale previsione, relativa alle spese afferenti all'alloggio, è ora soppressa.

La disponibilità economica dunque viene ad essere documentata, da parte del cittadino dell'Unione, con riferimento alla sua situazione economica complessiva, senza che sia necessario maggior dettaglio circa la copertura delle spese di alloggio.

Questa la previsione della lettera c), **numero 1)**.

Quanto al **numero 2)**, esso colma una lacuna (ad avviso della Commissione europea) circa l'iscrizione anagrafica del *partner* stabile del cittadino dell'Unione.

Si prevede ora quale documentazione il *partner* debba produrre, ai fini dell'iscrizione anagrafica: ed è la prova di una relazione stabile con il cittadino dell'Unione, attestata da documentazione ufficiale.

Il **comma 2)** concerne del pari vicenda riconducibile al *partner* stabile del cittadino dell'Unione.

Tale *partner* non rientra nella definizione normativa di familiare (giacché l'Italia, Stato ospitante, non equipara al matrimonio l'unione registrata, ove prevista dalla legislazione di uno Stato membro dell'Unione: ed è tale

equiparazione requisito necessario, previsto dalla direttiva comunitaria [n. 38 del 2004](#), perché il partner sia definibile quale familiare).

Poiché solo ai familiari si riferisce il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (recante *Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale*) all'[articolo 183-ter](#), nel determinare (mediante rinvio all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 30 del 2007) le garanzie in materia di limitazione del diritto di ingresso e soggiorno e di allontanamento, consegue che il *partner* stabile rimane escluso da tali garanzie.

La novella pone fine a tale esclusione.

Dunque, le garanzie circa l'allontanamento (disposto a titolo di pena o di misura accessoria) vengono ad applicarsi anche al *partner* stabile (ove la stabilità della relazione sia provata mediante documentazione ufficiale, si è ricordato).

Articolo 2

(Modifica delle norme sul riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero - Procedura di infrazione 2009/4686)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Relativamente alle aree della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria che presta servizio presso le strutture sanitarie pubbliche, per le quali l'ordinamento italiano richiede, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, tale condizione non si applica se la soluzione di continuità dipende dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria, di cui alla legge 10 luglio 1960, n. 735, di uno Stato membro a quella di un altro

Stato membro».

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede con le risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che a tale scopo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo sanitario nazionale, ai fini della successiva erogazione alle regioni, sulla base di apposito riparto, da effettuare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

L'**articolo 2** concerne il riconoscimento del servizio svolto presso strutture sanitarie pubbliche all'estero, per i dipendenti operanti (presso strutture sanitarie pubbliche) nell'area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria.

La novella prevede che, per tale personale, qualora l'ordinamento italiano richieda, ai fini del riconoscimento di vantaggi economici o professionali, che l'esperienza professionale e l'anzianità siano maturate senza soluzione di continuità, la medesima condizione non si applichi se la soluzione di continuità dipenda dal passaggio dell'interessato da una struttura sanitaria pubblica¹ di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro.

Tale novella - come indica la relazione illustrativa del disegno di legge - è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura di infrazione 2009/4686. Quest'ultima concerne la circostanza che i contratti collettivi applicabili alla suddetta area della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria subordinano alcuni

¹ In particolare, la norma richiama le strutture di cui alla L. 10 luglio 1960, n. 735, la quale fa riferimento agli "Enti pubblici sanitari" e agli "Istituti che svolgono attività sanitaria nell'interesse pubblico".

trattamenti economici e professionali - tra cui l'indennità di esclusività - alla condizione del possesso di una determinata anzianità di servizio, priva di soluzione di continuità. Dal momento che il trasferimento del soggetto da una struttura sanitaria pubblica di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro dà luogo, per definizione, ad una soluzione di continuità (del primo rapporto), la Commissione europea ravvisa nelle clausole contrattuali in oggetto un effetto di discriminazione indiretta² nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

La soppressione della condizione della continuità ha effetti retroattivi (come osserva la relazione illustrativa).

Ai fini della copertura degli oneri finanziari derivanti dalla novella in esame, si provvede mediante le risorse del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Le somme sono erogate alle regioni sulla base di apposito riparto, da effettuarsi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome.

² Nell'ordinamento comunitario, la discriminazione indiretta deriva da una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento, apparentemente neutri, che mettano o possano mettere alcuni lavoratori in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altri. Nel caso in oggetto, la natura solo indiretta della discriminazione - rilevata dalla Commissione europea - risiede nella considerazione che la condizione della continuità del rapporto può escludere anche cittadini italiani (qualora abbiano prestato servizio presso strutture pubbliche di altri Stati membri) dai trattamenti economici e professionali in oggetto.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi dei consulenti di proprietà industriale. Caso EU Pilot 2066/11/MARK)

1. All'articolo 203 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 è abrogato.

Il **comma 1** è volto all'abrogazione del comma 4 dell'articolo 203 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30), che per i richiedenti l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprietà industriale³ - che avessero domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea - prevedeva l'obbligo ad eleggere domicilio in Italia ai fini della determinazione della competenza e di ogni notificazione di atti di procedimenti davanti ad autorità giurisdizionali ordinarie o amministrative.

L'articolo 87 della legge n. 27/2012 - pur prevedendo che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale in un altro Stato, possano essere iscritti all'albo dei consulenti in modo automatico, a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero - si era infatti rivelato inidoneo a superare il pre-contenzioso europeo. È ben vero che l'articolo 201 del Codice esso aggiungeva un nuovo comma 4-*bis* (per prevedere che i cittadini dell'Unione europea, abilitati all'esercizio della medesima professione in un altro Stato, potessero essere iscritti all'albo dei consulenti); così come è vero che il medesimo articolo 87, modificando il comma 3 dell'articolo 203, stabiliva che i suddetti prestatori transfrontalieri di servizi di consulenza in materia di proprietà industriale, che intendessero esercitare l'attività di rappresentanza in Italia a titolo occasionale e temporaneo, dovessero intendersi automaticamente iscritti all'albo a seguito della trasmissione al Consiglio dell'ordine, da parte dell'autorità competente, della dichiarazione preventiva di attività, resa dal professionista transfrontaliero. Ma il comma 4 continuava a prevedere anche per i soggetti di questo nuovo comma 3 l'obbligo di eleggere domicilio in Italia, ai fini predetti:

³ Si ricorda che l'articolo 202 del Codice della proprietà industriale prevede l'albo i cui iscritti costituiscono l'ordine dei consulenti in proprietà industriale. La stessa disposizione attribuisce al Ministero delle attività produttive (ora sviluppo economico), tramite l'Ufficio italiano brevetti e marchi, le funzioni di vigilanza sull'esercizio della professione. Il D.Lgs. n. 206/2007, che attua la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali, dispone l'obbligo di dichiarazione anticipata del prestatore di servizi transfrontaliero e, all'articolo 13, prevede una procedura di iscrizione automatica agli albi, previa trasmissione da parte dell'autorità competente della dichiarazione al competente Ordine o Collegio professionale. Questo provvede ad un'iscrizione automatica in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali ed il consiglio nazionale, con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi.

dal che la residua validità delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 2066/11/MARK (nella parte in cui ha censurato, per contrarietà coll'art. 56 del TFUE e coll'art. 16 della direttiva servizi, la norma che impone ai consulenti che abbiano il domicilio professionale in uno Stato membro dell'Unione europea e vogliano esercitare la propria attività anche in Italia, di eleggere domicilio esclusivo in Italia al momento della loro iscrizione all'albo nazionale dei consulenti in proprietà industriale abilitati) e la decisione del Governo di proporre, con la disposizione in esame, l'eliminazione della disciplina censurata.

Articolo 4

(Libera prestazione ed esercizio stabile dell'attività di guida turistica da parte di cittadini UE. Caso Eu Pilot 4277/12/MARK)

1. L'abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.

Il **comma 1** prevede che l'abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale; alla stessa stregua avrebbe efficacia su tutto il territorio nazionale - ai fini dell'esercizio stabile in Italia dell'attività di guida turistica - il riconoscimento della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un altro Stato membro.

Si tratta di una disciplina che appartiene al novero delle attività che - prima della revisione costituzionale del 2001 - erano state ricondotte al *genus* "turismo"⁴, e che invece l'elaborazione più recente (sentenze n. 222/2008, n. 271/2009 e n. 132/2010)⁵ riconduce alla disciplina delle professioni⁶, oggetto di competenza legislativa

⁴ Oggi implicitamente ricompreso fra le materie residuali o innominate di cui al quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza regionale. Quando esso era a competenza concorrente, la legge cornice statale in materia di turismo, n. 217 del 1983, consentiva alle regioni di introdurre disposizioni legislative anche per il settore delle professioni turistiche, come individuate dalla stessa legge (guida turistica, interprete turistico, accompagnatore turistico o corriere, organizzatore professionale di congressi, istruttore nautico, maestro di sci, guida alpina, aspirante guida alpina o portatore alpino, guida speleologica, animatore turistico), nonché per «ogni altra professione attinente al turismo». Secondo una dottrina l'elenco recato dalla legge cornice era pacificamente inteso come «non tassativo»: alcune Regioni si spinsero ad istituire ulteriori figure professionali, non individuate dalla legislazione statale, mentre leggi di altre Regioni qualificarono queste attività come professioni turistiche a sé stanti.

⁵ Pronuncia declaratoria dell'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna n. 7 del 2008, per la quale cfr. in particolare Maurizio Malo, *Turismo senza professioni regionali*, in *“le Regioni”*, 2010, consultabile alla URL (http://www.forumcostituzionale.it/site/images/stories/pdf/documenti_forum/giurisprudenza/2009/0046_nota_271_2009_malo.pdf).

⁶ Altro discrimine possibile era quello divisato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, quando escluse che l'attività di guida turistica potesse essere ricompresa nell'ambito della materia concorrente delle professioni, riservata alle professioni intellettuali desumibili dall'art. 33 Cost. ed ascrivibili all'art. 2229 c.c. («Non è conclusivamente sostenibile che l'attività di guida turistica possa essere definita

concorrente di Stato e regioni ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost.. Si consideri inoltre che la Corte costituzionale ha più volte ribadito (sentenze n. 271/2009, n. 138/2009, n. 222/2008, n. 57/2007, n. 424/2006, n. 153/2006 e n. 355/2005) che allo Stato compete l'individuazione delle figure e profili professionali e dei requisiti necessari per l'esercizio della relativa professione, mentre alle regioni spetta la disciplina di quegli aspetti che presentano specifico collegamento con la realtà regionale, precisando che tale riparto di competenze vale anche per le professioni turistiche. L'impressione della dottrina di una certa incongruità, nell'evoluzione della giurisprudenza costituzionale in riferimento alla guida turistica, riposa nell'indubbio elemento che - dal 1983 al 2001, con una previsione esplicita del "turismo" come materia a legislazione concorrente - poté essere emanata una legislazione regionale più ampia di quella ora ammessa dalla Corte con la sentenza n. 271 del 2009, pur a parità di concorrenza di legislazione sul diverso ambito per materia "professioni" (e con la legislazione regionale esclusiva sul turismo). Hanno però inciso, in questa determinazione della Corte, considerazioni di tutela della parità di trattamento rispetto alle varie realtà geografiche del territorio nazionale: non si può dimenticare che l'articolo 120 della Costituzione fa divieto alle Regioni di limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale; una disciplina differenziata da regione a regione in materia di accesso alla professione potrebbe, invece, tradursi in un limite all'esercizio del diritto di lavoro, violando la norma costituzionale. Perciò la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale di disposizioni della legge regionale dell'Emilia-Romagna, che prevedevano «ambiti territoriali entro i quali può essere esercitata la professione di guida turistica» (sent. 271/2009, p. 2.4 in diritto, avente ad oggetto l'art. 6, commi 2 e 4, l.r. 4/2000, come sostituiti dalla l.r. 7/2008). Si affermava che la limitazione territoriale della professione comporta «una lesione al principio della libera prestazione dei servizi, di cui all'art. 40 del Trattato CE» (ora art. 46, Trattato sul funzionamento UE) «e dunque la violazione del rispetto del vincolo comunitario, di cui all'art. 117, primo comma, Cost., oltre che della libera concorrenza, la cui tutela rientra nella esclusiva competenza statale» (ai sensi dell'art. 117, co. 2, lett. e), Cost.).

Si tratta di una modalità di intervento della giurisprudenza costituzionale che - in virtù del parametro invocato (art. 117 Cost.) - dava ingresso alle medesime fonti sopraordinate di diritto europeo, che ora sono alla base delle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK, in materia di guide turistiche, per violazione degli obblighi imposti dalla direttiva servizi (2006/123/CE). La relazione governativa rende noto infatti che il 6 settembre 2012 la Commissione europea ha rilevato l'esistenza di norme in materia di guide turistiche in contrasto con l'art. 10, paragrafo 4, della direttiva servizi laddove la legislazione nazionale prevede che l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica abbia validità solo nella Regione o Provincia di rilascio, precludendo, pertanto, alle guide la

professione ed inquadrata come tale fra le materie di legislazione concorrente ai sensi dell'art. 117, comma terzo, Cost. [...] L'ambito individuabile delle professioni è quello che si desume dall'art. 33, comma quinto, Cost., quando prevede un esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione: la materia richiama il valore legale dei titoli di studio e la disciplina dell'ordinamento civile delle professioni»: Cons. Stato – Sez. I – 3 dicembre 2003, n. 3165, punti 3 e 3.1, in *Diritto del turismo*, 2004, 272).

possibilità di esercitare la professione a livello nazionale. La successiva nota del 13 febbraio 2013 ha intimato all'Italia di fornire, entro il 25 aprile, un calendario dettagliato relativo alle iniziative intraprese per la definizione di un testo normativo.

Al fine di evitare l'apertura di una procedura di infrazione ai sensi dell'art. 258 del TFUE, il Governo ha quindi scelto di rinviare l'adozione di un riordino normativo per definire i requisiti di accesso in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale: fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, per il **comma 2** i cittadini dell'Unione europea abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica.

Si rammenta che già l'atto del Governo n. 327 della XVI legislatura (recante lo schema di Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE relativa ai contratti di multiproprietà, ai contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, ai contratti di rivendita e di scambio), all'articolo 8 dello schema (poi non riprodotto in tale forma nel testo definitivo) prevedeva che l'attività di guida turistica fosse esercitata su tutto il territorio nazionale (la relazione introduttiva dello schema motivava tale scelta con la rimozione di una lesione alla libera circolazione dei servizi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché di una discriminazione a sfavore delle guide italiane rispetto a quelle di altri Paesi membri). Era una norma in contrasto con il vigente articolo 7, comma 6, della legge n. 135 del 2001 - che esclude che l'autorizzazione (regionale) all'esercizio dell'attività di guida turistica abbia validità su tutto il territorio nazionale - e con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 7 del 2007, come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 2007⁷.

⁷ L'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (*Riforma della legislazione nazionale del turismo*, c.d. Legge quadro del turismo) con riguardo alle professioni turistiche, ossia quelle relative all'organizzazione e alla fornitura di servizi di promozione dell'attività turistica, nonché ai servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti, ha stabilito che il relativo esercizio è subordinato ad un'apposita autorizzazione valida sull'intero territorio nazionale (ma fatta eccezione per le guide turistiche), rilasciata dalla regione. L'esercizio dell'attività da parte di imprese o di esercenti professioni turistiche non appartenenti alla UE è consentita, nel nostro Paese, previa iscrizione al registro delle imprese e previo accertamento, limitatamente agli esercenti professioni turistiche, del possesso dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal DPCM di cui all'art. 44 del D.Lgs. 112/1998. In seguito l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 7/2007 c.d. Bersani-*bis* è intervenuto sulle attività di guida turistica e accompagnatore turistico, disponendo, in particolare: l'eliminazione dell'obbligo di autorizzazione preventiva allo svolgimento dell'attività, di rispetto dei parametri numerici e di requisiti di residenza; la conferma della necessità del possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali; che l'esercizio dell'attività di guida turistica, per i laureati in lettere con indirizzo in storia dell'arte o archeologia o titolo equipollente, è in ogni caso consentito e non è subordinato allo svolgimento di un esame abilitante o di altre prove selettive, fatta salva la previa verifica

La necessità di un coordinamento tra tali normative⁸ aveva indotto a proporre, con il disegno di legge comunitaria 2010 (A.S. n. 2322 della scorsa legislatura) un apposito articolo di delega al Governo per il "riordino normativo della disciplina della professione di guide turistiche". In tale ambito, per il Governo, "un intervento guida statale, oltre ad essere avvertito come necessario dagli operatori del settore, sembra improcrastinabile al fine di adeguare definitivamente la disciplina della professione di guida turistica in Italia alle indicazioni comunitarie" (v. relazione al disegno di legge, che si diffondeva anche sulla confutazione della posizione espressa dalla Conferenza Stato-regioni, la cui nota 8 luglio 2010⁹ chiedeva la forma della previa intesa).

delle relative conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento; la promozione da parte delle regioni di sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori (il fine è quello del miglioramento della qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici); che l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico è in ogni caso consentito ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi; che è consentito ai soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese UE di appartenenza di operare in regime di libera prestazione dei servizi, senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, generale o specifica. L'Autorità cd. Antitrust, nella segnalazione AS456, evidenziò che il citato articolo 10, comma 4 ha introdotto principi di liberalizzazione in merito allo svolgimento dell'attività di guida turistica: "principi che dovrebbero essere previsti uniformemente sul territorio nazionale secondo quanto sancito anche nell'articolo 10, comma 1, del medesimo Decreto" in cui si ribadisce che la disciplina è volta "a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato", oltre che "ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea". L'Autorità evidenziava la natura pro-concorrenziale delle previsioni, contenute nel Decreto citato, volte a incrementare la concorrenza tra le guide turistiche, incentivando altresì una maggiore offerta di tali servizi e favorendo l'accesso dei giovani.

⁸ Maurizio Malo, *Turismo senza professioni regionali*, in "le Regioni", 2010, nota che il comma 4 dell'art. 10, del decreto-legge n. 7/2007 "stabilisce un collegamento esplicito con le norme di principio poste dalla legge cornice in materia di turismo che – si avverta – comprendono proprio la previsione della limitazione territoriale per l'esercizio della professione di guida turistica: l'art. 7, comma 6, della legge n. 135 del 2001, pone espressamente una eccezione per le guide turistiche alla regola della «validità su tutto il territorio nazionale» dell'autorizzazione all'esercizio di professione turistica. La limitazione era del resto pacifica già in precedenza (nella stessa l.r. Emilia-Romagna n. 4 del 2000, prima delle modifiche recate dalla l.r. 7/2008), introdotta non certo per restringere irragionevolmente l'area di esercizio di una prestazione professionale, bensì in coerente relazione con le specifiche conoscenze della guida, come si può ricavare dalla disposizione dell'art. 11, co. 10, della legge 217 del 1983, che, come requisito per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica, richiede «una conoscenza approfondita delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali, o comunque delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione» (...) Le molteplici disposizioni legislative regionali (della Regione Emilia-Romagna e di ogni altra Regione) sono quindi lo sviluppo di "consolidate" norme di principio statali. Il punto da chiarire è dunque se le norme di principio contenute ora nell'art. 10, comma 4, del d.l. 7/2007, ancorché richiamino le norme di principio sulle guide turistiche recate dall'art. 7 della legge n. 135 del 2001, non abbiano in realtà determinato l'abrogazione implicita (per incompatibilità di disciplina) del comma 6, art. 7, l. 135, sulla delimitazione territoriale dell'attività di guida turistica, in riferimento alla specializzazione. In aderenza alla pronuncia della Corte costituzionale (sent. 271/2009), si deve ritenere che l'abrogazione sia effettivamente avvenuta, dal momento che le disposizioni regionali sulla delimitazione territoriale dell'attività di guida sarebbero perfettamente in linea con le norme di principio dell'art. 7 (comma 6) della l. 135/2001, e sono invece ritenute «antitetiche» rispetto alle nuove norme di principio, dell'art. 10, comma 4, del d.l. 7/2007".

⁹ Reperibile alla URL (<http://www.regioni.it/upload/8lug10comunitaria.pdf>).

Anche in questa versione ridotta, si dovrebbe porre rimedio al fatto che il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali) comportava che “le guide straniere che intendono svolgere un’attività anche sul nostro territorio nazionale sono tenute unicamente ad informarci preventivamente. In definitiva, si è creato in Italia un curioso ed irragionevole regime di discriminazione a sfavore dei cittadini italiani, dato che l’esercizio dell’attività delle guide italiane continua ad essere vincolato al territorio regionale o provinciale in cui sono abilitate” (v. relazione al disegno di legge)¹⁰. L’opposta tesi non nega che “il comma 4 dell’art. 10, d.l. 7/2007, si chiude escludendo per i soggetti che abbiano già conseguito l’abilitazione professionale di guida turistica nel «Paese comunitario di appartenenza», ogni «autorizzazione» o ulteriore «abilitazione, sia essa generale o specifica», nella prospettiva della libera prestazione dei servizi”; ma si afferma che «sarebbe comunque incongruo concludere che, per i soggetti con abilitazione conseguita in altro Stato dell’Unione europea, non sia necessaria la previa verifica del territorio di riferimento che invece è richiesta ai soggetti con “abilitazione italiana”»¹¹

¹⁰ Al riguardo, L. Righi, *Professioni turistiche e “liberalizzazioni”: le guide vincono la battaglia, ma perdono la guerra*, in *Diritto del turismo*, 2007, 238 e s., osserva che «l’effetto che viene prodotto da questa disposizione è [...] quello di una vera e propria “discriminazione alla rovescia”»; «mentre infatti tutte le guide italiane» continuerebbero «ad avere un ambito territoriale limitato», «la stessa regola non» varrebbe «per le guide “comunitarie”».

¹¹ Malo, *loc. cit.*. Invero, anche la segnalazione dell’Autorità cd. antitrust AS456 cit. sostiene che uno scrutinio ha da esservi, sia pur di tipo diverso: “l’Autorità intende richiamare le Regioni in merito all’opportunità di riportare, per soli fini di maggior chiarezza, nelle rispettive discipline relative allo svolgimento occasionale dell’attività in questione da parte di una guida turistica abilitata in un altro Stato membro, la disposizione, contenuta nel decreto Bersani Bis, secondo cui i soggetti abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione di servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione generale o specifica. Ciò al fine di non potere metter in dubbio l’applicabilità del principio comunitario della libera prestazione dei servizi sopra richiamato. Tutt’al più, a tali guide potrà essere richiesto di dimostrare il carattere occasionale della prestazione, come disciplinato, al momento, dall’articolo 1 del D.P.R. 13 dicembre 1995. Parimenti, le discipline regionali dovrebbero prevedere espressamente che, qualora le guide abilitate in un altro Stato membro intendano stabilire la propria attività in Italia, l’abilitazione all’esercizio stabile dell’attività nelle rispettive regioni (posta l’auspicata rilevanza regionale dell’esame di idoneità), secondo quanto previsto nella direttiva 2005/36/CE espressamente applicabile alle guide turistiche, viene riconosciuta previa l’adozione di talune misure compensative che, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. 9 novembre 2007 n. 206 che recepisce la direttiva 2005/36/CE, a seconda delle richieste dell’interessato, possono consistere in un tirocinio ovvero in una prova attitudinale” (per decreto Bersani-*bis* si intende il citato d.l. 7/2007; N.d.R.).

Articolo 5

(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione n. 2012/4094)

1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, è alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dell'ammontare del premio delle

polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 50, comma 1, che è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo stesso».

Il **comma 1** riformula l'articolo 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), per porre rimedio ai profili di non corretto recepimento degli obblighi derivanti dall'articolo 7 della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti "tutto compreso"¹², sollevati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione n. 2012/4094.

Già in sede di esame parlamentare dello schema di decreto che diede origine al codice (atto del Governo n. 327 della XVI legislatura), la 10^a Commissione permanente aveva osservato in sede di parere¹³ che "quanto alle disposizioni che regolano le modalità di assicurazione per i casi di insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore, di cui all'articolo 52, si segnala l'esigenza di un chiarimento circa la permanenza del Fondo di Garanzia di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005, invitando il Governo a valutare l'opportunità di confermarne e garantirne l'operatività e di affiancare a tale forma di garanzia la previsione di polizze di assicurazione quali quelle disciplinate dal comma 2 del richiamato articolo 52 come facoltative". Infatti la disciplina allora proposta (e

¹² L'articolo 7 della direttiva stabilisce che "l'organizzatore e/o il venditore parte del contratto danno prove sufficienti di disporre di garanzie per assicurare, in caso di insolvenza o di fallimento, il rimborso dei fondi depositati e il rimpatrio del consumatore". La disposizione lascia ampia libertà agli Stati membri nella scelta delle misure da adottare per assicurare la copertura per intero dei rischi derivanti dall'insolvenza o dal fallimento dell'organizzatore del viaggio.

¹³ Legislatura 16^a - Senato - 10^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 207 del 05/04/2011.

poi riversata nel testo definitivo) conteneva da un lato la previsione legislativa di un danno da vacanza rovinata (configurato quale danno, non patrimoniale, risarcibile) e, dall'altro, quella di una traslazione - alla copertura assicurativa privata obbligatoria - della garanzia per insolvenza o fallimento del venditore o dell'organizzatore (per i viaggi all'estero ai fini del rimborso e del rimpatrio, nonché dell'elargizione di una immediata disponibilità economica per il rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze: tale garanzia è invece affidata secondo la disciplina vigente - recata dall'articolo 100 del decreto legislativo n. 206 del 2005 - ad un Fondo nazionale¹⁴, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri).

La gestione della previsione s'è dimostrata, secondo la stessa relazione governativa, alquanto problematica: al coinvolgimento del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, nella gestione di reclami circa l'osservanza delle disposizioni del codice del turismo, non corrispondeva un'adeguata dotazione finanziaria del Fondo Nazionale di garanzia, il cui capitolo di bilancio (cap. 863) era riportato "per memoria" all'inizio di ogni esercizio finanziario e veniva annualmente alimentato, a norma del comma 2 del predetto art. 51 d.lgs. n. 79/2011, esclusivamente da una quota pari al 2% dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso il consumatore. Si trattava di una media di "200.000,00/250.000,00 euro annui, affluenti ad intervalli di tempo non regolare e nemmeno prevedibili, tenuto conto della complessa e lunga procedura che deve seguirsi per le suddette riassegnazioni. Le ordinarie risorse finanziarie disponibili con l'attuale sistema di alimentazione del fondo non hanno potuto, pertanto, far fronte al notevole incremento delle istanze di rimborso causate, nel 2009, dal fallimento di due importanti tour operator italiani (Todomondo, Viaggi del Ventaglio)".

Ne è risultato quindi l'avvio nei confronti della Repubblica Italiana, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di una procedura contenziosa per gli evidenti elementi di fragilità del sistema imperniato sul Fondo Nazionale di garanzia per il consumatore di pacchetto turistico, in violazione degli obblighi imposti derivanti dalla direttiva 90/314/CEE. Nell'ambito della procedura d'infrazione 2012/4094, la Commissione europea ha notato che tali limitazioni non consentono al Fondo, in via di fatto, di rispondere alla sua funzione: consentire, in caso di insolvenza e/o fallimento dell'organizzatore e/o venditore, di rimborsare il prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché di fornire

¹⁴ L'istituzione del Fondo Nazionale di garanzia è prevista dall'articolo 51 comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, il quale stabilisce che "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ... opera il fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore".

un'immediata disponibilità economica, in caso di rientro forzato da Paesi extracomunitari in occasioni di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore.

Ecco perché la disposizione in esame dispone l'aumento dal 2% al 4% della quota dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria come fonte di alimentazione del Fondo: ciò anche al fine di stipulare dei contratti assicurativi che possano coprire l'eventuale differenza economica tra la disponibilità finanziaria del relativo capitolo di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'effettivo importo da rimborsare.

Articolo 6

(Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di società tra avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK)

1. All'articolo 35 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono

soppresse;

b) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso del titolo di avvocato».

L'articolo 6 modifica l'articolo 35 del decreto legislativo n. 96 del 2001 sopprimendo, al comma 1 di tale articolo, le parole “purché almeno uno degli altri soci sia in possesso del titolo di avvocato” e sostituendo, al comma 2, le parole: “socio in possesso del titolo di avvocato” con le altre “professionista in possesso del titolo di avvocato”.

La previsione in commento è volta ad adeguare la normativa nazionale a quella dell'Unione europea e a superare le contestazioni mosse all'Italia nell'ambito del caso EU Pilot n. 1753/11/MARK, in particolare, per quanto concerne la disposizione che impone la presenza di almeno un avvocato italiano nelle società tra avvocati. Infatti l'[articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96](#), prevede che gli avvocati stabiliti, provenienti da altri Stati membri, possono essere soci di una società tra avvocati solo se almeno uno dei soci sia in possesso del titolo nazionale di avvocato. Tale previsione è stata ritenuta contraria al diritto dell'Unione europea, in quanto impedisce agli avvocati comunitari, che desiderino stabilirsi in Italia utilizzando il loro titolo professionale di origine in conformità con la [direttiva 1998/5/CE](#), di costituire società tra professionisti che non annoverino tra i loro soci almeno un avvocato italiano (si veda più specificamente l'articolo 11 della citata direttiva). Per tali ragioni il richiamato caso EU Pilot è stato chiuso negativamente dal competente servizio della Commissione, che ha proposto l'avvio di una procedura di infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In conseguenza di ciò l'articolo in commento propone di sopprimere, al comma 1 del predetto articolo 35, la parte che impone la presenza del socio avvocato italiano nella società tra avvocati; conseguentemente, al successivo comma 2, che concerne l'obbligo dell'avvocato stabilito di esercitare l'attività giudiziale d'intesa con un avvocato italiano – obbligo previsto, per tre anni, per tutti gli avvocati comunitari “stabiliti”, al fine di diventare avvocati “integrati” e poter, quindi, esercitare la professione alle stesse condizioni e secondo le stesse

modalità previste per l'avvocato italiano ai sensi degli articoli 8 e 12 del citato decreto legislativo n. 96 del 2001 – viene eliminato il riferimento alla qualità di socio dell'avvocato italiano.

Articolo 7

(Modifiche al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE)

1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Stati membri, tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o più Paesi terzi o tra l'Italia e uno o più Stati membri e uno o più Paesi terzi».

L'articolo 7 provvede a novellare l'art. 6, comma 1 lettera a) del [decreto legislativo n. 208/2011](#) che ha - secondo quanto esposto nella Relazione governativa - erroneamente esteso l'ambito di applicazione delle esclusioni recate dalla [direttiva 2009/81/CE](#), riallineando la disposizione in questione al testo della medesima direttiva relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori; ciò, al fine di prevenire l'avvio di una procedura di infrazione per erroneo recepimento della richiamata direttiva.

Mentre la previsione della direttiva (art. 12, comma 1, lettera a)) limita la esclusione dall'applicazione della direttiva ai soli appalti disciplinati da norme procedurali specifiche in base ad accordi conclusi con la partecipazione di almeno uno Stato terzo, l'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 208/2011 di recepimento ha previsto che il medesimo decreto non si applichi ai contratti disciplinati da norme procedurali specifiche derivanti da accordi internazionali dei quali siano parti anche solo due o più Stati membri.

Si può dunque ritenere che la *ratio* della previsione recata dalla direttiva sia quella secondo cui l'esclusione opera nel caso di accordi conclusi con almeno uno Stato terzo, in quanto l'obiettivo della direttiva è la promozione, tra gli Stati membri, di un mercato europeo delle attrezzature di difesa.

La relazione illustrativa, prendendo atto che l'attuale formulazione dell'art. 6 del decreto legislativo n. 208/2011 estende arbitrariamente l'ambito di applicazione delle esclusioni recate dalla direttiva, in aperta violazione della medesima, nonché dei principi generali in materia di appalti pubblici vigenti nell'ordinamento UE, ricorda che è stato concluso con la Commissione europea un accordo formale per riallineare la disposizione in parola al testo della direttiva ed evitare il sicuro avvio di una procedura di infrazione.

La Relazione ricorda anche che l'inserimento di tale norma nel presente disegno di legge europea risponde alle esigenze di recare disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, di cui all'art. 30, comma. 3, della [legge n. 234/2012](#).

Articolo 8

(Accesso di alcune categorie di stranieri alle pubbliche amministrazioni)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente»;

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello *status* di rifugiato ovvero dello *status* di protezione sussidiaria».

2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti: «e dello *status* di protezione sussidiaria».

L'articolo reca previsioni in materia di accesso ai posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni da parte di: familiari di cittadini dell'Unione europea; soggiornanti di lungo periodo; rifugiati; titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

Le novelle così disposte mirano a dar seguito a rilievi critici mossi dalla Commissione europea.

Il **comma 1** si articola in due lettere.

La **lettera a)** novella l'[articolo 38](#) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*).

In quell'articolo si prevede che i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possano accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengono alla tutela dell'interesse nazionale.

Non sono considerati dalla disposizione richiamata i familiari del cittadino dell'Unione i quali siano cittadini di uno Stato terzo.

Di contro, la direttiva 2004/18/CE prevede che la parità di trattamento, della quale gode ogni cittadino dell'Unione in ogni Stato membro, si estenda ai familiari privi di cittadinanza di uno Stato membro, i quali siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (quest'ultimo si ha per il cittadino dell'Unione - e i suoi familiari - che abbiano soggiornato legalmente e in via continuativa nello Stato membro ospitante per cinque anni, o per un periodo minore in alcune fattispecie previste per i lavoratori subordinati o autonomi dall'articolo 17 della citata direttiva).

La parità di trattamento per i familiari è dunque da estendere - rileva la Commissione - all'accesso a posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche.

A ciò provvede la disposizione in commento.

Rimane ferma la limitazione (già prevista per i cittadini dell'Unione dal citato articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001) circa l'accesso a posti di amministrazioni pubbliche che implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero attengano alla tutela dell'interesse nazionale.

Tale limitazione, già vigente, è stata riconosciuta, nell'interpretazione della Corte di giustizia, compatibile con l'ordinamento dell'Unione.

La **lettera b)** estende la medesima previsione sopra ricordata circa l'accesso ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni - vigente per il cittadino dell'Unione ed ora prevista anche per i suoi familiari cittadini di Stati terzi - ai cittadini di Stati terzi (senza che siano familiari di cittadino dell'Unione, dunque) purché titolari del permesso di soggiorno comunitario di lungo periodo o rifugiati o titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

Per quanto riguarda i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo (per il quale è richiesto un soggiorno legale e ininterrotto per cinque anni nello Stato ospitante), la Commissione europea ha eccepito che la parità di trattamento loro riconosciuta da altra direttiva - la [2003/109/CE](#) - importi possibilità di accesso a posti delle pubbliche amministrazioni (purché non implichi "nemmeno in via occasionale la partecipazione all'esercizio di pubblici poteri", esplicita la medesima direttiva all'articolo 11).

La novella dà seguito a siffatto rilievo.

Per i cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo, dunque, è reso possibile accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni italiane - con le medesime limitazioni già ricordate per i cittadini dell'Unione e loro familiari: assenza di esercizio di pubblici poteri e non attinenza alla tutela dell'interesse nazionale.

La lettera *b)* in commento, ed insieme il **comma 2**, estendono infine la possibilità di accedere ai posti delle pubbliche amministrazioni, ai titolari dello *status* di protezione sussidiaria.

La mancata loro considerazione è eccepita dalla Commissione europea con riguardo ad altra direttiva - la [2004/83/CE](#) - la quale disciplina contenuti e requisiti della protezione internazionale.

La protezione internazionale è accordata, ai sensi della direttiva, mediante lo *status* di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria.

Lo *status* di rifugiato è riconosciuto al cittadino di uno Stato terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza ad un determinato gruppo sociale, si trovi fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non possa o, a causa di tale timore, non voglia avvalersi della protezione di quel Paese, oppure apolide nelle medesime

condizioni (il quale non si trovi escluso dal riconoscimento, secondo alcune fattispecie previste dalla direttiva).

Alla protezione sussidiaria è ammesso (purché non esclusi da essa, per criminosità di condotta) il cittadino di uno Stato terzo o l'apolide che non posseggano i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistano fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, i quali non possano o a causa di tale rischio non vogliano, avvalersi della protezione di quel Paese. Il grave danno paventato è la condanna a morte o all'esecuzione; la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ai sensi dell'articolo 26 della citata direttiva, gli Stati membri dell'Unione autorizzano i beneficiari della protezione internazionale ad esercitare un'attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione, non appena sia stato loro riconosciuto lo *status* di rifugiato o la titolarità della protezione sussidiaria (in questo secondo caso, può essere tenuta in considerazione la situazione esistente sul mercato del lavoro dello Stato membro, eventualmente anche per stabilire un ordine di precedenza per l'accesso all'occupazione per un periodo di tempo limitato da determinare conformemente alla normativa nazionale).

Il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (*Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta*) ha recepito all'[articolo 25](#) la parità di trattamento (rispetto ai cittadini dell'Unione) solo dei rifugiati, riguardo all'accesso a posti delle pubbliche amministrazioni.

I titolari di protezione sussidiaria sono così esclusi (in quanto non ricompresi) dal dettato della disposizione, dall'accesso al pubblico impiego.

La novella recata dal comma 2 in commento pone fine a tale esclusione.

I titolari di protezione sussidiaria possono così accedere a posti di lavoro delle pubbliche amministrazioni, alle medesime condizioni dei rifugiati (e dei cittadini dell'Unione), senza ulteriore limitazione (né considerazione, facoltizzata dalla direttiva, della situazione esistente sul mercato del lavoro).

La lettera *b*) del comma 1 in commento mira, per ragioni di coordinamento di sistema normativo, a far confluire tali estensioni dell'accesso al pubblico impiego (a cittadini di Stati terzi non familiari di cittadino dell'Unione, soggiornanti di lungo periodo o rifugiati o titolari di protezione sussidiaria) entro l'articolo 38 (*che conseguentemente, può rilevarsi con annotazione di drafting, dovrebbe mutare l'attuale intestazione: "Accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea"*) del citato decreto legislativo n. 165 del 2001.

Articolo 9

(Modifiche al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relative alla tassazione di aeromobili. Caso Eu Pilot 3192/12/TAXU)

1. Il comma 14-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

«14-*bis*. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi. L'imposta è

dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi è superato. Superato tale limite, se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a quelli indicati nel comma 14».

L'**articolo 9** modifica la disciplina concernente il trattamento fiscale applicabile agli aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale tenuto dall'ENAC, prevedendo l'estensione del periodo di permanenza nel territorio italiano necessario ai fini dell'imposizione ad un tempo non inferiore ai 6 mesi.

Più in dettaglio, l'**articolo 9** novella il comma 14-*bis* dell'[articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201](#)¹⁵, concernente la tassazione di aeromobili privati e specificamente l'applicazione dell'imposta agli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'Ente nazionale aviazione civile (ENAC), la cui permanenza nel territorio italiano si protragga per una durata - anche non continuativa - superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi.

Si ricorda che con il comma 11 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 201 del 2011 è stata istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, indicati all'articolo 744 cod.nav., immatricolati nel registro aeronautico nazionale.

Il successivo comma 14-*bis* (come modificato dall'articolo 3-*sexies*, comma 1, lett. c), del [decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16](#)¹⁶) ha quindi stabilito che l'applicazione

¹⁵ *Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.*

¹⁶ *Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.*

dell'imposta riguardi anche gli aeromobili non immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale tenuto dall'ENAC, la cui sosta nel territorio italiano si protragga oltre 45 giorni in via continuativa¹⁷, indicando per essi una particolare disciplina:

- non si considerano i periodi di sosta dell'aeromobile presso i manutentori nazionali che effettuano operazioni di manutenzione sull'aeromobile medesimo risultanti dai registri tecnici del manutentore;
- valgono le esenzioni stabilite nel comma 14¹⁸;
- l'esenzione è estesa agli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari.

L'imposta deve essere corrisposta prima che il velivolo rientri nel territorio estero.

Se la sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore all'anno, l'imposta è dovuta in misura pari a un dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11¹⁹ per ciascun mese a partire da quello dell'arrivo fino a quello di partenza dal territorio italiano.

Per effetto della disposizione in esame pertanto il periodo di sosta nel territorio italiano che dà luogo all'applicazione dell'imposta si estende sino ad un tempo anche non continuativo superiore a sei mesi nell'arco di dodici mesi (anziché ad un tempo di oltre 45 giorni in via continuativa come previsto dalla norma vigente).

Come evidenziato dalla Relazione governativa, l'estensione del periodo di permanenza sul territorio italiano ad almeno 6 mesi è diretto ad evitare il contrasto con

¹⁷ Si ricorda che il testo originario del comma 14-*bis* prevedeva l'esenzione qualora la sosta non avesse superato le 48 ore.

¹⁸ Il comma 14 esenta dall'imposta le seguenti fattispecie:

- a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati;
- b) gli aeromobili di proprietà o in esercizio dei licenziatari dei servizi di linea e non di linea, nonché del lavoro aereo, di cui alla parte seconda, libro primo, titolo VI, capi I, II e III, del codice della navigazione;
- c) gli aeromobili di proprietà o in esercizio delle organizzazioni registrate (OR) o delle scuole di addestramento (FTO) e dei centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
- d) gli aeromobili di proprietà o in esercizio all'Aero club d'Italia, agli Aero club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
- e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
- f) gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o all'aviosoccorso;
- g) gli aeromobili storici;
- h) gli aeromobili di costruzione amatoriale;
- i) gli apparecchi per il volo da diporto o sportivo.

¹⁹ Il comma 11 fissa l'imposta nelle seguenti misure annuali:

- a) aeroplani con peso massimo al decollo:
 - 1) fino a 1.000 kg: euro 0,75 al kg;
 - 2) fino a 2.000 kg: euro 1,25 al kg;
 - 3) fino a 4.000 kg: euro 4,00 al kg;
 - 4) fino a 6.000 kg: euro 5,00 al kg;
 - 5) fino a 8.000 kg: euro 6,65 al kg;
 - 6) fino a 10.000 kg: euro 7,10 al kg;
 - 7) oltre 10.000 kg: euro 7,60 al kg;
- b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari a quella stabilita per gli aeroplani di corrispondente peso maggiorata del 50 per cento;
- c) alianti, motoalianti e aerostati: euro 450.

le previsioni comunitarie della direttiva 83/182/CEE²⁰ del Consiglio Europeo, del 28 marzo 1983, così come segnalato dalla richiesta di informazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura EU Pilot 3192/12/TAXU.

Secondo la Commissione, la formulazione del comma 14-*bis* citato violerebbe in particolare l'articolo 3 della direttiva, laddove viene concessa una franchigia dalle imposte e tasse sui consumi, per una durata continua o non continua non superiore a sei mesi per ogni periodo di dodici mesi, all'atto dell'importazione temporanea, a determinate condizioni, tra gli altri, degli aerei da turismo.

Pertanto, al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione, con la norma in esame viene elevato il presupposto impositivo a sei mesi prescrivendo l'applicazione dell'imposta solo al superamento di detto limite.

Viene peraltro specificato che:

- l'imposta è dovuta a partire dal mese in cui il limite di sei mesi viene superato;
- superato tale limite, (se la sosta si protrae per un periodo inferiore all'anno) l'imposta è pari ad un dodicesimo di quanto stabilito al comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal territorio italiano.

Analogamente a quanto già previsto dalla vigente formulazione della norma si prevede infine che:

- l'imposta va corrisposta prima del rientro del velivolo nel territorio estero;
- l'imposta non è dovuta dagli aeromobili di Stati esteri, compresi quelli militari, e da quelli indicati nel comma 14.

²⁰ *Direttiva 83/182/CEE del Consiglio del 28 marzo 1983 relativa alle franchigie fiscali applicabili all'interno della Comunità in materia d'importazione temporanea di taluni mezzi di trasporto.*

Articolo 10

(Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU)

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - *(Trasferimenti attraverso intermediari)*. -- 1. Gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle entrate con modalità e termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo provvedimento, la trasmissione può essere limitata per

specifiche categorie di operazioni o causali»;

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - *(Trasferimenti attraverso non residenti)*. -- 1. Al fine di garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all'estero, l'unità speciale costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del Comandante generale della Guardia di finanza o autorità dallo stesso delegata:

a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati secondo quanto

previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u*), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti le modalità e i termini relativi alle richieste di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), al fine di assicurare il necessario coordinamento e di evitare duplicazioni»;

c) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività*). -- 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresì tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *u*), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota

del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere *c*), *d*) ed *h*), del citato articolo 44. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.

3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.

4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, è stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonché, annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare»;

d) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (*Sanzioni*). -- 1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258»;

e) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (*Tassazione presuntiva*). -- 1. Per i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le

attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi. La prova delle predette condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle imposte».

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649, al primo periodo, le parole: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi» sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».

L'articolo 10 al comma 1, con una serie di novelle al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, interviene sulla disciplina nazionale in materia di monitoraggio fiscale. In particolare con la **lettera a)** si introducono obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento; la **lettera b)** interviene in materia di trasferimenti attraverso non residenti al fine di consentire all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza di richiedere agli intermediari dati e notizie relative ad operazioni finanziarie con l'estero, da chiunque poste in essere; la

lettera c) prevede obblighi informativi per persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia; la **lettera d)** prevede una sanzione pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata per la violazione degli obblighi di trasmissione di informazioni all'Agenzia delle entrate; la **lettera e)** interviene in materia di tassazione presuntiva prevedendo che gli investimenti esteri, trasferiti o costituiti all'estero senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

Il **comma 2** novella invece l'articolo 8 del decreto-legge n. 512 del 1983, stabilendo che la ritenuta alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi (anziché da quelli che intervengono nel pagamento degli stessi).

Più in dettaglio, il **comma 1** sostituisce integralmente gli articoli 1, 2, 4, 5 e 6 del [decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#)²¹, in tema di monitoraggio fiscale

Tali modifiche, come evidenziato dalla relazione illustrativa, vengono apportate al fine di rendere la normativa nazionale più proporzionale agli obiettivi perseguiti dallo Stato, come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU.

La **lettera a)** del comma 1 in particolare sostituisce l'articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti attraverso intermediari.

Per effetto delle modifiche proposte gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del [decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231](#)²², limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR.

Si ricorda che la citata lettera b) del comma 2 dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 231 del 2007 fa riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata.

²¹ Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

²² Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

Modalità e termini di trasmissione di tali dati all’Agenzia delle entrate saranno stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e messi anche a disposizione della Guardia di finanza con procedure informatiche.

Poiché attualmente alcuni operatori (fra i quali i c.d. *money transfer*) non risultano tenuti agli adempimenti di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990, la disposizione in esame amplia l’ambito applicativo della normativa sul monitoraggio a fini fiscali dei flussi transfrontalieri.

Come evidenziato dalla relazione, verrebbero sottoposte a monitoraggio tutte le operazioni di valore pari o superiore a 15.000 euro (limite stabilito nell’ambito della disciplina antiriciclaggio) anche nel caso di operazioni che appaiono fra loro collegate (le c.d. operazioni frazionate). Attualmente i trasferimenti verso l’estero effettuati tramite intermediari italiani da soggetti non residenti sono disciplinati dal comma 4-*bis* dell’articolo 1 citato, la cui finalità è impedire l’uso come prestanome di soggetti non sottoposti al monitoraggio; il monitoraggio di tali flussi transfrontalieri si differenzia da quello previsto per le operazioni dei soggetti residenti richiedendo "apposite e costose modalità di lavorazione", oltre a prevedere limiti ai trasferimenti difficili da verificare.

La norma in esame consentirebbe pertanto il monitoraggio dei trasferimenti effettuati da soggetti non residenti in modo analogo a quelli effettuati da soggetti italiani, utilizzando gli stessi programmi con notevole snellimento degli adempimenti.

Vi sarebbe inoltre un’unica soglia di 15.000 euro al di sopra della quale gli intermediari sarebbero tenuti agli adempimenti sia ai fini dell’antiriciclaggio (decreto legislativo n. 231 del 2007) che del monitoraggio fiscale (decreto-legge n. 167 del 1990).

La **lettera b)** del comma 1 sostituisce l’articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo ai trasferimenti attraverso non residenti.

In particolare si prevede che l’unità speciale²³ di cui all’articolo 12, comma 3, del [decreto-legge n. 78 del 2009](#)²⁴ e i reparti speciali della Guardia di finanza²⁵ di cui all’articolo 6, comma 2, del [DPR 29 gennaio 1999, n. 34](#)²⁶, per massimizzare l’efficacia dei controlli ai fini fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito trasferimento e detenzione di attività economiche e finanziarie all’estero, possano richiedere:

- agli intermediari di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 167 del 1990 (su cui vedi *supra*), di fornire evidenza delle operazioni di importo pari o

²³ Si tratta dell’unità speciale, costituita dall’Agenzia delle entrate in coordinamento con la Guardia di finanza, per il contrasto della evasione ed elusione internazionale, per l’acquisizione di informazioni utili alla individuazione dei predetti fenomeni illeciti ed il rafforzamento della cooperazione internazionale.

²⁴ *Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini.*

²⁵ Si ricorda che i nuclei speciali della Guardia di finanza sono unità ad alta specializzazione per l’investigazione in determinate materie; si articolano su un numero vario di gruppi, di sezioni ed unità minori, hanno rango variabile e sono costituiti per corrispondere ad autorità istituzionali centrali ovvero quando l’efficacia del controllo richiede un dispositivo unitario

²⁶ *Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 4, della L. 27 dicembre 1997, n. 449.*

superiore a 15.000 euro intercorse con l'estero, anche per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo temporale;

- ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo n. 231 del 2007 (intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziaria, professionisti, revisori contabili e altri soggetti) con riferimento a specifiche operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identità dei titolari effettivi rilevati.

Si rimanda pertanto ad un provvedimento congiunto del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del Comandante Generale della Guardia di finanza per l'individuazione di modalità e termini per effettuare le predette richieste e per il necessario coordinamento.

La relazione evidenzia come la modifica in esame si renderebbe necessaria a seguito della contestazione sollevata dalla Commissione europea, nell'ambito del Caso Eu Pilot 1711/11/TAXU, circa l'utilità del vigente articolo 2 del decreto-legge n. 167 del 1990 (laddove è prevista l'indicazione nella dichiarazione dei redditi dei trasferimenti da o verso l'estero effettuati senza il tramite degli intermediari di cui al comma 1 dell'articolo 1 dello stesso decreto-legge); la norma in esame, facendo venir meno i vigenti contenuti dell'articolo 2, produrrebbe di conseguenza l'eliminazione della Sezione I del Modulo RW della dichiarazione dei redditi, diminuendo gli adempimenti per i contribuenti come richiesto dalla Commissione europea.

La **lettera c)** sostituisce l'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività.

Per effetto delle modifiche introdotte viene anzitutto previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi.

Gli obblighi di dichiarazione vengono altresì estesi ai predetti soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, siano "titolari effettivi" dell'investimento ai sensi della normativa in materia di monitoraggio.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dell'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (articolo 1, comma 2, lettera u), per "titolare effettivo" s'intende:

a) in caso di società:

- 1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene

soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i *trust*, che amministrano e distribuiscono fondi:

1) se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;

2) se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;

3) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.

Per effetto della norma in esame sono tenuti pertanto alla dichiarazione delle attività detenute all'estero sia i detentori "formali" delle stesse, sia i soggetti che possono essere considerati "titolari effettivi" ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

Il nuovo articolo 4 prevede in secondo luogo che i redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria siano in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi secondo le norme vigenti dagli intermediari residenti ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi.

La ritenuta trova altresì applicazione:

- con l'aliquota del 20 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari nonché per i redditi di capitale indicati nelle lettere c), d) ed h), dell'articolo 44 del TUIR (rendite perpetue, compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, interessi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale);
- per i redditi diversi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, sotto forma di ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti, applicata dagli intermediari residenti.

Viene posto altresì l'obbligo in capo al contribuente, qualora gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi, di fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile, in mancanza dei quali la ritenuta (o l'imposta sostitutiva) verrà applicata sull'intero importo messo in pagamento.

Si evidenzia come con la nuova formulazione del testo in esame venga soppresso l'obbligo di indicare nella dichiarazione l'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato le attività

detenute all'estero (attualmente previsto dal comma 2 dell'articolo 4 in commento).

Come riportato dalla relazione, tale soppressione comporterebbe l'eliminazione, nel modulo RW della dichiarazione dei redditi, della Sezione III, con semplificazione degli adempimenti secondo quanto indicato dalla Commissione europea.

Il nuovo articolo 4 conferma in sostanza l'esonero dagli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Si rimanda infine ad un provvedimento direttoriale ai fini dell'individuazione del contenuto della dichiarazione annuale nonché del controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.

La **lettera d)** sostituisce l'articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990, dedicato alle sanzioni.

Si prevede anzitutto che, per la violazione degli obblighi di trasmissione delle informazioni all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1, posti a carico degli intermediari, si applichi la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

Come evidenziato dalla relazione, il testo in esame attenua le sanzioni relative alla violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 167 del 1990, in linea con le indicazioni della Commissione europea.

Si ricorda infatti al riguardo che il testo vigente prevede:

- per la violazione degli obblighi di cui all'articolo 1, posti a carico degli intermediari, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del 25 per cento;
- per la violazione dell'obbligo di dichiarazione, relativo ai trasferimenti diversi da quelli riguardanti investimenti all'estero e attività estere di natura finanziaria, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 25 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati, nonché la confisca di beni di corrispondente valore quando l'ammontare complessivo dei trasferimenti è superiore a 10.000 euro.

La norma in esame prevede inoltre per la violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1 (possesso di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria), la sanzione pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati; si ricorda che il testo vigente prevede una sanzione dal 10 al 50 per cento degli importi, nonché la confisca di beni di valore corrispondente.

Qualora la violazione sia riferita ad investimenti all'estero (ovvero ad attività estere di natura finanziaria) in Paesi a regime fiscale privilegiato, è invece prevista la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento degli importi non dichiarati.

La **lettera e)** sostituisce l'articolo 6 del decreto-legge n. 167 del 1990, in materia di tassazione presuntiva.

Il comma 1 dell'articolo 6 in particolare prevede che gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (a differenza del testo vigente che fa riferimento al tasso ufficiale medio di sconto) vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta.

La presunzione non vale qualora:

- nella dichiarazione venga specificato che si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo d'imposta;
- in sede di dichiarazione dei redditi sia indicato che determinate attività non possono essere produttive di redditi.

La prova di tali condizioni deve essere data dal contribuente entro sessanta giorni dalla notifica della richiesta da parte dell'ufficio delle imposte.

Il comma 2 dell'articolo 6 interviene invece novellando a sua volta l'articolo 5, comma 1, del [decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195](#)²⁷, dedicato alla collaborazione e allo scambio delle informazioni tra le autorità.

L'articolo 5 citato prevede, al comma 1, uno scambio delle informazioni raccolte ai sensi dello stesso decreto con le omologhe autorità di altri Stati membri tra l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Per effetto della norma in esame viene specificato che, per quanto concerne le informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 dello stesso decreto, queste vanno trasmesse in via telematica all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di finanza (con modalità che verranno definite con successivo decreto).

Si ricorda al riguardo che l'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 195 del 2008 prevede, a carico di chiunque entri nel territorio nazionale o ne esca e trasporti denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, l'obbligo di dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane. La disposizione si applica anche a tutti i trasferimenti di denaro contante, da e verso l'estero, effettuati mediante plico postale o equivalente; non si applica invece ai trasferimenti di vaglia postali o cambiari, ovvero di assegni postali,

²⁷ *Modifiche ed integrazioni alla normativa in materia valutaria in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005.*

bancari o circolari, tratti su o emessi da banche o Poste italiane s.p.a. che rechino l'indicazione del nome del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

L'articolo 4 del decreto legislativo n. 195 del 2008 individua invece i poteri di accertamento e di contestazione, in relazione allo stesso decreto, attribuiti ai funzionari dell'Agenzia delle dogane, ai militari della Guardia di finanza, ai militari appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza

Secondo la relazione, la modifica in esame appare opportuna in quanto consentirebbe all'Agenzia delle entrate di conoscere i dati dei trasferimenti al seguito, al fine di poter conoscere in maniera completa i trasferimenti complessivi effettuati, attraverso i vari canali, dai singoli contribuenti al fine di ricostruirne l'effettiva capacità contributiva.

Il **comma 2** dell'articolo 10 in esame reca una novella all'articolo 8 del [decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512](#)²⁸.

Per effetto della modifica apportata, si prevede che per i titoli ed i certificati considerati dallo stesso decreto, emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso, la ritenuta sugli interessi e altri proventi di capitale deve essere effettuata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi.

Il testo vigente prevede invece che la ritenuta sia operata dai soggetti residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi.

²⁸ *Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.*

Articolo 11

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso EU pilot 3452/12/MARKT)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.

2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge 28 dicembre

2001, n. 448, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove anteriore.

L'**articolo 11** abroga la disposizione che consente ai Comuni di ampliare l'oggetto dei contratti di affidamento del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, affidando agli stessi concessionari anche la riscossione di altre entrate comunali senza necessità di indire nuove gare.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in esame abroga la disposizione recata dal comma 2 dell'[articolo 10 della legge n. 448 del 2001](#)²⁹, che consente ai comuni che abbiano in corso di esecuzione rapporti di concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di avvalersi degli stessi concessionari anche per la riscossione di altre entrate comunali e per le relative attività propedeutiche, connesse o complementari.

Essendo richiesta la sola rinegoziazione dei contratti in essere, non è pertanto necessaria l'indizione di una nuova gara.

La Relazione illustrativa evidenzia come la soppressione si renderebbe necessaria a seguito di una specifica richiesta di informazioni da parte della Commissione Europea, nell'ambito del caso Eu pilot 3452/12/MARKT. Secondo la Commissione infatti tale fattispecie di affidamento diretto, non rispettando il principio di libera concorrenza, potrebbe portare a violazioni della normativa europea sui contratti pubblici.

Il **comma 2** si occupa della sorte degli affidamenti già in essere all'entrata in vigore del provvedimento in esame. Precisamente si prevede che i contratti di affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di entrate comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge in commento, effettuati ai sensi

²⁹ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

della norma soppressa dal comma precedente, cessano l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore della legge; resta ferma comunque, se anteriore, la data di scadenza dei contratti.

Secondo quanto riportato dalla Relazione, per gli affidamenti in essere la Commissione si sarebbe infatti mostrata disponibile ad accettare un periodo transitorio ragionevole per consentire agli enti locali di organizzare le necessarie procedure ad evidenza pubblica per gli affidamenti delle attività di riscossione non previste nei contratti originari con le società concessionarie.

Articolo 12

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare. Caso EU pilot 3852/12/EMPL)

1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole: «qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione.»;

b) all'articolo 11, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, può autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2 e 3, nonché consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di navi impiegate in

viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al presente comma possono altresì prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo è imbarcato».

2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre 2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo periodo, perdono efficacia.

L'**articolo 12** concerne alcuni profili della disciplina sull'orario di lavoro relativa alla gente di mare.

La **lettera a)** del **comma 1** chiarisce che, ai fini dell'applicazione della normativa di cui al [D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271](#)³⁰, rientrano nella nozione, ivi posta, di lavoratori marittimi (a bordo di navi o unità mercantili o di navi da pesca) soltanto i soggetti appartenenti alla summenzionata categoria della gente

³⁰ *Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485.*

di mare³¹, con conseguente esclusione della categoria del personale addetto ai servizi dei porti³² (resta fermo che quest'ultimo può rientrare nell'altra nozione a cui fa riferimento il D.Lgs. n. 271, costituita dal "personale adibito a servizi generali e complementari"³³). La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che tale chiarimento è conforme ad un rilievo espresso dalla Commissione europea in una nota del 6 febbraio 2013, relativo, in particolare, all'esigenza di definire meglio l'ambito di applicazione delle norme sull'orario di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 271.

La successiva **lettera b)** novella il comma 7 dell'art. 11 del citato D.Lgs. n. 271, e successive modificazioni. Tale comma concerne le deroghe alle norme³⁴ sui limiti massimi dell'orario di lavoro e sui limiti minimi delle ore di riposo a bordo delle navi per il personale marittimo summenzionato.

Nella versione del comma 7 attualmente vigente, possono essere contemplate deroghe da parte dei contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o (in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali) da parte dei contratti territoriali o aziendali, stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operino a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali.

La novella prevede, invece, che le deroghe possano essere contemplate da qualsiasi tipo di contratto collettivo, ma che, in ogni caso, tali clausole debbano essere autorizzate da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei principii generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Si chiarisce, inoltre, che le clausole contrattuali - connesse necessariamente alle deroghe - relative alla fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o alla concessione di riposi compensativi devono concernere, oltre che i lavoratori marittimi operanti a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, i lavoratori marittimi addetti alla guardia (mentre si espunge il riferimento ai servizi portuali; cfr. *sub* la precedente **lettera a)** del **comma 1**). Si prevede altresì che le deroghe debbano, nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dalle norme sui limiti summenzionati e che le clausole possano prevedere la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo sia imbarcato.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che le modifiche apportate dalla presente novella sono state richieste dalla Commissione europea

³¹ Di cui all'art. 115 del codice della navigazione.

³² Di cui all'art. 116 del codice della navigazione.

³³ Nozione di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del D.Lgs. n. 271.

³⁴ Di cui ai commi 2 e 3 dello stesso art. 11 del D.Lgs. n. 271, e successive modificazioni.

(con le note del 7 settembre 2012³⁵ e del 6 febbraio 2013) - ad eccezione della conferma (esplicita ed aggiuntiva) della possibilità che le clausole prevedano la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di impiego della nave su cui il lavoratore marittimo sia imbarcato -.

Il **comma 2** reca una norma transitoria. Secondo quest'ultima, i contratti collettivi che prevedano deroghe in base alla formulazione attualmente vigente delle norme in oggetto devono essere sottoposti all'autorizzazione ministeriale richiesta dalla novella di cui al precedente **comma 1, lettera b)**, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga richiesta o qualora essa non venga concessa, le deroghe perdono efficacia.

Si ricorda che l'attuale formulazione delle norme in esame è in vigore dal 24 novembre 2010³⁶ (il **comma 2** fa riferimento appunto alle clausole contrattuali stipulate a decorrere da tale data) e che il testo anteriormente vigente³⁷ già prevedeva (analogamente alla novella in oggetto) un regime di autorizzazione ministeriale³⁸.

³⁵ Come ricorda la relazione illustrativa, con la suddetta nota del 7 settembre 2012 è stato aperto il caso EU pilot n. 3852/12/EMPL.

³⁶ In base alla novella di cui all'art. 7, comma 2, della L. 4 novembre 2010, n. 183.

³⁷ Testo formulato dalla novella di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108.

³⁸ Anche in quest'ultima disciplina l'autorizzazione era rilasciata da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 13

(Criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato - Procedura di infrazione 2010/2045)

1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - *(Criteri di computo)*. -- 1. I limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La soglia numerica occupazionale è definita nel rispetto delle norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei medesimi commi è effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.

L'**articolo 13** modifica i criteri di computo dei lavoratori a tempo determinato nell'organico aziendale, ai fini dell'individuazione dell'ambito di applicazione delle norme sull'attività sindacale, di cui al Titolo III della [L. 20 maggio 1970, n. 300](#)³⁹, e successive modificazioni, nonché dell'ambito di applicazione delle norme di cui al [D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25](#) - decreto che ha attuato la "direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori" -.

Nella disciplina fino ad ora vigente, ai fini dell'individuazione delle soglie dimensionali oltre le quali trovano applicazione le norme summenzionate, si escludono dal computo i dipendenti a tempo determinato con contratto di durata pari o inferiore a nove mesi⁴⁰.

Le novelle di cui ai **commi 1 e 2 dell'articolo 13** in esame includono nel computo tutti i dipendenti a tempo determinato, facendo riferimento al numero medio mensile di lavoratori subordinati a termine impiegati negli ultimi due anni (sulla base dell'effettiva durata dei rapporti di lavoro). In fase di prima applicazione, ai sensi del successivo **comma 3**, il computo dei dipendenti è

³⁹ La L. n. 300 del 1970 reca: "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

⁴⁰ Le norme di esclusione sono poste dall'art. 8 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.

effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio precedente tale data.

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che le novelle di cui ai **commi 1 e 2** sono intese a definire le questioni oggetto della procedura d'infrazione 2010/2045; nell'ambito di tale procedura la Commissione europea ha rilevato che le corrispondenti norme comunitarie - clausola 7 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla [direttiva 1999/70/CE](#) del Consiglio, del 28 giugno 1999⁴¹, e art. 2, primo comma, lettera *d*), della [direttiva 2002/14/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002⁴² - non contemplano la possibilità di limitazioni al computo dei dipendenti a tempo determinato. La relazione illustrativa ricorda altresì che, nella predisposizione delle norme di cui al presente **articolo 13**, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha provveduto a consultare le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, in conformità alla clausola 7.2 del citato accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE; quest'ultima clausola dispone che le normative sul computo dei dipendenti a tempo determinato, in sede di calcolo della soglia oltre la quale, ai sensi delle disposizioni nazionali, possono costituirsi gli organi di rappresentanza dei lavoratori nelle imprese previsti dalle normative comunitarie e nazionali, siano "definite dagli Stati membri previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse ai sensi delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali".

⁴¹ *Direttiva del Consiglio relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato.*

⁴² *Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.*

Articolo 14

(Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - Procedura di infrazione 2013/4009)

1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente».

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 15,71 milioni di euro per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede:

a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

L'**articolo 14** estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori.

Tale assegno è stato introdotto dall'[art. 65 della L. 23 dicembre 1998, n. 448](#)⁴³, e successive modificazioni. Esso - originariamente previsto per i soli nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti - è stato esteso ai cittadini di altri Paesi comunitari dall'[art. 80, comma 5, della L. 23 dicembre 2000, n. 388](#)⁴⁴; quest'ultimo comma ha altresì precisato che il beneficio è concesso in favore dei nuclei familiari nei quali siano presenti il richiedente (cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato) e almeno tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo - ferma restando la condizione di determinati limiti massimi di risorse economiche⁴⁵ -. L'istituto, inoltre, è riconosciuto (alle stesse condizioni) anche in favore dei titolari dello *status* di rifugiato e dello *status* di protezione sussidiaria, sulla base dell'[art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251](#)⁴⁶, il quale prevede che tali soggetti abbiano diritto al medesimo trattamento riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e sanitaria⁴⁷.

L'estensione di cui al **comma 1** del presente **articolo 14** concerne i cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea) che siano soggiornanti di lungo periodo⁴⁸ ed i loro familiari, nonché i familiari extracomunitari di cittadini comunitari; resta fermo che i familiari devono essere titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

Si osserva che, nel testo risultante dalla novella, il requisito della residenza è posto formalmente solo con riferimento ai cittadini italiani e dell'Unione europea.

La relazione illustrativa del disegno di legge ricorda che la novella in esame è intesa a risolvere la questione oggetto della procedura di infrazione 2013/4009, con riferimento al principio comunitario della parità di trattamento, nei settori dell'assistenza e protezione sociale, dei cittadini di Paesi terzi soggiornanti di

⁴³ *Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.*

⁴⁴ *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).*

⁴⁵ Limiti di cui al comma 1 del citato art. 65 della L. n. 448.

⁴⁶ *Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta.*

⁴⁷ Lo *status* di rifugiato e lo *status* di protezione sussidiaria sono definiti, rispettivamente, dalle lettere *f)* ed *h)* dell'art. 2, comma 1, del citato D.Lgs. n. 251.

⁴⁸ Riguardo al permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, cfr. l'art. 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

lungo periodo con i cittadini nazionali e comunitari. La relazione illustrativa osserva altresì che la novella, superando la contraria interpretazione amministrativa fin qui seguita, costituisce un coordinamento con le norme generali, adottate in recepimento di direttive comunitarie, di cui all'art. 9, comma 12, lettera c), del testo unico di cui al [D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#)⁴⁹, e successive modificazioni⁵⁰, e all'art. 19, comma 2⁵¹, del [D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30](#)⁵².

Il **comma 2** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione di cui al precedente **comma 1**, riducendo, in determinate misure e (a seconda dei casi) per specifici anni o in via permanente, le seguenti risorse: il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento); il fondo nazionale per le politiche sociali; la quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'IRPEF.

Si osserva che l'alinea del comma 2 valuta l'onere per il 2013 con riferimento al periodo dal 1° luglio al 31 dicembre di tale anno; qualora la legge in esame entri in vigore in data successiva al 1° luglio 2013, non sembrerebbero sussistere, nell'attuale formulazione del presente articolo 14, elementi letterali che indichino una retroattività dell'estensione dell'istituto al 1° luglio 2013.

I **commi da 3 a 5** recano le clausole finanziarie e contabili, ivi comprese quelle relative al monitoraggio degli effetti finanziari e quelle concernenti le misure da adottare nell'ipotesi di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni.

⁴⁹ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

⁵⁰ Secondo la citata lettera c), il titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico, compreso l'accesso alla procedura per l'ottenimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica, salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale".

⁵¹ In base al secondo periodo di tale comma 2, il diritto alla parità di trattamento (nel campo di applicazione del Trattato CE) tra cittadini italiani e cittadini comunitari residenti nel territorio italiano si estende ai familiari di questi ultimi, purché i medesimi familiari (qualora non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro) siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.

⁵² Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Articolo 15

(Sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231)

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Sanzioni amministrative)*. --
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti di cui all'articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento nelle medesime unità produttive, fino all'avvenuto adeguamento delle stesse.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, ad esclusione della lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unità produttiva trovata non conforme.

3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2, anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà ed è disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento da uno a tre mesi per ogni unità produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo di sospensione dell'attività non vanno computati i periodi di vuoto biologico e di vuoto sanitario.

4. L'autorità sanitaria competente, valutata la gravità delle carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni

dettate ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), può sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale sospensione è automaticamente revocata in caso di ripetizione della violazione e non può essere concessa in caso di recidiva.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e al divieto di esercizio dell'attività di allevamento fino all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma 7.

6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio dell'attività di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione dell'esercizio dell'attività di allevamento di cui al comma 3 è soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla revoca, se ne è in possesso, della registrazione di cui all'articolo 4, nonché al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

L'**articolo 15** opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento - disciplina di cui al [D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267](#)⁵³ -.

La novella: eleva i limiti minimi e massimi di alcune sanzioni amministrative pecuniarie; introduce il divieto di esercizio dell'attività di allevamento per le unità produttive in cui siano impiegate alcune tipologie di gabbia (**capoverso 1**); estende le ipotesi della sanzione della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività di allevamento, prevista per alcuni casi di recidiva, sopprimendo l'esclusione della sospensione per i casi di recidiva con pagamento in forma ridotta della sanzione⁵⁴ (**capoverso 3**); introduce sanzioni penali e ulteriori sanzioni e misure (**capoverso 6**) per la violazione dei divieti di esercizio o delle sospensioni di esercizio, deliberati ai sensi delle altre norme sanzionatorie.

*Si rileva che, nella presente novella, la rubrica dell'articolo 7 del citato D.Lgs. n. 267 fa riferimento soltanto alle sanzioni amministrative - e non anche alle sanzioni penali di cui al **capoverso 6**, che pur conseguono alle sanzioni amministrative.*

La relazione illustrativa del disegno di legge osserva che la novella di cui al presente **articolo 15** è intesa a risolvere la procedura di infrazione 2011/2231.

⁵³ *Attuazione della direttiva 1999/74/CE e della direttiva 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento.*

⁵⁴ In via generale, il pagamento in forma ridotta delle sanzioni amministrative pecuniarie è disciplinato dall'art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (cfr. altresì l'art. 8-bis, quinto comma, della stessa L. n. 689).

Articolo 16

(Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi)

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento n. 528».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e le relative modalità

di versamento. Le tariffe sono determinate in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate ogni tre anni.

4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n. 528.

5. Con decreto del Ministro della salute è disciplinato l'iter procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi da parte dell'autorità competente previsti dal regolamento n. 528.

L'**articolo 16** reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del [regolamento n. 528/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, "relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi".

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 16** specificano che l'autorità competente per la disciplina in oggetto, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute. I **commi da 3 a 5** demandano a decreti ministeriali la definizione: delle tariffe in materia - in base al principio di copertura del costo effettivo del servizio -, con aggiornamento ogni tre anni; delle modalità di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul mercato; delle procedure ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi (rilasciati dal Ministero della salute) previsti dal citato regolamento n. 528/2012.

La relazione illustrativa osserva che le norme di cui al presente **articolo 16** si rendono necessarie, in quanto, con decorrenza dal 1° settembre 2013, è abrogata - da parte dello stesso regolamento n. 528/2012 - la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, "relativa all'immissione sul mercato dei biocidi", e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dal [D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174](#)⁵⁵.

⁵⁵ Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.

Articolo 17

(Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici)

1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato «regolamento n. 1223».

2. Il Ministero della salute è designato quale «autorità competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.

3. Il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano spettano compiti di indirizzo e

coordinamento delle attività territoriali delle aziende sanitarie locali, nonché l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.

6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n. 1223.

L'**articolo 17** reca alcune norme, intese a garantire l'applicabilità del [regolamento n. 1223/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici.

I **commi 1 e 2** dell'**articolo 17** specificano che l'autorità competente per la disciplina in oggetto, nonché quella preposta ai relativi adempimenti, è il Ministero della salute.

Ai sensi del **comma 3**, il Ministero della salute è l'autorità centrale dello Stato a cui spettano, in materia: i compiti di indirizzo generale e coordinamento in materia di cosmetici; l'elaborazione e l'adozione dei piani pluriennali di controllo; la supervisione e il controllo sulle attività degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie locali.

Il **comma 4** specifica che alle regioni e alle province autonome spettano, in materia: i compiti di indirizzo e coordinamento delle attività territoriali delle

aziende sanitarie locali; l'elaborazione e l'adozione dei piani regionali di controllo.

I **commi 5 e 6** demandano a decreti ministeriali la definizione: delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione; delle disposizioni attuative inerenti agli adempimenti ed alle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare (ai fini dell'attività di vigilanza e sorveglianza in materia).

La relazione illustrativa osserva che le norme di cui al presente **articolo 17** si rendono necessarie, in quanto, con decorrenza dall'11 luglio 2013, è abrogata - da parte dello stesso regolamento n. 1223/2009 - la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, "concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici", e, di conseguenza, non potrà trovare più applicazione la normativa nazionale di recepimento di quest'ultima, posta dalla [L. 11 ottobre 1986, n. 713](#)⁵⁶.

⁵⁶ *Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita dei cosmetici.*

Articolo 18

(Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non è necessaria quando, con riferimento alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».

Il **comma 1** novella il decreto legislativo n. 109 del 1992 allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

L'articolo in commento modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, che reca la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, di attuazione delle direttive comunitarie 89/395/CEE⁵⁷, abrogata e sostituita dalla direttiva 2000/13/CE⁵⁸, e 89/396/CEE⁵⁹.

In merito va richiamato in particolare l'art. 6, par. 10 della direttiva 2000/13/CE che dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III-bis devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato.

Il decreto n. 109 del 1992 dispone con l'articolo 3 che i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore debbano riportare, fra le altre indicazioni, l'elenco degli ingredienti di cui all'articolo 5.

Il comma 2-bis di tale articolo 5 richiede - in ordine agli ingredienti elencati nell'Allegato 2, sezione III (che elenca gli allergeni alimentari suddivisi in 14 categorie, ricalcando l'allegato III bis della direttiva 2000/13), o derivati da un ingrediente

⁵⁷ Dir. 14-06-1989, n. 89/395/CEE che modifica la direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità.

⁵⁸ L'adeguamento delle disposizioni interne alla direttiva n. 13 è stato disposto con il D.lgs. 23 giugno 2003, n. 181, che ha introdotto le necessarie modifiche nella forma di novelle al precedente decreto n. 109.

⁵⁹ Dir. 14 giugno 1989, n. 89/396/CEE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Il provvedimento è stato abrogato e sostituito dalla Dir. 13 dicembre 2011, n. 2011/91/UE di mera codificazione.

elencato in tale sezione, presenti anche se in forma modificata - che essi siano indicati nell'elenco degli ingredienti soltanto se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

L'articolo 7 dello stesso decreto n. 109 specifica i casi in cui si sia esentati dall'obbligo di indicare gli ingredienti, aggiungendo tuttavia che le esenzioni non si applicano agli allergeni indicati all'allegato 2, sezione III: ciò con il comma 2-*bis*, che non prevede eccezioni.

Il combinato disposto dei citati articoli 5, comma 2-*bis* e 7, comma 2-*bis*, secondo la Commissione dell'Unione europea dava luogo all'insufficiente chiarezza delle disposizioni di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano, di cui al D.Lgs. 109 del 27 gennaio 1992, con specifico riferimento alle previsioni di cui relative all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta.

Ad avviso della Commissione, le due disposizioni si sarebbero potute interpretare, in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 10 della direttiva, nel senso che l'obbligo di menzionare le sostanze allergeniche in etichetta sarebbe stato assoluto, anche quando il nome coincidesse con la denominazione di vendita, in relazione ai prodotti esentabili dalla menzione degli ingredienti in etichetta (burro, formaggi, ecc.). Ne derivò una procedura – aperta con una lettera di messa in mora il 20 novembre 2009 – con cui la Commissione europea contestava all'Italia la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE.

Ai fini di chiarire l'interpretazione - in senso conforme alla direttiva - delle disposizioni nazionali contestate dalla Commissione europea, fu adottata la circolare 22 luglio 2010, n. 5107 del MISE, pubblicata sulla G.U. n. 175 del 29 luglio 2010. La circolare precisò che l'art. 7, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 109/1992 deve essere interpretato secondo la regola generale fissata dall'art. 5, comma 2-*bis* del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli allergeni utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata, devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti solo se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

In effetti, la procedura di infrazione n. 2009/4583 - che l'articolo in esame, secondo quanto indicato nella rubrica e nella relazione illustrativa, è inteso a risolvere - è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011: *quindi, presumibilmente, alla luce della richiamata circolare 22 luglio 2010, n. 5107.*

Ciò nondimeno, la disposizione di cui al comma in esame sembra intesa, per ragioni di certezza del diritto, a codificare nel nuovo comma 2-*ter* dell'art. 7 del decreto legislativo n. 109/1992 la regola già enunciata in via interpretativa dalla richiamata circolare. Pertanto il comma 3-*bis* – introdotto dalla disposizione in commento – aggiunge che l'indicazione dell'allergene non è richiesta quando la “denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato”, rendendo in tal modo coerenti le disposizioni recate dall'articolo 7 con quelle di cui all'articolo 5 dello stesso decreto n. 109.

La modifica è pertanto diretta ad evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari, obbligo che viene confermato esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito.

Articolo 19

(Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. Procedura di infrazione 2011/2217)

1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Cooperazione)*. -- 1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora

con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1».

L'articolo 19 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo [116/2008](#)⁶⁰ che attua la [direttiva 2006/7/CE](#) relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, il principio di collaborazione già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome.

Il nuovo testo prevede che se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il decreto legislativo 116/2008, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.

Con il citato decreto legislativo 116/2008 è stata recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, che ha sostituito la precedente direttiva 76/160/CEE (recepita in Italia con il D.P.R. 8 giugno 1982, n. 470). Si fissano due parametri di analisi (enterococchi intestinali ed escherischia coli) per sorvegliare e valutare la qualità delle acque di balneazione identificate nonché per classificarle in base alla qualità. Possono essere eventualmente presi in considerazione altri parametri, come la presenza di cianobatteri o di microalghe.

⁶⁰ Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 “Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE”.

Con la procedura di infrazione la Commissione europea ha rilevato un profilo di non conformità tra l'articolo 13 del decreto-legislativo 116/2008 e l'articolo 10 della direttiva, il quale prevede, in caso di impatto transfrontaliero del bacino idrografico sulla qualità delle acque di balneazione, una collaborazione tra Stati membri, anche mediante scambio di informazioni ed azioni comuni, atta a rimuovere gli ostacoli alla balneazione e a fornire adeguate informazioni ai bagnanti.

Nella pagina seguente si trova il testo a fronte tra la normativa vigente e quella proposta.

Comma 1

Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116	
<i>Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione</i>	
Articolo 13	
<i>Cooperazione per le acque interregionali</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, queste collaborano, nel modo più opportuno, per attuare il presente decreto, anche tramite l'opportuno scambio di informazioni ed un'azione comune per limitare tale impatto.	1. Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo più opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.
	2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualità delle acque di balneazione che coinvolge più regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1.

Articolo 20

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 in materia di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di infrazione 2012/2054)

1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;

b) all'articolo 6, comma 2:

1) l'alinea è sostituito dal seguente: «Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:»;

2) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi»;

3) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se opportuno»;

c) all'articolo 6, comma 3:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;

2) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato»;

d) all'articolo 9, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli *habitat* naturali e della flora e della fauna selvatica»;

e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».

L'articolo 20 reca novelle al decreto legislativo [49/2010](#)⁶¹ che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni recependo la direttiva 2007/60/CE. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.

⁶¹ Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”.

Si ricorda che il decreto legislativo ha attribuito alle autorità di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo 152/2006 (cd. Codice ambientale) la competenza per la valutazione preliminare del rischio di alluvioni (art. 4), l'individuazione delle zone a rischio potenziale di alluvioni (art. 5), la predisposizione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6). Si prevede, inoltre, la predisposizione, da parte della autorità di bacino distrettuali, di appositi piani di gestione del rischio di alluvione coordinati a livello di distretto idrografico, che è l'unità territoriale di riferimento per la gestione del rischio di alluvioni. Le regioni, in coordinamento tra di loro e in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile, sono competenti in relazione al sistema di allertamento.

Il comma 1, lettera a) (si veda il testo a fronte in allegato alla presente scheda) novella l'articolo 2, comma 1, lettera a) recante la definizione di alluvione quale:

- allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua;
- ciò include:
 - le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale;
 - le inondazioni marine delle zone costiere;
- con esclusione degli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici.

La novella riguarda l'esclusione degli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici che viene riformulata con riferimento ai soli allagamenti causati da impianti fognari, la sola fattispecie di esclusione prevista dall'articolo 2, punto 1), della direttiva 2007/60/CE.

Il comma 1, lettera b) reca novelle all'articolo 6, comma 2.

Il comma 1, lettera b) numero 1 sostituisce l'alinea che indica il contenuto delle mappe della pericolosità da alluvione:

- la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni;
- evidenziando le aree in cui possono verificarsi:
 - fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati;
 - colate detritiche.

Il nuovo testo individua il contenuto delle mappe nella sola perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni.

Il comma 1, lettera b) numero 2 sostituisce lo “scenario” dell’alluvione possibile, indicato alla lettera a), dell’articolo 6, comma 2:

- alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità).

Il nuovo scenario è: scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi.

Il comma 1, lettera b) numero 3 novella lo “scenario” dell’alluvione di cui alla lettera c):

- alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).

L’indicazione di tale scenario viene reso facoltativo, con l’aggiunta delle parole “se opportuno”.

Il comma 1, lettera c) novella l’articolo 6, comma 3, che individua gli elementi da indicare in ogni scenario di cui all’articolo 6, comma 2.

Il comma 1, lettera c) numero 1) sostituisce l’articolo 6, comma 3, lettera a) la quale impone l’indicazione dell’elemento “estensione dell’inondazione”, integrandola con l’indicazione della portata della piena.

Il comma 1, lettera c) numero 2) sostituisce la lettera c) che richiede l’indicazione delle caratteristiche del deflusso (velocità e portata), rendendolo facoltativo, poiché richiede, se opportuno, l’indicazione della velocità del flusso o flusso d’acqua considerato (*rectius velocità del flusso o deflusso d’acqua considerato*).

Il comma 1, lettera d) inserisce un nuovo comma 1-*bis* dopo il comma 1, dell’articolo 9 che reca disposizioni di coordinamento con le norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, contenute nel decreto legislativo 152/2006⁶², prevedendo che le autorità di bacino attuano il decreto legislativo 49/2010 al fine di migliorare l’efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali.

Il nuovo comma 1-*bis* prescrive che i Piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 49/2010 sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 152/2006, qualora:

- definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla Parte II del decreto legislativo 152/2006;
- possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti:

⁶² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

- designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici
- classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica.

L'allegato II individua i progetti di competenza statale, il III i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'allegato IV i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 1, lettera e) novella l'Allegato I previsto dall'articolo 7, del decreto legislativo 49/2010, per l'individuazione degli elementi per la gestione del rischio alluvioni; in particolare la parte B dell'allegato individua gli elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni e contiene un riferimento all'articolo 13 del decreto legislativo, mentre è l'articolo 12 che rinvia alla suddetta parte B.

Nelle pagine seguenti si trova il testo a fronte tra la normativa vigente e quella proposta.

Comma 1, lett. a)

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni</i>	
Articolo 2 <i>Definizioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
1. Ai fini del presente decreto, oltre alle definizioni di fiume, di bacino idrografico, di sottobacino e di distretto idrografico di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applicano le seguenti definizioni:	1. <i>Identico:</i>
a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti non direttamente imputabili ad eventi meteorologici;	a) alluvione: l'allagamento temporaneo, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, di aree che abitualmente non sono coperte d'acqua. Ciò include le inondazioni causate da laghi, fiumi, torrenti, eventualmente reti di drenaggio artificiale, ogni altro corpo idrico superficiale anche a regime temporaneo, naturale o artificiale, le inondazioni marine delle zone costiere ed esclude gli allagamenti causati da impianti fognari ;
b) pericolosità da alluvione: la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area;	b) <i>identica</i> ;
c) rischio di alluvioni: la combinazione della probabilità di accadimento di un evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali derivanti da tale evento.	c) <i>identica</i> .

Comma 1, lett. b) e c)

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Articolo 6	
<i>Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, a livello di distretto idrografico di cui all'articolo 64 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, entro il 22 giugno 2013, mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni per le zone individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, in scala preferibilmente non inferiore a 1:10.000 ed, in ogni caso, non inferiore a 1:25.000, fatti salvi gli strumenti già predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione delle norme previgenti, nonché del decreto legislativo n. 152 del 2006</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>
<p>2. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono, evidenziando le aree in cui possono verificarsi fenomeni alluvionali con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche, la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:</p>	<p>2. Le mappe di pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:</p>
<p>a) alluvioni rare di estrema intensità: tempo di ritorno fino a 500 anni dall'evento (bassa probabilità);</p>	<p>a) scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;</p>
<p>b) alluvioni poco frequenti: tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (media probabilità);</p>	<p>b) <i>identica;</i></p>

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Articolo 6	
<i>Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità).	c) alluvioni frequenti: tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (elevata probabilità), se opportuno.
3. Per ogni scenario di cui al comma 2 vanno indicati almeno i seguenti elementi:	3. <i>Identico.</i>
a) estensione dell'inondazione;	a) estensione dell'inondazione e portata della piena;
b) altezza idrica o livello;	b) <i>identica;</i>
c) caratteristiche del deflusso (velocità e portata).	c) se opportuno, velocità del flusso o flusso d'acqua considerato.
4. Per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione e per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, le mappe di cui al comma 2 possono fare riferimento solo agli scenari di cui al comma 2, lettera a).	4. <i>Identico.</i>
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni, nell'ambito degli scenari di cui al comma 2 e prevedono le 4 classi di rischio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1999, espresse in termini di: a) numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati; b) infrastrutture e strutture strategiche (autostrade, ferrovie, ospedali, scuole, etc.);	5. <i>Identico.</i>

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Articolo 6	
<i>Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>c) beni ambientali, storici e culturali di rilevante interesse presenti nell'area potenzialmente interessata;</p> <p>d) distribuzione e tipologia delle attività economiche insistenti sull'area potenzialmente interessata;</p> <p>e) impianti di cui all'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate all'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>f) altre informazioni considerate utili dalle autorità di bacino distrettuali, come le aree soggette ad alluvioni con elevato volume di trasporto solido e colate detritiche o informazioni su fonti rilevanti di inquinamento.</p>	
<p>6. L'elaborazione delle mappe di cui al comma 1 per le zone di cui all'articolo 5, comma 1, condivise con altri Stati membri della Comunità europea è effettuata previo scambio preliminare di informazioni tra le autorità competenti interessate.</p>	<p>6. <i>Identico.</i></p>
<p>7. Le mappe della pericolosità da alluvione, e le mappe del rischio di alluvioni di cui al comma 1 non sono predisposte qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'articolo 11, comma 2.</p>	<p>7. <i>Identico.</i></p>

Comma 1, lett. d)

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Articolo 9	
<i>Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>1. Le autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006.</p>	<p><i>1. Identico.</i></p>
	<p>1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte II dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli <i>habitat</i> naturali e della flora e della fauna selvatica.</p>

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Articolo 9	
<i>Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), nonché le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti.</p>	<p>2. <i>Identico.</i></p>
<p>3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che:</p> <p>a) le prime mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni di cui all'articolo 6 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'articolo 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'articolo 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006;</p> <p>b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'articolo 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi;</p> <p>c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'articolo 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti</p>	<p>3. <i>Identico.</i></p>

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 <i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Articolo 9 <i>Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni</i>	
Testo vigente	Testo modificato
interessati prevista all'articolo 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.	

Comma 1, lett. e)

Decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49	
<i>Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi da alluvioni</i>	
Allegato I	
Testo vigente	Testo modificato
(...)	(...)
<p>Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 13; 2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2; 3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere; 4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni. 	<p>Parte B - Elementi che devono figurare nei successivi aggiornamenti dei piani di gestione del rischio di alluvioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. eventuali modifiche o aggiornamenti apportati dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione, del rischio di alluvioni, compresa una sintesi dei riesami svolti a norma dell'articolo 12; 2. valutazione dei progressi realizzati per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2; 3. descrizione motivata delle eventuali misure previste nella versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni, che erano state programmate e non sono state poste in essere; 4. descrizione di eventuali misure supplementari adottate dopo la pubblicazione della versione precedente del piano di gestione del rischio di alluvioni.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di infrazione 2011/2006)

1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite dalle seguenti: «e 6»;

c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

d) all'articolo 5, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa vigente l'operatore può allegare integralmente o in parte detti piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;

e) all'articolo 6, comma 10, dopo le parole: «fornendo al medesimo le informazioni pertinenti» sono inserite le seguenti: «, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo decisionale e sull'autorità competente alla quale presentare osservazioni e quesiti.»;

f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;

g) all'articolo 8, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo 7, comma 5,

contestualmente all'avvio del relativo procedimento, comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale di un annuncio contenente:

a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della localizzazione della struttura di deposito e del nominativo dell'operatore;

b) informazioni dettagliate sull'autorità competente responsabile del procedimento e sugli uffici dove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonché i termini per la presentazione delle stesse;

c) se applicabile, informazioni sulla necessità di una consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;

d) la natura delle eventuali decisioni;

e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la divulgazione»;

h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. L'autorità competente mette a disposizione del pubblico interessato anche i principali rapporti e pareri

trasmessi all'autorità competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonché altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte dell'operatore.

l-ter. Le forme di pubblicità di cui al comma 1 tengono luogo delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni»;

i) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta osservazioni all'autorità competente fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*»;

l) all'articolo 10, comma 1, lettera *a*), le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;

m) all'articolo 10, comma 1, lettera *c*), le parole: «commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;

n) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorità competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali la stessa si avvale, con oneri a carico

dell'operatore»;

o) all'articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorità competente può assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di responsabilità civile del detentore dei rifiuti»;

p) all'articolo 13, comma 1, lettera *a*), dopo le parole: «valutare la probabilità che si produca percolato dai rifiuti di estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;

q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 15»;

r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» è sostituita dalle seguenti: «a intervalli periodici in seguito, compresa la fase successiva alla chiusura» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione».

L'**articolo 21** novella il [decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#),⁶³ attraverso alcune modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave.

Si segnala che la disposizione era già contenuta all'art. 40 del disegno di legge comunitaria 2010 (A.C. 4059-A) ed era stata soppressa nel corso

⁶³ Decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, *Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE.*

dell'esame in Assemblea alla Camera, e nell'articolo 11 del disegno di legge comunitaria 2011 (A.S. n. 3129).

Si ricorda che il decreto legislativo n. 117 del 2008, in attuazione della delega recata dall'art. 1, comma 1, della legge comunitaria 2006⁶⁴, stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive.

Alcune modifiche recate dall'unico **comma 1** hanno carattere puramente formale. Esse correggono un errato riferimento al comma 3 dell'art. 11: la direttiva infatti si riferisce al paragrafo 3 dell'art. 11, ma nel testo del decreto il comma che reca la corrispondente disposizione non è il comma 3 bensì il comma 6.

La **lettera d)** del medesimo comma 1 modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto n. 117 richiamato. L'articolo 5 reca disposizioni relative ai piani di gestione dei rifiuti di estrazione che l'operatore incaricato è tenuto a predisporre prevedendone i contenuti necessari. Il comma 5 oggetto della modifica prevede, poi, che tale piano venga presentato come sezione del piano globale di estrazione. Con la modifica qui proposta si stabilisce che, qualora le informazioni siano presenti in altri piani precedentemente predisposti, l'operatore può allegare al piano generale di gestione detti piani, integralmente o in estratto.

La **lettera e)**, modificando l'articolo 6, comma 10, del decreto n. 117, stabilisce che il piano di emergenza previsto in caso di incidente debba fornire anche le informazioni relative al diritto di partecipare al processo decisionale ad esso relativo, nonché l'indicazione dell'autorità competente alla quale inviare osservazioni e quesiti.

Le **lettere g), h)** ed **i)** riscrivono i primi due commi dell'art. 8 che vengono resi più aderenti al testo del corrispondente articolo della direttiva. Viene, in particolare, introdotta una nuova e più dettagliata disciplina relativa alla partecipazione del pubblico al procedimento autorizzatorio relativo ai depositi dei rifiuti di estrazione, prevedendo adeguate forme di pubblicità.

Il nuovo testo qui proposto dell'articolo 8, comma 1, stabilisce, quindi, con maggior dettaglio rispetto al testo vigente, i contenuti dell'informativa da pubblicarsi, a cura e spese dell'operatore autorizzato alla gestione dei rifiuti da estrazione, sui principali quotidiani a diffusione regionale e provinciale. L'informativa dovrà contenere: la domanda di autorizzazione contenente il nominativo dell'operatore e la localizzazione della struttura di deposito dei rifiuti; informazioni sull'autorità responsabile del

⁶⁴ Legge 6 febbraio 2007, n. 13.

procedimento, nonché degli uffici ove prendere visione della documentazione e proporre le proprie osservazioni, oltre alla specificazione delle modalità di presentazione delle stesse; laddove prevista, la necessità di una consultazione tra Stati membri della UE prima della decisione su una domanda di autorizzazione; la natura delle decisioni e l'indicazione di date e luoghi ove verranno depositate le informazioni e i relativi mezzi di divulgazione. Il nuovo comma 1-bis prevede che debbano essere messi a disposizione del pubblico i principali rapporti e pareri e altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione. Il nuovo comma 1-ter prevede che le suddette informazioni tengono luogo delle informazioni previste dalle norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla legge [7 agosto 1990, n. 241](#)⁶⁵, articoli 7 e 8 (in tema di comunicazione di avvio del procedimento). Il nuovo comma 2 prevede che, fino a trenta giorni prima della conclusione del procedimento autorizzativo, i soggetti interessati possono presentare osservazioni all'autorità competente in forma scritta e che di tale termine per la presentazione delle osservazioni debba essere data adeguata informazione, unitamente alla pubblicazione delle informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 1-bis.

Vengono, inoltre, introdotte alcune norme volte, sostanzialmente, a garantire una più efficace gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e delle fasi relative alla chiusura delle strutture di deposito degli stessi rifiuti: da un lato, infatti, vengono ampliati i soggetti tenuti alla verifica della conformità dei dati presentati alle condizioni dell'autorizzazione, includendovi, oltre all'autorità competente, anche enti pubblici ed esperti (**lettera n**) e, dall'altro, viene prevista la possibilità, per l'autorità competente, di assumersi gli obblighi in capo all'operatore qualora egli sia inadempiente dopo la chiusura definitiva del deposito (**lettera o**).

Infine, la **lettera p**) modifica l'articolo 13 del decreto - dedicato alla "*Prevenzione del deterioramento dello stato delle acque e dell'inquinamento dell'atmosfera e del suolo*" - prevedendo che la valutazione sulla presenza di percolato operata dall'agenzia regionale di protezione ambientale venga effettuata anche con riferimento agli inquinanti ivi presenti; la **lettera q**) modifica l'articolo 16, comma 3, in tema di effetti transfrontalieri degli incidenti e relative informazioni da trasmettere alle autorità competenti, correggendo un riferimento normativo interno; la **lettera r**) modifica l'articolo 17 introducendo ulteriori specificazioni sulla periodicità dei controlli, anche durante la fase successiva alla chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti. Nel testo qui modificato, inoltre, si dispone che, nei casi di esito positivo dei controlli effettuati sulle strutture di deposito, non viene in alcun modo limitata la responsabilità dell'operatore in base alle condizioni dell'autorizzazione.

⁶⁵ Legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*.

Si ricorda che, con riferimento alle disposizioni contenute nel presente articolo, il 14 marzo 2011 la Commissione ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora (procedura d'infrazione 2011/2006) con la quale si contesta il non corretto recepimento della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. In particolare la Commissione ritiene che il decreto legislativo n. 117 del 2008 abbia omissso di recepire integralmente e correttamente alcune disposizioni contenute nella direttiva 2006/21/CE con particolare riferimento agli articoli 2, paragrafo 3; 8, paragrafi 1, 2 e 4; 10, paragrafo 1; 11 paragrafo 3; 12, paragrafo 4; 13, paragrafo 1; 16, paragrafo 3; 17, paragrafo 1.

Articolo 22

(Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218)

1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose»;

b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;

c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché la ricerca di metodi di riciclaggio

ecocompatibili e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di pile e accumulatori»;

d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a riciclaggio»;

e) all'articolo 23:

1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori» sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;

2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;

f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono abrogati.

L'**articolo 22** novella il [decreto legislativo n. 188 del 2008](#)⁶⁶, al fine di dare una più compiuta attuazione alla [direttiva 2006/66/CE](#)⁶⁷ in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE nel decreto legislativo n. 188 del 2008, assunta con decisione del 26 gennaio 2012 (procedura di [infrazione n. 2011/2218](#)).

In particolare, le modifiche proposte riguardano:

- l'articolo 1, comma 1: si inserisce nell'articolo che delimita l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 188 del 2008 l'espreso divieto di immettere sul mercato pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose;

- l'articolo 10, comma 6: si precisa che le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia;

⁶⁶ Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, *Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE*.

⁶⁷ Dir. 6 settembre 2006, n. 2006/66/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.

- l'articolo 11, comma 1: si attribuisce al Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori;

- l'articolo 12, comma 1: si consente lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei residui dei rifiuti di pile e accumulatori industriali e per veicoli solo se sottoposti sia a trattamento che a riciclaggio;

- l'articolo 23, commi 1 e 3: si estende la vigente disciplina in tema di etichettatura di pile e accumulatori anche ai cd. «pacchi batterie», anche prevedendo che i contrassegni di tali prodotti (pile, accumulatori e pacchibatterie) debbano avere le caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità;

- infine, all'Allegato II, parte B, che definisce i requisiti dettagliati in materia di trattamento e di riciclaggio, vengono soppressi i punti 1 e 2, che individuano, rispettivamente, le operazioni minime che devono intendersi ricomprese nell'attività di trattamento di pile e accumulatori esausti e le caratteristiche dei siti o dei contenitori nei quali può avere luogo il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti.

Articolo 23

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264)

1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)» sono soppresse;

b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per il condizionamento»;

c) dopo il numero 8.9 è inserito il seguente:

«8.9-bis. Test di fecondazione».

L'articolo in esame novella il [D.Lgs. 151/2005](#), recante attuazione delle direttive [2002/95/CE](#), [2002/96/CE](#) e [2003/108/CE](#), relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.

Si segnala che l'Allegato B della Legge di delegazione europea (AS 587) contiene la direttiva 4 luglio 2012, n. 2012/19/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che opera una rifusione in relazione alla direttiva 2002/96/CE, che, pertanto risulta abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.

L'8 ottobre 2009 la Commissione dell'Unione europea inviò una lettera di messa in mora all'Italia contestando la non conformità di talune delle disposizioni italiane di trasposizione della direttiva 2002/96/CE relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (direttiva RAEE) (procedura 2009/2264). La Commissione rilevava infatti, nell'allegato I B del decreto legislativo n. 151/2005 che ha trasposto la direttiva nell'ordinamento nazionale, alcune differenze con l'allegato I B della direttiva RAEE: esse apparivano dare luogo ad una trasposizione scorretta o incompleta.

In particolare, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della direttiva 27 gennaio 2003, n. 2002/96/CE, le sue previsioni si sarebbero applicate alle "apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie dell'allegato I A, purché non si tratti di parti di altri tipi di apparecchiature che non rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva. L'allegato I B contiene un elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato I A". In effetti, l'allegato I B reca un "elenco di prodotti che devono essere presi in considerazione ai fini della presente direttiva e che rientrano nelle categorie dell'allegato I A".

Al suo interno, al n. 1 sono previsti i "grandi elettrodomestici", ma il corrispondente allegato I B del decreto n. 151 aggiungeva a tale sintagma la

seguinte parentesi: "(con esclusione di quelli fissi di grandi dimensioni)". Tale delimitazione è ora eliminata dall'articolo in esame.

Al numero 1.18, poi, l'allegato alla direttiva prevedeva (in aggiunta agli "apparecchi per il condizionamento") "altre apparecchiature per la ventilazione, l'estrazione d'aria e il condizionamento". Il decreto n. 151, invece, dopo aver delimitato l'ambito del numero 1.17 (ai soli "apparecchi per il condizionamento come definiti dal decreto del Ministro delle attività produttive 2 gennaio 2003"), si limitava a prevedere "altre apparecchiature per la ventilazione e l'estrazione d'aria": a queste ultime parole, ora, la norma in esame aggiunge le ulteriori "e per il condizionamento".

Infine, nel paragrafo 8 - attinente ai dispositivi medicali (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) - si inseriscono i "Test di fecondazione", presenti nella direttiva ed assenti nel decreto. Si segnala, in proposito, che la parola "test" della lingua italiana designa prevalentemente una procedura ovvero il suo risultato, mentre l'apparecchio che consente di svolgerla mantiene una sua autonomia semantica.

Articolo 24

(Disposizioni in materia di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione 2009/2086)

1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura di infrazione 2009/2086 per non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla parte II del medesimo decreto legislativo.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini dell'assoggettamento alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di definizione da parte delle singole regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV alla parte II del predetto decreto legislativo sono sottoposte alla verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dall'adozione delle linee guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità per specifiche categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e territoriali.

L'articolo 24 (commi 1 e 2) contiene norme di indirizzo al Governo ed alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, al fine dell'emanazione di un decreto del Ministero (*rectius: del Ministro*) dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare contenente linee guida per la successiva emanazione di disposizioni regionali. L'articolo in esame ha il fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, la quale è una direttiva di codificazione

che integra ed abroga gli atti oggetto della codificazione (direttiva 85/337/CEE) senza cambiarne la sostanza e in relazione ai quali è in corso una procedura di infrazione (2009/2086).

Il **comma 3** contiene una norma sull'esercizio dei poteri ambientali in capo alle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

L'oggetto delle linee guida è l'individuazione dei criteri e delle soglie per la verifica di assoggettabilità a valutazione d'impatto ambientale (VIA) di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

La materia è disciplinata dalla Parte seconda del decreto legislativo [152/2006](#)⁶⁸ che, al Titolo III (articoli 19-29) prevede:

- la documentazione progettuale da sottoporre a VIA;
- la ripartizione di competenze tra Stato e Regioni con un criterio di riparto cd. Tabellare (allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto);
- l'attribuzione al provvedimento di VIA degli effetti rispetto alle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, nulla osta e assenti comunque denominati in materia ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento;
- il termine per la conclusione del procedimento - che si conclude con un provvedimento espresso e motivato;
- la scomparsa del meccanismo del silenzio-rifiuto, in quanto decorsi inutilmente i termini, si esercita il potere sostitutivo da parte del Consiglio dei ministri, su istanza delle parti, che deciderà entro i successivi 60 giorni, previa diffida ad adempiere dell'organo competente;
- un maggiore coordinamento tra VIA e VAS, attraverso la previsione che per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo o il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato;
- la sanzione di annullabilità per violazione di legge e non più di nullità dei provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa VIA ove prescritta.

La procedura di infrazione n. 2009/2086 riguarda la non conformità alla direttiva 85/337/CEE in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 152/2006.

Gli allegati I-XII contengono:

- l'allegato I i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12;
- l'allegato II i progetti di competenza statale;
- l'allegato III i progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

⁶⁸ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

- l'allegato IV i progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VIA di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano distinti per settore economico:
 1. agricoltura;
 2. industria energetica ed estrattiva;
 3. lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali;
 4. l'industria dei prodotti alimentari;
 5. l'industria dei tessili, del cuoio, del legno, della carta;
 6. l'industria della gomma e delle materie plastiche;
 7. i progetti di infrastrutture;
 8. altri progetti;
- l'allegato V i criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'art. 20;
- l'allegato VI i contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 13;
- l'allegato VII i contenuti dello Studio di impatto ambientale di cui all'art. 22;
- l'allegato VIII le categorie di attività industriali di cui all'art. 6, comma 12;
- l'allegato IX l'elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale;
- l'allegato X l'elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per stabilire i valori limite di emissione;
- l'allegato XI le considerazioni da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione;
- l'allegato XII le categorie di impianti relativi alle attività industriali di cui all'allegato 8, soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.

Il comma 1, dispone che:

- per le tipologie progettuali di cui al citato Allegato IV, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006;
- entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-Regioni:
 - si provvede alla emanazione delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento a VIA, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V decreto legislativo 152/2006 che, secondo quanto osservato dalla Commissione europea con la procedura d'infrazione, devono essere integrati per ricomprendervi tutti quelli di cui all'Allegato III della direttiva 85/337/CE, ora consolidato nell'Allegato III della direttiva 2011/92/CE.

Dalla relazione illustrativa si desume che, con la procedura d'infrazione, la Commissione ha ritenuto che sussiste una incompatibilità tra il codice dell'ambiente (decreto legislativo 152/2006) e l'articolo 4, paragrafi 2 e 3, della

direttiva 85/337/CEE. Il paragrafo 2 dell'articolo 4, più specificamente, prevede che gli Stati membri debbano determinare se sottoporre o meno a VIA una serie di progetti (elencati nell'allegato II della direttiva) o conducendo un esame caso per caso oppure fissando delle soglie e/o dei criteri. La Corte di Giustizia europea ha statuito che, attraverso la fissazione di tali soglie o criteri, gli Stati membri hanno la facoltà di definire in maniera generale ed astratta quali progetti, rientranti nell'allegato II, debbano essere assoggettati a procedura di VIA. Tuttavia nel fissare le soglie gli Stati hanno l'obbligo di prendere in considerazione i criteri dettati dall'allegato III della direttiva (come previsto dall'art. 4, paragrafo 3 della direttiva VIA). Le soglie fissate dalla normativa italiana, eccetto la Commissione, prendono in considerazione solo alcuni di tali criteri (in particolare la "dimensione del progetto" e le "zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri") ignorando gli altri che, ad avviso della Commissione, "non possono considerarsi assorbiti automaticamente nella semplice fissazione di una soglia dimensionale".

Il comma 2, prevede che, se entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma 1 non abbiano definito criteri e soglie ai fini della sottoposizione alla verifica di assoggettabilità, le tipologie progettuali di cui all'Allegato IV saranno oggetto della verifica di assoggettabilità senza alcuna previsione di criteri e soglie.

Si osserva che il comma in esame incide sull'efficacia di norme contenute nel decreto legislativo 152/2006, senza novellare le disposizioni interessate, con possibili effetti negativi sul processo interpretativo. Si pone, pertanto, un problema di coordinamento normativo, che richiederebbe l'emanazione di norme primarie statali anche alla luce della delega contenuta nel disegno di legge di delegazione europea con riferimento alla direttiva di codificazione 2011/92/UE.

Il comma 3 contiene una norma di carattere sostanziale che consente alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano di escludere i progetti di cui all'Allegato IV dalla verifica di assoggettabilità, con riferimenti a specifiche categorie progettuali, ovvero ricadenti in particolari situazioni ambientali e territoriali qualora:

- non ricadenti, neppure parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a vincolo paesaggistico o culturale;
- previa motivazione e adozione di criteri o condizioni.

La disposizione sembra simile a quella di cui al secondo periodo, dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, in base al quale con riferimento ai progetti di cui all'allegato IV, qualora non ricadenti neppure parzialmente in aree naturali protette, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono determinare, per specifiche categorie progettuali o in particolari situazioni ambientali e territoriali, sulla base degli elementi di cui all'allegato V, criteri o condizioni di esclusione dalla verifica di assoggettabilità.

Articolo 25

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di infrazione 2007/4680)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 78-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite, di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;

b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se necessario, opportunamente rivedere o completare»;

c) all'articolo 92, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8, per lo meno ogni quattro anni»;

d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma 5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;

e) all'articolo 104, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fermo restando il divieto di cui

al comma 1, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione»;

f) all'articolo 116, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione»;

g) all'articolo 117, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni»;

h) all'articolo 117, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto

idrografico»;

i) all'allegato 1 alla parte III, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Densità dei siti di monitoraggio», alla lettera *a)* del secondo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;

l) all'allegato 1 alla parte III, al punto 2, lettera B, paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce «Frequenza di monitoraggio», alla lettera *a)* del primo capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le seguenti: «e degli scarichi»;

m) all'allegato 3 alla parte III, nella sezione C, «Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2 è inserito il seguente:

«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;

n) all'allegato 3 alla parte III, al punto 2 della sezione C, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei corpi

idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:

1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono inseriti le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116»;

2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».

2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, nonché dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dell'attività dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

L'articolo 25 (comma 1, lettere da a) ad n) novella la Parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del decreto legislativo [152/2006](#)⁶⁹ per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680. Il **comma 2** conferma che le Autorità di bacino di rilievo nazionale continuano ad avvalersi dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

⁶⁹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 3, dell'articolo 78-ter, il quale è stato introdotto dal decreto legislativo 219/2010⁷⁰ per recepire due direttive comunitarie: la [direttiva 2008/105/CE](#) relativa a *standard* di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e la [direttiva 2009/90/CE](#) sull'analisi chimica ed il monitoraggio dello stato delle acque. Il testo vigente attribuisce all'ISPRA il compito di elaborare, per ciascun distretto idrografico, l'inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite sulla base delle informazioni fornite dalle regioni attraverso il sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane; l'inventario è distinto in due sezioni: sezione A per le sostanze appartenenti all'elenco di priorità e sezione B per le sostanze non appartenenti a detto elenco di priorità (le sostanze sono indicate nell'allegato al decreto legislativo 152/2006). Il nuovo testo sostituisce alle due sezioni A e B dell'inventario, quello delle sostanze prioritarie e delle sostanze pericolose prioritarie, le quali sono le sostanze individuate con disposizioni comunitarie ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.

Il comma 1, lettera b) novella il comma 5, dell'articolo 92, il quale attribuisce alle regioni, sentite le Autorità di bacino, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; il nuovo testo rende tale compito non facoltativo ma obbligatorio.

Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma 8-bis, all'articolo 92, in tema di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il comma 7 prevede che per le zone designate, le regioni definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, e provvedono alla loro attuazione. Il nuovo comma impone alle regioni di riesaminare e, se del caso, rivedere i programmi d'azione obbligatori, inclusa qualsiasi misura supplementare, per lo meno ogni quattro anni.

Il comma 1, lettera d) novella il comma 9, dell'articolo 92, in ordine agli obblighi di comunicazione, da parte delle regioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle variazioni apportate alle designazioni, i programmi di azione, i risultati delle verifiche dell'efficacia degli stessi e le revisioni, con riferimento alla zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il nuovo testo prevede che la comunicazione abbia ad oggetto, in luogo delle variazioni apportate alle designazioni, gli esiti del riesame delle designazioni di

⁷⁰ Decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 “Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque”.

cui al comma 5 ed i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli esiti del riesame di cui al comma 8-*bis* (introdotto dalla precedente lettera c).

Il comma 1, lettera e) inserisce un nuovo comma 4-*bis*, all'articolo 104 che disciplina gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, prevedendo che fermo restando il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, l'autorità competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici sotterranei, può autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata può essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione.

Il comma 1, lettera f) introduce un nuovo comma 1-*bis*, all'articolo 116 che, al comma 1, disciplina i programmi di misure per la tutela dei corpi idrici, al fine del raggiungimento degli obiettivi previsti; qualora le misure non risultino sufficienti a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti, l'Autorità di bacino ne individua le cause e indica alle regioni le modalità per il riesame dei programmi, invitandole ad apportare le necessarie modifiche, fermo restando il limite costituito dalle risorse disponibili ed evitando qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali; i programmi sono approvati entro il 2009 ed attuati dalle regioni entro il 2012; il successivo riesame deve avvenire entro il 2015 e dev'essere aggiornato ogni sei anni. Il nuovo comma 1-*bis*, dispone che eventuali misure nuove o modificate, approvate nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni dalla loro approvazione.

Il comma 1, lettera g) introduce un nuovo comma 2-*bis*, dopo il comma 2, dell'articolo 117, sui piani di gestione e registro delle aree protette, prevedendo che i piani di gestione dei distretti idrografici, adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto-legge 208/2008⁷¹ sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015 e, successivamente, ogni sei anni.

Il citato comma 3-*bis* prevede che l'adozione dei piani di gestione di cui all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE è effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre il 28 febbraio 2010, dai comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, integrati da componenti designati dalle regioni il cui territorio ricade nel distretto idrografico al quale si riferisce il piano di gestione non già rappresentate nei medesimi comitati istituzionali; ai fini del rispetto del predetto termine le autorità di

⁷¹ Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 "Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente".

bacino di rilievo nazionale provvedono, entro il 30 giugno 2009, a coordinare i contenuti e gli obiettivi dei piani all'interno del distretto idrografico di appartenenza, con particolare riferimento al programma di misure di cui all'articolo 11 della direttiva 2000/60/CE; per i distretti idrografici nei quali non è presente alcuna autorità di bacino di rilievo nazionale, provvedono le regioni.

Il comma 1, lettera h) introduce un nuovo comma 3-*bis*, dopo il comma 3, dell'articolo 117, sui piani di gestione e registro delle aree protette, prevedendo che esso deve essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico.

Il comma 1, lettera i) novella l'Allegato 1 alla Parte Terza, del [decreto legislativo 152/2006](#); in particolare al punto 2, lettera B, paragrafo "Monitoraggio dello stato quantitativo" – Densità dei siti di monitoraggio, alla lettera a) del secondo capoverso dopo le parole: "l'impatto delle estrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e degli scarichi".

Il comma 1, lettera l) novella l'Allegato 1 alla Parte Terza, del decreto legislativo 152/2006; in particolare al punto 2, lettera B, paragrafo "Monitoraggio dello stato quantitativo" – Frequenza di monitoraggio, alla lettera a) del primo capoverso dopo le parole: "l'impatto delle estrazioni" sono aggiunte le seguenti: "e degli scarichi".

Il comma 1, lettera m) novella l'Allegato 3 alla Parte Terza, Sezione C: Metodologia per l'analisi delle pressioni e degli impatti; dopo il punto C.2.2. viene aggiunto il punto C.2.2.1, ove si prevede che per i corpi idrici che rischiano di non conseguire gli obiettivi di qualità ambientale è effettuata, ove opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la progettazione dei programmi di monitoraggio per la conoscenza e la verifica dello stato qualitativo e quantitativo delle acque superficiali e sotterranee all'interno di ciascun bacino idrografico - di cui all'articolo 120 - e dei programmi, prescritti all'articolo 116, contenenti misure, di cui all'Allegato 11 alla parte terza del decreto legislativo, adottate per evitare qualsiasi aumento di inquinamento delle acque marine e di quelle superficiali.

Il comma 1, lettera n), numero 2) novella l'Allegato 3 alla Parte Terza, Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1; in particolare al secondo trattino, dopo la parola "fertilizzanti" sono aggiunte le seguenti: "ravvenamento artificiale";

Il comma 1, lettera n), numero 1) novella l'Allegato 3 alla Parte Terza, Parte B - Caratterizzazione dei corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso; in particolare dopo le parole: "dei corpi idrici" sono aggiunte le seguenti: "e di individuare le eventuali misure da attuare a norma dell'articolo 116 (prima citato).

Il comma 2 contiene una disposizione di carattere confermativo, prevedendo che:

- al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE, nonché dalla direttiva 2007/60/CE;
- resta confermato che:
 - le Autorità di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 183/1989⁷² sulla difesa del suolo;
 - come prorogate per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 208/2008 (prima citato);
 - continuano ad avvalersi:
 - nelle more della costituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 152/2006;
 - dell'attività dei Comitati tecnici costituiti nel proprio ambito.

⁷² Legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.

Articolo 26

(Modifiche alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679)

1. Alla parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 299 è premesso il seguente:

«Art. 298-bis. - (Principi generali). --

1. La disciplina della parte VI del presente decreto legislativo si applica:

a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività;

b) al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo.

2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 alla parte VI, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

3. Restano disciplinati dal titolo V della parte IV del presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e del sottosuolo progettati ed attuati in conformità ai principi ed ai criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte VI nonché gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed attuati in conformità al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le

contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli obiettivi di qualità nei tempi stabiliti dalla parte III del presente decreto»;

b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma sono soppresse;

c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;

d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla fine della lettera sono soppresse;

e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) è abrogata;

f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente patrimoniale» sono soppresse;

g) all'articolo 311, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli operatori le cui attività sono elencate nell'allegato 5 alla presente parte VI, gli stessi sono obbligati all'adozione delle misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte VI secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai medesimi obblighi è tenuto chiunque altro cagioni un danno ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in

modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;

h) all'articolo 311, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della presente parte VI alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al presente titolo III all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte VI i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;

i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio, con successiva ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno accertato o residuo, a titolo di risarcimento per equivalente pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle misure di riparazione nei termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti»;

l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

m) all'articolo 317, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato dalla presente parte VI, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione delle misure di prevenzione e riparazione in conformità alle previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa derivanti».

2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera *g)* del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi

transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 26 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui al [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679.

Più precisamente, il 23 novembre 2009 la Commissione con parere motivato, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha formulato le seguenti contestazioni:

- a) la mancata trasposizione nell'ordinamento italiano degli articoli 3 e 6 della [direttiva 2004/35/CE](#), che stabiliscono un regime di responsabilità oggettiva⁷³ per il danno ambientale causato dalle attività professionali elencate nell'allegato III alla predetta direttiva (corrispondente all'allegato 5 alla Parte VI del citato decreto legislativo n. 152) ed un regime di responsabilità per dolo o colpa per il danno alle specie ed agli habitat naturali protetti causato da attività professionali non inserite in tale elenco⁷⁴;

⁷³ Per una più completa ricostruzione del quadro normativo europeo sul punto in questione si riportano alcuni passaggi della sentenza n. 378 del 9 marzo 2010 della Corte di giustizia dell'Unione europea. In particolare in tale pronuncia si è rilevato come "...Dall'art. 3, n. 1, lett. b), della direttiva 2004/35 si ricava che, quando un danno è stato arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti da una attività professionale non elencata nell'allegato III a questa direttiva, la medesima può applicarsi a condizione che sia accertato il comportamento doloso o colposo in capo all'operatore. Viceversa, una siffatta condizione non vale quando da un'attività professionale elencata nel detto allegato sia stato causato un danno ambientale ossia, ai sensi dell'art. 2, n. 1, lett. a)-c), di detta direttiva, un danno arrecato alle specie e agli habitat naturali protetti, nonché alle acque e al terreno... Fatto salvo l'esito degli accertamenti in fatto che spetta al giudice del rinvio compiere, quando un danno sia stato causato all'ambiente da operatori attivi nei settori dell'energia e della chimica, ai sensi dei punti 2.1 e 2.4 della direttiva 96/61, attività comprese a tale titolo nell'allegato III alla direttiva 2004/35, a questi operatori possono essere pertanto imposte misure preventive o di riparazione, senza che l'autorità competente sia tenuta a dimostrare l'esistenza di un comportamento doloso o colposo in capo a loro...Infatti, nel caso di attività professionali comprese nell'allegato III alla direttiva 2004/35, la responsabilità ambientale degli operatori attivi in questi ambiti è loro imputata in via oggettiva...Tuttavia... dal combinato disposto dell'art. 11, n. 2, della direttiva 2004/35 e del tredicesimo 'considerando' di quest'ultima discende che, al fine di imporre misure di riparazione, l'autorità competente è tenuta ad accertare, in osservanza delle norme nazionali in materia di prova, quale operatore abbia provocato il danno ambientale. Ne discende che, a tal fine, detta autorità deve ricercare preventivamente l'origine dell'inquinamento constatato e...essa non può imporre misure di riparazione senza previamente dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra i danni rilevati e l'attività dell'operatore che ritiene responsabile dei medesimi..."

⁷⁴ Al fine di ricostruire correttamente la portata dell'ipotesi di responsabilità oggettiva qui considerata, occorre altresì precisare che l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2004/35/CE prevede possibili

- b) la violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva 2004/35/CE (allegato corrispondente all'allegato 3 alla Parte VI del citato decreto legislativo n. 152), in conseguenza della previsione di strumenti di risarcimento per equivalente pecuniario o patrimoniale, in luogo dell'individuazione e dell'attuazione delle adeguate misure di riparazione primaria, complementare o compensativa;
- c) la violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2004/35/CE per la limitazione del campo di applicazione del regime di responsabilità disciplinato dalla direttiva, in conseguenza della previsione dell'eccezione di cui all'articolo 303, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 152 del 2006, che esclude l'applicabilità della disciplina della Parte VI del decreto medesimo alle situazioni di inquinamento per le quali siano effettivamente avviate le procedure relative alla bonifica e sia stata avviata o sia intervenuta bonifica dei siti nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Le Autorità italiane hanno risposto al parere motivato con note dell'1 e del 2 dicembre 2009 e con nota del 2 febbraio 2010, mediante le quali hanno notificato provvedimenti legislativi intesi a risolvere alcuni dei problemi di conformità sollevati dalla Commissione.

Dopo aver analizzato le suddette risposte al parere motivato, la Commissione ha trasmesso al Governo italiano, con un parere complementare del 26 gennaio 2012, nuove osservazioni dirette a fornire ulteriori delucidazioni in merito agli addebiti mossi nel parere motivato del 23 novembre 2009, anche alla luce degli argomenti adottati dal Governo italiano.

Nel parere motivato complementare, nel ribadire quanto già rilevato nella precedente fase della procedura, la Commissione ha contestato:

- a) la violazione della regola della responsabilità oggettiva (articolo 3, paragrafo 1, e dall'articolo 6 della direttiva). La Commissione ha sottolineato come l'articolo 311, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, anche dopo le modifiche apportate dal decreto legge n. 135 del 2009, continui a subordinare la responsabilità per danno ambientale ai requisiti del dolo e della colpa, anche nel caso in cui il danno sia stato causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III della direttiva⁷⁵;
- b) la violazione degli articoli 1 e 7 e dell'allegato II della direttiva 2004/35/CE, in conseguenza della permanenza della previsione del risarcimento pecuniario in luogo della riparazione. La Commissione ha osservato come le modifiche apportate all'articolo 311, commi 2 e 3, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2009, sebbene abbiano migliorato la conformità della normativa italiana con le previsioni comunitarie, continuano a lasciare

eccezioni, limitative della predetta responsabilità, che sono state recepite nel disposto dell'articolo 308, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

⁷⁵ Si rammenta altresì che - come precisato nel parere complementare in questione - gli Stati membri possono, in generale, ancorare la responsabilità per danno ambientale ai requisiti del dolo o della colpa nel caso dei "non operatori" (vale a dire, persone che abbiano causato il danno al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale), giacché la direttiva 2004/35/CE riguarda solo gli operatori economici.

aperta la possibilità che, ai sensi della normativa italiana, un operatore che abbia causato un danno ambientale possa essere tenuto al risarcimento pecuniario in luogo della riparazione primaria, complementare o compensativa. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, invece, si può usare il metodo della valutazione monetaria solo per determinare quali misure di riparazione complementare e compensativa siano necessarie, ma non si possono sostituire le misure di riparazione con risarcimenti pecuniari;

- c) la violazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2004/35/CE, per la previsione dell'esclusione di cui all'articolo 303, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 152 del 2006, non contemplata dalla direttiva. Al riguardo la Commissione ha osservato come le Autorità italiane non abbiano fornito, nelle loro note di risposta, alcun chiarimento sull'effettiva portata dell'articolo 303, comma 1, lettera i), con particolare riferimento al rapporto tra la disciplina in materia di bonifica dei siti inquinati e quella sulla tutela risarcitoria dei danni ambientali.

Al fine di superare le richiamate contestazioni, il comma 1 dell'articolo in commento propone di apportare al decreto legislativo n. 152 del 2006, al comma 1, le modifiche di seguito riportate.

In primo luogo viene introdotto l'articolo 298-*bis* che definisce, in aderenza alle indicazioni della Commissione, i principi generali di applicazione della disciplina in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente di cui alla Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006. In particolare la nuova disposizione stabilisce esplicitamente che la disciplina della Parte VI citata si applica: *a)* al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività; *b)* al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attività, in caso di comportamento doloso o colposo. La formulazione adottata riprende quella dell'articolo 3 della direttiva 2004/35/CE, distinguendo i casi nei quali la tutela risarcitoria non presuppone i requisiti soggettivi del dolo o della colpa da quelli in cui è invece subordinata all'accertamento dei medesimi. Il nuovo articolo 298-*bis* prevede, inoltre, che la riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3 della Parte VI, ove occorra anche mediante l'esperimento dei procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non attuate dal medesimo soggetto.

Si interviene poi sull'articolo 299 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dove vengono eliminati riferimenti ad alcuni aspetti organizzativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Viene quindi modificato l'articolo 303 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che prevede una serie di categorie di danno escluse dal campo di applicazione della disciplina della Parte VI del medesimo decreto. Più precisamente nella

lettera f) dell'articolo 303, laddove il testo vigente prevede che tale disciplina non si applichi al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della Parte VI citata, è stato espunto il riferimento all'applicazione dei criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria, stabiliti dall'articolo 311, comma 2 e 3, dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, anche alle ipotesi in cui le domande di risarcimento siano proposte o da proporre ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 349 del 1986 - in luogo dei commi 6, 7 e 8 dello stesso articolo 18 - o ai sensi del titolo IX del libro IV del codice civile oppure sulla base di altra normativa avente carattere speciale.

L'effetto della modifica in questione sembrerebbe essere quello di rimettere integralmente, nelle ipotesi considerate, alla disciplina anteriore al decreto legislativo n. 152 del 2006, ovvero alle richiamate discipline speciali, la regolamentazione della tutela risarcitoria. Secondo la relazione di accompagnamento, tale modifica avrebbe lo scopo di conformarsi a quanto espresso nella normativa comunitaria, e precisamente nell'allegato II della direttiva 2004/35/CE, la quale prevede la possibilità di usare il metodo di valutazione monetaria solo al fine di determinare quali misure di riparazione complementare e compensativa siano necessarie, ma non di sostituire tali misure con risarcimenti di natura pecuniaria. Tale motivazione peraltro, ad una prima lettura, non appare agevolmente comprensibile poiché la citata lettera f) fa riferimento ad un ambito - il danno causato da un'emissione, un evento o un incidente verificatisi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del decreto legislativo n. 152 del 2006 - che non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva per cui non si vede come possa porsi un problema di conformità alla stessa.

Nel medesimo articolo 303 è stata poi espunta l'eccezione prevista dalla lettera i). Tale proposta emendativa, conformandosi a quanto evidenziato nel citato parere motivato complementare e a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 2004/35/CE, comporta l'applicazione della disciplina contenuta nella Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche alle situazioni di inquinamento per le quali siano avviate le procedure di bonifica dei siti.

Nell'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006, nella rubrica, è stato eliminato il riferimento al risarcimento per danno equivalente.

Nella relazione di accompagnamento si afferma che il riferimento al risarcimento per equivalente viene eliminato anche nel comma 1 dell'articolo 311. Il testo dell'articolo 26 non reca però questo intervento soppressivo, peraltro necessario sul piano del coordinamento normativo.

Con la modifica apportata al comma 2 dell'articolo 311 si prevede, inoltre, che qualora l'effettivo ripristino delle condizioni ambientali allo stato in cui si trovavano all'origine, oppure l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa, siano stati in tutto o in parte omessi, o comunque attuati in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede ad una valutazione monetaria dei

costi necessari per dare effettiva attuazione al ripristino e alle misure anzidette. Inoltre, al fine di procedere alla realizzazione degli stessi, il Ministero può agire nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti.

Al comma 3, secondo periodo, dello stesso articolo 311 si stabilisce quindi che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 della citata Parte VI del decreto legislativo n. 152 del 2006, alla determinazione delle misure di riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al titolo III della medesima Parte VI all'accertamento delle responsabilità risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono poi definiti, in conformità a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla Parte VI, i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per determinare la portata delle misure di riparazione complementare e compensativa⁷⁶.

Ai fini di un coordinamento con le modifiche apportate all'articolo 311, è stato esteso anche all'articolo 313, comma 2, ovvero alle ordinanze ministeriali, adottate a seguito dell'accertato inadempimento dell'operatore, il riferimento alle misure di riparazione complementare o compensativa. Qualora queste ultime non vengano attuate dall'operatore, il Ministro dell'ambiente provvederà a determinare i costi delle attività necessarie a conseguire la completa attuazione delle stesse. Inoltre, al fine di garantire la loro realizzazione, il Ministro stesso, con ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme corrispondenti.

In merito all'articolo 313 del decreto legislativo n. 152 del 2006 si osserva che l'articolo in commento non interviene sul comma 6 dello stesso che continuerebbe così a conservare un riferimento al risarcimento per equivalente patrimoniale.

In ordine al contenuto dell'ordinanza di cui all'articolo 314, comma 3, è stato eliminata la previsione che il danno sia calcolato proporzionalmente alla somma corrispondente alla sanzione applicata o al numero di giorni di pena detentiva irrogati. Tale modifica - volta anch'essa a recepire un rilievo critico della Commissione - permette di vincolare maggiormente il pagamento all'entità effettiva del danno ambientale arrecato, in conformità del principio "chi inquina paga".

Le modifiche apportate all'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, infine, rispondono alle esigenze di effettività evidenziate dalla Commissione europea in ordine alla necessità che le misure di riparazione di volta in volta adottate, qualora omesse in tutto o in parte dal soggetto obbligato, siano comunque portate a termine dall'autorità pubblica. Tali esigenze di

⁷⁶ Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilità personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti, agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento.

effettività - secondo la relazione di accompagnamento - rischierebbe di essere compromesse in quanto il particolare meccanismo previsto dalla citata disposizione nel testo vigente (per cui le somme ottenute con i risarcimenti affluiscono ad un fondo gestito dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell'economia e delle finanze rispetto all'utilizzazione del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio svolge un ruolo residuale di mera proposta di attuazione degli interventi) ha nella pratica consentito di utilizzare una porzione del tutto marginale delle risorse formalmente a disposizione (6 milioni di euro su 52 versati alle casse dello Stato). Di qui la proposta di modificare la disposizione, prevedendo in particolare che le somme affluiscono direttamente ad una Unità previsionale di base del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Da ultimo il comma 2 dell'articolo in commento stabilisce che le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto legislativo n. 152 del 2006 come sostituito dalla previsione in esame, non si applicano agli accordi transattivi già stipulati alla data di entrata in vigore della nuova normativa, nonché agli accordi transattivi attuativi di accordi di programma già conclusi alla medesima data, mentre il successivo comma 3 prevede che dall'attuazione dell'articolo in commento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 27

(Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131)

1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2, e in conformità agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e il secondo periodo è soppresso;

b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE».

2. L'articolo 19-*bis* della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:

«Art. 19-*bis*. - *(Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE)*. -- 1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via

eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave

diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in

essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».

3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

«*m-bis*) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-*bis*».

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle

attività previste dal presente articolo si umane, finanziarie e strumentali
provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 27** reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla [legge n. 157 del 1992](#) al fine di adeguare la normativa italiana di recepimento della [direttiva 2009/147/CE](#), concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Il **comma 1** introduce modifiche volte a prevede che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna non debba più essere effettuata con prioritario riferimento alle specie di cui all'allegato I annesso alla direttiva 2009/147/CE; si specifica, invece, che l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale. Il medesimo comma prevede anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sull'applicazione della legge. Il **comma 2** sostituisce l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, relativo all'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, disponendo che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. Il nuovo testo, rispetto al testo vigente, non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga; statuisce, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (pena le sanzioni amministrative previste dal successivo **comma 3**) i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle Regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo. Il nuovo testo disciplina anche il procedimento di adozione del provvedimento di deroga, prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'ISPRA e di altri istituti di ricerca. Infine, il nuovo articolo 19-*bis* disciplina la pubblicazione e la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del provvedimento di deroga, prevedendo l'eventuale diffida da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento.

Più in particolare il **comma 1** dell'articolo 27 modifica l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992. La **lettera a)** modifica il comma 5 del suddetto articolo ove si prevede che le regioni, in attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, istituiscano lungo le rotte di migrazione dell'avifauna zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli *habitat* interni a tali zone e ad esse limitrofi e provvedono alla preservazione dei biotipi. Tali attività, secondo il

testo vigente, concernono particolarmente e prioritariamente le specie di cui all'allegato I annesso alla citata direttiva 2009/147/CE.

La lettera a), da un lato, elimina il riferimento prioritario alle specie indicate nell'allegato I alla direttiva e, dall'altro specifica che l'istituzione delle zone di protezione deve tenere conto dell'articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992, ove si stabilisce che fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela da parte della legge, le specie di uccelli viventi in stato di libertà nel territorio nazionale e degli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE, nei quali chiede agli Stati membri di adottare le misure necessarie per preservare tutte le specie di uccelli previsti alla direttiva, prevedendo, per le specie elencate nell'allegato I, misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'*habitat*.

Si ricorda che l'articolo 2 della legge n. 157 del 1992, sopra menzionato stabilisce, tra l'altro, che fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela da parte della legge, le specie di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale; elenca dettagliatamente alcune specie particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, includendo in tale categoria anche altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri indichino come minacciate di estinzione.

L'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie per preservare per tutte le specie di uccelli previsti alla direttiva una varietà e una superficie sufficienti di *habitat*, mediante l'istituzione di zone di protezione; il mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli habitat; il ripristino dei biotopi distrutti e la creazione di biotopi.

L'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE prevede per le specie elencate nell'allegato I alla direttiva misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'*habitat*, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione, tenendo conto di vari rischi per la sopravvivenza delle specie. Inoltre gli Stati membri adottano misure analoghe per le specie migratrici non menzionate all'allegato I che ritornano regolarmente, inviano alla Commissione tutte le informazioni opportune per le esigenze di protezione delle specie nella zona geografica marittima e terrestre a cui si applica la direttiva. Infine gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli *habitat*.

Secondo quanto riportato nella relazione governativa, tali modifiche consentirebbero di superare la censura della Commissione Europea secondo la quale la normativa italiana non prevede che, all'atto dell'emanazione dei provvedimenti di tutela degli *habitat* di cui all'articolo 3 della direttiva 2009/147/CE, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all'articolo 2 di quest'ultima.

Si ricorda infatti che all'articolo 2 della direttiva si richiede che gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione

di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva stessa e cioè di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo.

Con la **lettera b)** dopo il comma 7 è inserito un ulteriore comma ove si prevede che Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmetta periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione della legge n. 157 del 1992 e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla direttiva 2009/147/CE.

Come rilevato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame, la modifica consentirebbe di superare la censura della Commissione secondo la quale la normativa italiana non ha trasposto l'articolo 7, paragrafo 4, ultima frase, della direttiva 2009/147/CE per la parte che dispone che gli Stati membri trasmettano alla Commissione tutte le informazioni utili sull'applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia.

Il **comma 2** sostituisce l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992. Secondo quanto riportato nella relazione che accompagna il disegno di legge in esame il nuovo testo consentirebbe "di superare la censura della Commissione Europea secondo la quale il sistema di controllo di legittimità delle deroghe emanate a livello regionale, previsto all'articolo 19- *bis* attualmente in vigore, continua ad essere sostanzialmente inefficace e intempestivo, in violazione dell'articolo 9 della direttiva".

Si ricorda che l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, introdotto dalla legge n. 221 del 2002 e successivamente modificato dalla legge n. 96 del 2010 (legge comunitaria 2009) dà attuazione al regime europeo della caccia in deroga.

Si rammenta, infatti, che la direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (ora direttiva 2009/147/CE), sulla conservazione degli uccelli selvatici, all'articolo 5, vieta, in linea di principio, di uccidere o di catturare tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il Trattato. L'articolo 7 prevede, tuttavia, che le specie elencate nell'Allegato II possano essere oggetto di atti di caccia, nel quadro della legislazione nazionale. A tale regime limitativo è comunque consentito derogare da parte degli Stati membri, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, in casi particolari, tassativamente stabiliti, e nel rispetto di specifiche condizioni, volte a garantire che la caccia avvenga entro limiti precisi e in presenza di adeguati controlli. Più specificamente, l'articolo 9 prevede che i singoli Stati dell'area comunitaria possano derogare ai divieti scritti negli articoli 5, 6, 7 e 8 della direttiva per le seguenti ragioni: a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento e del ripopolamento; c) per consentire, in condizioni controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione di determinati uccelli in piccole quantità.

Attualmente l'articolo 19-*bis* della legge n. 157 del 1992, nel rimettere alle regioni il potere derogatorio previsto dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, richiede che le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, debbano menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi

giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini. Le deroghe sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (confluito ormai in ISPRA), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Entro due mesi il Presidente del Consiglio dei Ministri può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della legge n. 157 e della direttiva n. 79; i provvedimenti regionali di deroga, ferma la loro temporaneità, debbano rispettare le linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica.

Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) e alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle deroghe, sulla base della quale il Ministro dell'ambiente redigerà la relazione che lo Stato è tenuto a trasmettere annualmente alla Commissione europea sull'attuazione delle deroghe.

Come si evince dal raffronto fra l'articolo 19-*bis* attualmente in vigore e il testo che si propone con il comma 2 dell'articolo 27 in esame (si veda a tal fine il testo a fronte di seguito riportato), al *comma* 1 e nella rubrica sono contenuti gli adeguamenti testuali nei riferimenti alla direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (ora direttiva 2009/147/CE), sulla conservazione degli uccelli selvatici.

Il *comma* 2 del nuovo articolo 19-*bis* dispone che le deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. La relazione governativa sottolinea che ciò è previsto "al fine di impedire che l'adozione delle deroghe con legge regionale renda inutilizzabile il potere di annullamento previsto in capo al Governo, la cui pratica è stata sanzionata dalla Corte costituzionale".

Rispetto al testo attualmente vigente si precisa, inoltre, che le deroghe, che "devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti", vengano adottate "in via eccezionale e per periodi limitati".

Riguardo poi alla procedura per l'individuazione da parte delle regioni dei soggetti abilitati al prelievo in deroga, il nuovo testo non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.

Il nuovo testo del *comma* 2 prevede, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero, tranne il caso di deroghe, adottate - ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE - per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli in piccole quantità. Le Regioni debbono prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo.

Il nuovo *comma 3*, che, analogamente al comma 3 dell'articolo 19-*bis* attualmente vigente, disciplina il procedimento di adozione del provvedimento di deroga, si differenzia da quest'ultimo in quanto:

- per l'adozione delle deroghe oltre all'ISPRA possono essere sentiti altri istituti indipendenti anche regionali;
- prima dell'adozione di un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve essere sentito l'ISPRA. Per le specie migratorie la designazione della piccola quantità per le deroghe adottate al fine di consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE) è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA con la successiva ripartizione ad opera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni del numero di capi prelevabili tra le regioni interessate;
- le deroghe adottate ai fini di studio e di ripopolamento (articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE) non necessitano della determinazione annuale da parte dell'ISPRA della piccola quantità, né della conseguente ripartizione fra le regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni.

Il nuovo *comma 4* dell'articolo 19-*bis* prevede la pubblicazione, con contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del provvedimento di deroga - ad eccezione di quelli adottati ai fini di studio e di ripopolamento- nel Bollettino Ufficiale regionale, almeno sessanta giorni prima della data di inizio del prelievo venatorio. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda che, come prima accennato, secondo il comma 4 del vigente articolo 19-*bis*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Secondo la relazione che accompagna il disegno di legge in esame il nuovo testo del *comma 4* "è volto a dare risposta al principale profilo di non conformità all'ordinamento comunitario sollevato dalla Commissione nella procedura d'infrazione 2006/2131 e che più di tutti espone l'Italia al rischio concreto di

applicazione di sanzioni pecuniarie. La prevista pubblicazione anticipata del provvedimento di deroga sul Bollettino Ufficiale regionale e la relativa comunicazione al Ministero dell'ambiente sono volte a consentire l'esercizio efficace e tempestivo del potere di annullamento".

Il **comma 3** aggiunge la lettera *m-bis*) dopo la lettera *m*) all'articolo 31, comma 1, della legge n. 157 del 1992, al fine di prevedere una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per i soggetti abilitati all'esercizio della caccia in deroga che non eseguano sul tesserino regionale, previsto dal *comma 2* del nuovo articolo 19-*bis*, le annotazioni riguardanti i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero.

Il **comma 4** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Recenti condanne della Corte di Giustizia UE

Talune procedure di contenzioso avviate presso la Corte di giustizia europea sono giunte a sentenza, rilevando infrazioni alla direttiva 79/409/CEE, che potrebbero essere superate dalle novelle approvate con la citata legge n. 96 del 2010 (Comunitaria 2009).

Con **sentenza del 15 luglio 2010** la Corte di giustizia ha condannato l'Italia per essere venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2-7, 9-11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Secondo la Corte la normativa di trasposizione nell'ordinamento italiano della direttiva 79/409 (codificata con la direttiva 2009/147/CE) non è completamente conforme a tale direttiva e il sistema di recepimento dell'art. 9 di quest'ultima non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti previsti da tale articolo.

Confermando le valutazioni della Commissione, secondo il giudizio della Corte risulterebbero non recepiti, o trasposti in modo non conforme, i seguenti articoli della direttiva:

l'articolo 4, par. 4 (misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat): la normativa di trasposizione (artt. 4 e 6 del decreto n. 357/1997) predispone idonee misure di prevenzione atte ad impedire l'inquinamento e il deterioramento degli habitat riguardo alle zone di protezione speciale e non nei confronti degli habitat esterni a tali zone;

articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (Abruzzo, Lazio, Toscana, Lombardia, Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia). Tra le motivazioni addotte, viene, in primo luogo, affermato che la normativa di attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409, e cioè l'art. 19-*bis* della legge n. 157/1992, istituisce un procedimento di controllo di legittimità delle deroghe a livello regionale «sostanzialmente inefficace e intempestivo». In secondo luogo, la normativa relativa ai prelievi venatori nelle regioni Abruzzo, Lazio, Lombardia nonché Toscana e i singoli provvedimenti che autorizzano i prelievi in dette regioni e nelle regioni Emilia Romagna, Marche, Calabria e Puglia non soddisfano i requisiti di cui all'art. 9 della

direttiva 79/409 o, quantomeno, non li soddisfacevano alla scadenza del termine impartito nel parere motivato;

articoli 2 e 13: non trasposte nell'ordinamento giuridico italiano;

articolo 3 (misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli selvatici una varietà e una superficie di habitat): recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2, in quanto l'art. 1, n.5, della legge n.157/1992, non prevede che, all'atto dell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 3 della direttiva 79/409, le autorità competenti debbano tener conto dei requisiti menzionati all'art. 2 di quest'ultima;

articolo 5 (misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici): non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva in quanto gli artt. 2, n. 1, lett. b) e c), 3 e 21, n. 1, lett. o) e ee), della legge n. 157/1992, non prevedono alcun divieto di distruzione e danneggiamento deliberato delle specie di uccelli tutelate da tale direttiva;

articolo 6 (misure riguardanti la vendita, il trasporto e la detenzione per la vendita): non è recepito il divieto di trasporto per la vendita in quanto l'art. 21, n. 1, lett. bb), della legge n. 157/1992 non vieta il trasporto per la vendita degli uccelli menzionati all'art. 1 della direttiva.

articolo 7, par. 4: recepimento non completo: l'articolo 18 della legge n. 157/1992 non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione e riproduzione, in particolare quando si tratta di specie migratrici; non risulta inoltre recepito l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia;

articolo 11: l'art. 20 della legge n. 157/1992 non prevede che la Commissione sia consultata nei casi di eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo;

articolo 18, n. 2: non avendo comunicato i testi delle leggi regionali emanate dalle regioni Lazio, Lombardia, Toscana e Puglia, la Repubblica italiana ha violato l'obbligo di cooperazione e di aggiornamento della situazione normativa interna.

Con **sentenza 11 novembre 2010** la Corte di giustizia ha condannato l'Italia in quanto la Regione Veneto ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE, venendo meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 9 di tale direttiva.

Il 29 giugno 2006 la Commissione europea aveva deferito l'Italia (procedura 2004/4926, causa C-164/09) alla Corte di giustizia per violazione della direttiva 79/409/CEE da parte della legislazione regionale di Veneto. La normativa regionale del Veneto, infatti, non prevedrebbe alcun meccanismo di controllo nei casi in cui la cattura o l'uccisione di uccelli tutelati dalla direttiva sia autorizzata per motivi eccezionali. La Commissione ha ritenuto che la mancanza di tale meccanismo porti alla cattura e all'uccisione di un numero troppo elevato di uccelli.

Il 24 novembre 2011 la Commissione europea ha inviato all'Italia due lettere di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 260 del Trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) non avendo quest'ultima dato esecuzione alla citate sentenze del 15 luglio 2010 e dell'11 novembre 2010.

Con le due lettere la Commissione europea ha invitato l'Italia a trasmettere osservazioni entro due mesi, riservandosi il diritto di adire la Corte di giustizia, al fine di chiedere la condanna al pagamento di ammende e/o indennità di mora per il mancato adempimento delle sentenze sopra richiamate.

La sentenza **3 marzo 2011** della Corte di giustizia (causa C-508/099) riguarda la legge n. 2 del 2004 della regione Sardegna, che, nonostante le successive modifiche, nonché il decreto n. 2225/DecA/3 del 30 gennaio 2009, non risponderebbe alle esigenze dell'articolo 9 della direttiva in quanto, tra l'altro, l'introduzione della consultazione dell'organo scientifico non impedisce l'adozione di atti di deroga carenti dal punto di vista della motivazione e della giustificazione, nonché l'adozione di atti di deroga addirittura senza il parere dell'organo scientifico.

Nelle pagine seguenti si trova il testo a fronte tra la normativa vigente e quella proposta.

Comma 2

Legge 11 febbraio 1992, n. 157	
<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
Articolo 19-bis <i>Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE</i>	Articolo 19-bis <i>Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE</i>
1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.	1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009 , conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli àmbiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.	2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti , le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva

Legge 11 febbraio 1992, n. 157	
<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	<p>2009/147/CE, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.</p>
<p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p>	<p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA o altri istituti indipendenti all'uopo titolati, anche regionali laddove istituiti, dotati di analoga autonomia tecnico-scientifica ed organizzativa, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto</p>

Legge 11 febbraio 1992, n. 157	
<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
	periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei Ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge entro due mesi dalla data della loro entrata in vigore.	4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
4-bis. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della citata direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di	5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di

Legge 11 febbraio 1992, n. 157	
<i>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
Testo vigente	Testo modificato
<p>linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>	<p>linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.</p>
<p>5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE.</p>	<p>6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE.</p>

Articolo 28

(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati – Procedura di infrazione 2013/2032)

1. Il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

L'**articolo 28**, intervenendo in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, provvede ad abrogare il comma 7-*quater* dell'articolo 36 del [D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)⁷⁷, con il quale è stato consentito, per un periodo massimo di dodici mesi, di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN.

Ciò era consentito -per un periodo non superiore a 12 mesi- nelle more dell'attuazione del precedente comma 7-*ter* che dispone che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell'Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE⁷⁸; nonché prevede il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni.

Come affermato nella relazione illustrativa, l'abrogazione di tale norma si è resa necessaria, a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della Procedura di infrazione 2013/2032, a seguito dell'invio in data 21 febbraio 2013 della lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, per violazione dell'art. 5, in combinato disposto con gli allegati II e III, della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati ("direttiva nitrati").

La "direttiva nitrati" (91/676/CEE) è stata emanata allo scopo di ridurre e prevenire l'inquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Gli Stati membri sono stati chiamati a: individuare le Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine agricola, ossia quelle in cui le acque di falda contengono o possono contenere, ove non si intervenga, oltre 50 mg/l di nitrati; a progettare ed attuare nelle ZVN i necessari "programmi d'azione" per ridurre l'inquinamento idrico provocato da composti azotati (art. 5), prevedendo misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i

⁷⁷ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, *Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

⁷⁸ Dir. 12 dicembre 1991, n. 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

fertilizzanti contenenti azoto (prevedendo i periodi in cui l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti è vietato, la capacità di deposito per effluenti di allevamento, le limitazioni dell'applicazione al terreno di fertilizzanti, all. III, par. 1) e stabilendo restrizioni specifiche nell'impiego di effluenti zootecnici (all. III, par. 2); a fissare un codice (o più codici) di buona pratica agricola che includa disposizioni pertinenti agli elementi contemplati nell'allegato II (art. 4).

La Direttiva 91/676/CEE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo n. 152/99⁷⁹ successivamente sostituito dal [d. lgs. n. 152/2006](#)⁸⁰ (c.d. Codice dell'ambiente) e a loro volta le singole regioni hanno emanato i provvedimenti necessari per applicare le norme comunitarie e nazionali sui rispettivi territori regionali. Ogni regione ha individuato le zone vulnerabili sul proprio territorio e ha stabilito gli obblighi che ogni azienda deve rispettare per una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati.

Ai sensi dell'art. 92 del d. lgs. n. 152/2006, nelle zone designate come vulnerabili da nitrati devono essere attuati i programmi di azione obbligatori, nonché le prescrizioni contenute nel Codice di buona pratica agricola di cui al D.M. politiche agricole e forestali 19 aprile 1999 (pubblicato nel Supplemento Ordinario alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, nonché allegato alla direttiva nitrati come allegato II).

Con l'Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE, siglato in data 5 maggio 2011, le Regioni e le Province autonome e i Ministeri dell'ambiente e delle politiche agricole, hanno convenuto, tra l'altro, di procedere ad uno studio -commissionato all'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA)- finalizzato all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati, in relazione ad una serie di indagini indicate nel medesimo accordo. Inoltre con l'Accordo citato i Ministeri e le Regioni si sono impegnati a promuovere l'aggiornamento delle zone vulnerabili e l'adeguamento dei programmi d'azioni ai risultati che emergeranno dallo studio sopracitato ai fini dell'applicazione della direttiva.

Si ricorda, inoltre, che con la [decisione 2011/721/UE](#)⁸¹, l'Unione europea ha concesso alle regioni del bacino padano (Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), la possibilità di operare in deroga alle disposizioni della "direttiva nitrati". Tale deroga consente agli allevatori ed agricoltori, che abbiano avanzato specifica richiesta, di distribuire per la fertilizzazione delle colture una quantità di effluenti zootecnici maggiore di quella prevista per le ZVN. La deroga permette di incrementare la quantità di effluenti annualmente distribuita, passando dai 170 kg/ha di azoto di origine zootecnica, come previsto dalla "direttiva nitrati", a 250 kg/ha nel caso di aziende beneficiarie della deroga, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'UE.

⁷⁹ D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.*

⁸⁰ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, *Norme in materia ambientale.*

⁸¹ Dec. 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE, decisione di esecuzione della commissione che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articolo 29

(Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE)

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n.162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 20:

1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «è svolta in coordinamento con»;

2) al comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: «Gli investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, possono:»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nei casi in cui l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di reato, la stessa Autorità dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dal diritto nazionale e

dell'Unione europea. A tal fine, e comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma 2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni è, nel corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la chiusura delle indagini preliminari è competente il giudice che procede. L'esercizio delle attività e dei diritti degli investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova materiale può modificare, alterare o distruggere tali elementi, è richiesto il preventivo accordo tra l'Autorità giudiziaria competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorità giudiziaria al fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonché le attività di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;

b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa autorizzazione dell'Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «previo accordo con l'Autorità».

L'articolo 29 (identico all'articolo 24 del disegno di legge comunitaria 2011 - Atto Senato 3129 della XVI Legislatura) novella il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162⁸² (si veda il testo a fronte in allegato al presente *dossier*) in ordine alla collaborazione fra investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ed Autorità giudiziaria, nelle indagini sugli incidenti, la cui inefficacia,

⁸² Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie".

secondo la Commissione europea, si sarebbe manifestata nell'incidente ferroviario di Viareggio, avvenuto nel giugno del 2009.

La Commissione ha aperto una procedura - Caso *EU Pilot* 1254/10/MOVE - per il non corretto recepimento della direttiva 2004/49/CE⁸³ da parte dell'Italia.

Il sistema *EU Pilot* è volto a migliorare l'assistenza prestata a cittadini e imprese per l'applicazione del diritto dell'Unione europea. Si tratta di una procedura con la quale la Commissione richiede informazioni agli Stati membri, al fine di trovare soluzioni ed evitare il ricorso a procedure di infrazione

In particolare, la Commissione europea rileva che gli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 162/2007, sopra citato, nel disciplinare le procedura investigative in relazione agli incidenti ferroviari, hanno previsto un rapporto di subordinazione degli investigatori dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, nei confronti dell'Autorità giudiziaria, mentre l'articolo 20 della direttiva prevede che fra tali soggetti sussista un rapporto di collaborazione.

Il comma 1, lettera a) novella l'articolo 20 del decreto-legislativo 162/2007.

Il comma 1, lettera a) numero 1) novella il comma 1 disponendo che l'attività degli investigatori dell'agenzia venga svolta in coordinamento con quella della polizia giudiziaria, sostituendo la formulazione vigente, secondo cui la predetta attività resta comunque subordinata a quella della polizia.

Il comma 1, lettera a) numero 2) novella il comma 2 sopprimendo la necessità di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria, con riferimento alle attività consentite agli investigatori incaricati, autorizzazione che la norma vigente prevede in caso di investigazioni connesse a fatti che costituiscono reato.

Il comma 1, lettera a) numero 3) inserisce un nuovo comma 2-*bis* con il quale si prevede che quando l'Autorità giudiziaria avvia un procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisano ipotesi di reato, l'Autorità stessa dispone affinché sia permesso agli investigatori incaricati di svolgere i compiti indicati dal comma 2 dello stesso articolo 20.

Il comma 1, lettera a) numero 4) sostituisce il comma 3. Il testo vigente si limita a prevedere che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione agli investigatori appartiene al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, e al giudice che procede dopo la chiusura delle indagini. Il nuovo testo dispone che, ove l'Autorità giudiziaria abbia sequestrato eventuali prove,

⁸³ Direttiva 29-04-2004, n. 2004/49/CE “*Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)*”.

gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza vigenti; le attività degli investigatori non devono comunque pregiudicare l'indagine giudiziaria. Ove l'esame di alcuni elementi di prova possano determinarne la modifica, l'alterazione o la distruzione, è necessario l'accordo preventivo tra l'Autorità giudiziaria e gli investigatori incaricati. Infine, si prevede che accordi possano essere conclusi fra l'Organismo investigativo - previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 162/2007 - e l'Autorità giudiziaria, al fine di disciplinare l'utilizzo e lo scambio di informazioni;

Il comma 1, lettera b) novella l'articolo 21, comma 1, del decreto-legislativo 162/2007. Il testo vigente prevede che, in caso di incidente, l'organismo investigativo, per avviare la propria indagine, nei casi connessi ad un fatto che costituisce reato, debba ottenere la previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria; nel nuovo testo, la necessità di autorizzazione viene sostituita dal previo accordo fra i due soggetti.

Articolo 30

(Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE del 22 febbraio 2012 relativa all'istituzione di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile - Procedura d'infrazione - 2012/0433)

1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non detonanti a forma di cordoncino;

e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere nera a grana fine avvolta da una o più guaine protettive mediante un involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una velocità predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;

e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula di metallo o di plastica contenenti una piccola quantità di un miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 2, le parole: «secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità definite

con il decreto di cui al comma 5»;

2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorità nazionale competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;

3) al comma 6:

3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla seguente: «detonatori»;

3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi *primer* e le cariche di rinforzo *booster*» sono sostituite dalle seguenti: «per gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3, lettera e-quater)»;

3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono soppresse;

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 5 aprile 2015»;

2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «può istituire un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione

univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;

3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;

d) all'articolo 5:

1) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5 aprile 2015»;

2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;

e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non consentano di apporvi le

informazioni di cui al numero 1), lettera b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione elementare è sigillata; su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».

Il **comma 1** è volto ad istituire un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, dando corso a previsioni della direttiva 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

La direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni riguardanti l'immissione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso civile, ha previsto, tra l'altro, all'art. 14, che gli Stati membri tengano a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione europea le informazioni aggiornate relative alle imprese del settore degli esplosivi che possiedono una licenza o un'autorizzazione. Gli Stati membri⁸⁴ verificano che tali imprese dispongano di un sistema di tracciamento

⁸⁴ Ai sensi dell'art. 14, gli Stati membri garantiscono altresì l'adempimento dei seguenti obblighi da parte delle imprese del settore degli esplosivi:

- a) tenuta di un registro relativo a tutte le identificazioni degli esplosivi, contenente tutte le informazioni pertinenti, tra cui il tipo di esplosivo, la società o la persona fisica cui esso è stato affidato in custodia;
- b) registrazione dell'ubicazione di ogni esplosivo per tutto il tempo in cui esso resta in loro possesso o custodia fino al trasferimento a un'altra impresa o al suo impiego;
- c) verifica periodica del sistema di raccolta dei dati per assicurare la sua efficacia e la qualità dei dati registrati;

che consenta di identificare in qualsiasi momento il detentore degli esplosivi, e le relative misure vengono adottate secondo le procedure adottate del comitato consultivo composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione europea (art. 13). Il comitato esamina le questioni relative all'applicazione della direttiva sollevate dal presidente di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro ed esprime il proprio parere sulle proposte di misure da adottare che gli vengono sottoposte dal rappresentante della Commissione europea. Sempre ai sensi dell'art. 14, le imprese in questione tengono un registro delle loro operazioni per poter soddisfare agli obblighi previsti dalla disciplina comunitaria: i relativi documenti sono conservati per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui ha avuto luogo l'operazione registrata, anche se l'impresa ha cessato la propria attività. Essi devono essere prontamente messi a disposizione per un controllo eventuale su richiesta delle autorità competenti⁸⁵.

In base a quanto disposto dalla direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la successiva direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008 ha istituito un sistema armonizzato di identificazione univoca e di tracciabilità degli esplosivi per uso civile (art. 1), escludendo dal proprio ambito di applicazione gli esplosivi destinati a essere scaricati direttamente nel fornello di mina e quelli fabbricati sul luogo dell'esplosione e posti a dimora immediatamente dopo la produzione (produzione "in loco") (art. 2). Ai sensi dell'art. 3, compete agli Stati membri far sì che le imprese del settore degli esplosivi, che fabbricano o importano esplosivi oppure assemblano detonatori, procedano alla marcatura degli esplosivi e di ogni confezione elementare mediante un'identificazione univoca, i cui elementi sono indicati in un apposito allegato. Lo stesso art. 3 dispone che ad ogni sito di fabbricazione venga assegnato un codice a tre cifre dall'autorità nazionale dello Stato membro di stabilimento: nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità, il fabbricante stabilito nella Comunità contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione, mentre nel caso di siti di fabbricazione ubicati al di fuori della Comunità e di fabbricanti stabiliti al di fuori della Comunità, l'importatore degli esplosivi di cui trattasi contatta l'autorità nazionale dello Stato membro di importazione per richiedere l'assegnazione di un codice per il sito di fabbricazione. L'identificazione univoca è apposta tramite marcatura o in modo stabile sul prodotto, in forma indelebile, anche elettronica, e in modo da essere chiaramente leggibile (art. 4). La marcatura è apposta su ogni cartuccia o sacco, nel caso di esplosivi

-
- d)* conservazione dei dati raccolti, tra cui quelli di identificazione univoca, per il periodo previsto dall'articolo 13 (10 anni);
 - e)* protezione dei dati raccolti dal danneggiamento o dalla distruzione accidentali o dolosi;
 - f)* comunicazione alle autorità competenti che ne facciano richiesta delle informazioni relative alla provenienza e alla localizzazione di ogni esplosivo durante il suo intero ciclo di vita e lungo tutta la catena della fornitura;
 - g)* fornitura alle autorità dello Stato membro competente del nome e del recapito di una persona che possa, al di fuori del normale orario di lavoro, comunicare le informazioni di cui alla lettera *f*).

Ai fini della lettera *d)*, relativamente a esplosivi fabbricati o importati anteriormente alla data di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, l'impresa conserva i registri conformemente alle norme nazionali vigenti.

⁸⁵ L'art. 15 detta la disciplina di attuazione della direttiva, fissando al 5 aprile 2009 il termine entro il quale gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, dandone comunicazione alla Commissione. L'art. 16 riguarda l'entrata in vigore e l'art. 17 precisa che sono destinatari della direttiva gli Stati membri dell'Unione europea.

in sacco (art. 5). Sono dettate altresì le disposizioni relative all'identificazione univoca di esplosivi bicomponenti (art. 6); di detonatori comuni o micce (art. 7); di detonatori elettrici, non elettrici ed elettronici (art. 8); di inneschi (*primer*) e cariche di rinforzo (*booster*) (art. 9); di micce detonanti e micce di sicurezza (art. 10); di bidoni e fusti contenenti esplosivi (art. 11). Le imprese possono apporre sugli esplosivi, ad uso dei clienti, copie adesive rimovibili dell'etichetta originale. Per prevenire abusi dette copie devono riportare chiaramente l'indicazione che si tratta di copie dell'originale (art. 12). Ai fini della raccolta ed archiviazione di dati, gli Stati membri provvedono (art. 13) a che le imprese del settore degli esplosivi istituiscano un sistema di raccolta dei dati relativi agli esplosivi, che comprenda la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo: il sistema di raccolta dei dati deve consentire alle imprese di rintracciare gli esplosivi in modo che sia possibile identificare i detentori degli esplosivi in qualsiasi momento. I dati raccolti, compresi quelli relativi all'identificazione univoca, vengano conservati per un periodo di 10 anni a decorrere dalla consegna o dalla fine del ciclo di vita dell'esplosivo, ove quest'ultima sia nota, anche nel caso in cui le imprese abbiano cessato l'attività.

Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE, contiene però una disciplina in alcuni punti ora superata dalla sopraggiunta direttiva n. 4/2012/UE, con specifico riferimento alla semplificazione ed accelerazione delle procedure relative all'identificazione univoca degli esplosivi da parte delle aziende. Il decreto n. 8 è ora integrato nella parte in cui prevede:

- l'esclusione delle micce (comprese quelle di sicurezza) e degli inneschi a percussione dal sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile in ragione del loro prevalente utilizzo per fini pirotecnici piuttosto che esplosivi e per il loro basso livello di rischio in caso di utilizzo abusivo. In particolare, la **lettera a)** estende l'esclusione a talune tipologie di "micce" ed "inneschi" (cui corrisponde analoga esclusione dalla procedure di cui alla lettera c);
- l'attribuzione ad ogni singola azienda di un codice indispensabile per la definizione del codice di identificazione univoca dei prodotti. In particolare, la **lettera b)** provvede a sostituire il rinvio ad un decreto interministeriale con un decreto dirigenziale del Ministero dell'interno;
- un rinvio dell'applicazione della direttiva 2008/43/CE (precedentemente stabilita al 5 aprile 2012), in relazione al maggior tempo richiesto per consentire alle imprese di sviluppare adeguatamente e rendere sicuri i sistemi informatici necessari per attuare il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi, di apporre la marcatura sugli esplosivi medesimi, nonché di assolvere gli obblighi relativi alla raccolta dei dati e alla tenuta dei registri; in virtù della **lettera c)** il rinvio è ora al 5 aprile 2015. Si tratta della data che fissa le decorrenze anche delle norme citate nella **lettera d)**: si differisce, quindi, il termine per l'attivazione del sistema informatico di raccolta dati del Ministero dell'interno di cui possono avvalersi le imprese, consentendo alle stesse imprese, in alternativa, anche il ricorso ad un sistema di raccolta dati gestito in

proprio, fermi restando gli obblighi di comunicazione dei dati al Ministero dell'interno;

- particolari criteri per l'apposizione della marcatura per l'identificazione univoca di alcuni esplosivi per i quali, in relazione alle loro dimensioni troppo ridotte, alla loro particolare forma o progettazione, l'apposizione dell'identificazione univoca è effettuata sulle relative "confezioni elementari" piuttosto che sul singolo articolo. A tal fine operano le modifiche di cui alla **lettera e)**, secondo cui comunque ciascuna confezione elementare è sigillata e su ogni detonatore comune o carica di rinforzo oggetto della deroga le informazioni sono apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere chiaramente leggibili; inoltre, il numero dei detonatori comuni e delle cariche di rinforzo contenuti è stampato sulla confezione elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga reca l'identificazione unica apposta tramite marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare.

Articolo 31

(Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è inserito il seguente:

«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni composte dai membri supplenti delle Commissioni

medesime. Le sezioni possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

L'articolo dà fondamento legislativo all'autorizzazione - già conferita da ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri - al ministro dell'interno di istituire sezioni di membri supplenti, presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

La protezione internazionale (della quale si è discusso *supra*, a commento dell'articolo 8 del presente disegno di legge) è accordata (fin dalla legge n. 189 del 2002, seguita dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 2004) su base decentrata.

Essa è accordata (con decisione appellabile in via giurisdizionale) da Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, disciplinate dall'[articolo 4](#) del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (recante *Attuazione della [direttiva 2005/85/CE](#) recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato*).

Furono così costituite dieci Commissioni (con sedi a Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone, Trapani, Nari, Caserta, Torino), quali circoscrizioni corrispondenti ciascuna a più province o regioni.

L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 12 settembre 2008, n. 3703 (recante *Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per il contrasto e la gestione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia*) indi autorizzò il ministro dell'interno ad istituire, con proprio decreto, nell'ambito di ciascuna Commissione territoriale per il

riconoscimento della protezione internazionale, una sezione composta dai membri supplenti della corrispondente Commissione territoriale.

Successiva ordinanza (10 agosto 2011, n. 3958) autorizzò l'istituzione di ulteriori cinque sezioni - in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti a Paesi del Nord Africa - peraltro operanti fino al 31 dicembre 2012 (ai sensi dell'ordinanza 23 novembre 2012, n. 26).

Siffatte ordinanze avevano come giuridico presupposto una deliberazione dello stato d'emergenza (ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante la *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*).

Peraltro, la riforma della protezione civile (dettata dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, come convertito dalla legge n. 100 del 2012) ha stabilito (che la durata della dichiarazione dello stato di emergenza non possa, di regola, superare i novanta giorni e che) uno stato di emergenza già dichiarato possa essere prorogato ovvero rinnovato, previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri, di regola per non più di sessanta giorni (così novellando l'[articolo 5](#) della citata legge n. 225 del 1992).

E successivamente il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (cd. sulla *spending review*) ha disposto (all'articolo 23, comma 12) la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella gestione ordinaria, da parte del ministero dell'interno e delle altre amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso di immigrati sul territorio nazionale (di qui l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile 28 dicembre 2012 n. 33, regolante la chiusura dello stato di emergenza).

Da tale successione normativa consegue il venir meno della giuridica legittimazione del potere d'ordinanza, per mezzo del quale sono state sinora istituite le sezioni supplenti delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Onde mantenere salda la possibilità per il ministro dell'interno di istituire tali sezioni supplenti, l'articolo pone esso stesso una autorizzazione all'istituzione, con decreto ministeriale, di una o più sezioni supplenti delle Commissioni territoriali.

Al contempo prevede, oltre al limite numerico di dieci sezioni, che l'istituzione si abbia al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori, e per il tempo strettamente necessario (da determinarsi nel medesimo decreto istitutivo).

Ed ancora pone una clausola di invarianza finanziaria.

Secondo la relazione tecnica, il costo complessivo di dieci sezioni supplenti è quantificabile in 732,6 milioni di euro (a valere sul capitolo 2255 dello stato di previsione del ministero dell'interno).

Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, l'istituzione delle sezioni supplenti è uno strumento di flessibilità organizzativa, auspicabile per far fronte in tempi ragionevoli - profilo, questo, su cui ha appuntato rilievi critici la Commissione europea - all'istruttoria di migliaia di istanze rivolte ogni anno.

Secondo dati resi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, nell'anno 2011 le richieste di asilo hanno riguardato 37.350 persone (rispetto a 21.575 persone dieci anni innanzi, nel 2001).

Nel medesimo 2011, sono stati accordati a 2.057 persone lo *status* di rifugiato e a 2.569 persone lo *status* di protezione sussidiaria. Per altre 5.662 persone sono stati trasmessi (alla questura) gli atti per il rilascio della protezione umanitaria (ossia un soggiorno annuale per motivi umanitari).

Articolo 32

(Attuazione della Decisione della Commissione europea 6 ottobre 2009, n. 750, sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici Caso EU Pilot 4176/12/MOVE)

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli

interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione 2009/750/CE.

4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 32 corrisponde all'articolo 10 del disegno di legge comunitaria 2012 (Atto Senato 3510 della XVI Legislatura) il quale conteneva una delega al Governo, mentre quello in esame istituisce un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi stradali, nell'ambito del Servizio europeo di telepedaggio (SET). *Si rileva che la disposizione in esame reca attuazione degli articoli 10 e 11, della decisione 2009/750/CE⁸⁶, mentre la rubrica si riferisce alla decisione tout court.*

Il comma 1 attua gli articoli 10 e 11 della citata decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, concernenti l'obbligo, per ciascuno Stato membro con almeno un settore del Servizio europeo di telepedaggio (SET), di

⁸⁶ Dec. 6-10-2009 n. 2009/750/CE "Decisione della Commissione sulla definizione del servizio europeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici".

designare o istituire un organismo di conciliazione per facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un settore sottoposto a pedaggio situato nel proprio territorio e i fornitori del SET che hanno stipulato contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali operatori. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti contrattuali.

Il comma 2 dispone che l'organismo di conciliazione è indipendente, nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, l'emanazione delle disposizioni per l'attuazione del presente articolo, nonché per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale le parti possono ricorrere ai sensi della decisione n. 750 del 2009.

Il comma 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che, in ogni caso, le spese per l'eventuale attivazione della procedura di mediazione, saranno poste a carico dei soggetti (quali esattori di pedaggi e fornitori del S.E.T.) che si rivolgeranno all'organismo di conciliazione per la risoluzione della controversia, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Il decreto-legge [179/2012](#)⁸⁷ (articolo 8, comma 5-*bis*) ha novellato l'articolo 176 del Nuovo Codice della strada⁸⁸, in tema di pagamento dei pedaggi stradali ed autostradali prevedendo, fra l'altro che l'esazione del pedaggio può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio, con o senza barriere.

⁸⁷ D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”.

⁸⁸ Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”.

Articolo 33

(Modifiche all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete fissa di telecomunicazioni - Procedura d'infrazione 2012/2138)

1. Al comma 2-*quater* dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35, l'alinea è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e le procedure definite dal quadro normativo europeo in

materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:».

L'articolo 33 attenua il carattere precettivo di disposizioni che vincolano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nell'attività di regolazione del mercato dell'accesso all'ingrosso alla rete fissa di telecomunicazioni ed ai servizi accessori.

Il comma 1 sostituisce (si veda il testo a fronte) il primo periodo del comma 2-*quater* dell'articolo 47 del decreto-legge [5/2012](#)⁸⁹ il quale:

- al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, del medesimo articolo 47 (agenda digitale);
- al fine di garantire la massima concorrenzialità nel mercato delle telecomunicazioni;
- in linea con quanto previsto dall'articolo 34, comma 3, lettera g), del decreto-legge 201/2011⁹⁰ (il quale stabilisce che siano abrogate alcune restrizioni alla libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento delle attività economiche quale, tra gli altri, l'obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all'attività svolta);
- demanda all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM):
 - entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 5/2012;
 - secondo le procedure previste dalla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, come

⁸⁹ Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.

⁹⁰ D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, legge 22 dicembre 2011, n. 214.

modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

- di individuare le misure idonee a:
 - a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
 - b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.

L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) previsto dal Regolamento comunitario 1211/2009⁹¹ con nota del 12 marzo 2012⁹² e in espresso riferimento all'articolo 47, comma 2-*quater* sopra illustrato, ha rilevato che, ai sensi della legislazione comunitaria, la regolazione economica, incluso l'accesso alla rete, degli operatori italiani di telecomunicazioni è competenza esclusiva del regolatore nazionale (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) che deve essere lasciata indipendente da ogni altro organo. Ciò significa che i poteri regolatori di Agcom e la relativa discrezionalità nel disegnare l'appropriata regolazione economica dei mercati di competenza non può essere influenzata dalla legislazione nazionale.

La Commissione europea (procedura d'infrazione n. 2012/2138) come si legge nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge in esame, sostiene che la disposizione, imponendo all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) di intervenire entro 120 giorni per adottare misure di regolamentazione che garantiscano la giusta concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni, priverebbe l'AGCOM delle prerogative di indipendenza e imparzialità con le quali le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero poter agire sulla base delle risultanze delle analisi di mercato.

L'articolo 9 della legge comunitaria 2010 (217/2011) ha delegato il Governo al recepimento nell'ordinamento interno la direttiva 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica tre direttive, tutte recepite nel nostro ordinamento mediante il Codice delle comunicazioni elettroniche⁹³ (decreto legislativo 259/2003):

- direttiva 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica,

⁹¹ Reg. (CE) 25-11-2009 n. 1211/2009 “che istituisce l'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l'Ufficio.

⁹² http://www.erg.eu.int/doc/2012/12.03.12_press-release.pdf

⁹³ Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.

- direttiva 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime
- direttiva 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

Il decreto legislativo 70/2012⁹⁴, entrato in vigore dopo la legge di conversione del decreto-legge 5/2012, ha esercitato la delega per dare attuazione alla direttiva 2009/140/CE e per tener conto del progresso tecnico e dell'evoluzione dei mercati. In tema di accesso alla rete, all'articolo 49 del Codice è disposto che possa essere imposto all'operatore detentore di significativo potere di mercato:

- di concedere agli altri operatori l'accesso agli elementi di rete che non sono attivi;
- di consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta di rivendita delle linee di contraenti;
- di fornire l'accesso a servizi correlati, come identità, posizione e presenza.

Si prevede poi che l'Autorità, nel valutare l'opportunità di imporre obblighi in materia di accesso e di risorse di rete, tenga conto degli investimenti pubblici effettuati.

L'AGCOM può imporre alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato e verticalmente integrate (nuovo articolo 50-*bis* del Codice) nel caso in cui gli obblighi sopra menzionati si siano rivelati inefficaci in relazione ai mercati per la fornitura all'ingrosso di determinati prodotti di accesso, a titolo di misura eccezionale e previa autorizzazione della Commissione europea, l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso dei suddetti prodotti in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Questa entità commerciale fornirà prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese del settore, compresa la società madre, negli stessi tempi e agli stessi termini e condizioni.

Il nuovo articolo 50-*ter* del Codice stabilisce che un'impresa verticalmente integrata, designata come avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, qualora intenda trasferire i propri beni relativi alle reti di accesso, o una parte significativa degli stessi, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi o intenda istituire un'entità commerciale separata per la fornitura di prodotti di accesso ai fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni, deve informare anticipatamente e tempestivamente l'AGCOM, per consentire a quest'ultima di valutare l'effetto del trasferimento o dell'istituzione. L'entità commerciale separata può essere destinataria degli obblighi previsti dal codice.

L'obbligo di informazione sussiste anche per le imprese, designate come aventi significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti, che intendono cedere tutte, o parte significativa, delle proprie attività nelle reti di accesso locale, a un'entità giuridicamente separata appartenente a una diversa proprietà.

Il nuovo testo del comma 2-*quater*, dell'articolo 47, del decreto-legge 5/2012, come risultante dalla sostituzione del primo periodo, dispone che:

⁹⁴ Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 "Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata".

- al fine di favorire le azioni di cui al comma 1, del medesimo articolo 47 (agenda digitale);
- in accordo con:
 - i principi;
 - gli obiettivi;
 - le procedure;
- definite dal quadro normativo europeo in materia di comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale dal codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo 259/2003);
- l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può considerare di adottare le misure volte a:
 - a) assicurare l'offerta disaggregata dei prezzi relativi all'accesso all'ingrosso alla rete fissa e ai servizi accessori, in modo che il prezzo del servizio di accesso all'ingrosso alla rete fissa indichi separatamente il costo della prestazione dell'affitto della linea e il costo delle attività accessorie, quali il servizio di attivazione della linea stessa e il servizio di manutenzione correttiva;
 - b) rendere possibile, per gli operatori richiedenti, acquisire tali servizi anche da imprese terze operanti in regime di concorrenza sotto la vigilanza e secondo le modalità indicate dall'Autorità medesima, assicurando, comunque, il mantenimento della sicurezza della rete.

Articolo 34

(Modifica dell'articolo 239, comma 1, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. Caso EU Pilot 3955/12/MARK)

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

- a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;
- b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni;
- c) l'ammontare complessivo della

misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni o ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.

5. Per effetto della decisione della Commissione europea 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle imprese che:

- a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;
- b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;
- c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al comma 5

riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Ai fini di cui al presente articolo, per impresa si intende, secondo la

giurisprudenza dell'Unione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

L'articolo 34 modifica l'articolo 239 del [decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30](#), recante il codice della proprietà industriale.

Il citato articolo 239, nel testo attualmente vigente, stabilisce che la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, in tema di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano ovvero erano divenute di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei tredici anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del preuso.

Per inquadrare nel contesto normativo considerato la disposizione transitoria di cui al richiamato articolo 239⁹⁵, si rammenta⁹⁶ che l'articolo 37 del decreto

⁹⁵ Il testo iniziale dell'articolo 239 - che riprendeva le disposizioni del decreto legislativo n. 164 del 2001 - prevedeva un periodo transitorio decennale per l'inopponibilità del diritto di autore, per cui la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non operava nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, avevano intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. Successivamente l'art. 4, n. 4, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10 ha soppresso la moratoria decennale disponendo che "*la protezione accordata ai disegni e modelli industriali ai sensi dell'articolo 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera in relazione ai prodotti realizzati in conformità ai disegni o modelli che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo [n. 95/2001], erano oppure erano divenuti di pubblico dominio*". L'articolo 19 del decreto legge n. 99 del 2009 ha poi nuovamente riformulato la disposizione in esame prevedendo che "*la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell' [articolo 2, numero 10\), della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio. L'attività in tale caso può proseguire nei limiti del preuso. I diritti di fabbricazione, di offerta e di commercializzazione non possono essere trasferiti separatamente dall'azienda*". L'articolo 239 è stato poi ulteriormente sostituito dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 2010 il quale ha limitato la predetta inopponibilità del diritto d'autore ad un periodo transitorio quinquennale, stabilendo che "*La protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'[articolo 2, n. 10\), della legge 22 aprile 1941, n. 633](#), comprende anche le opere del disegno industriale che, anteriormente alla data del 19 aprile 2001, erano, oppure erano divenute, di pubblico dominio. Tuttavia i terzi che avevano fabbricato o commercializzato, nei dodici mesi anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in conformità con le opere del disegno industriale allora in pubblico dominio non rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo questa attività anche dopo tale data, limitatamente ai prodotti da essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a quelli da essi fabbricati nei cinque anni successivi a tale data e purché detta attività si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del*

legislativo n. 30 del 2005, per i disegni e i modelli di cui all'articolo 31 del medesimo decreto legislativo (modelli ornamentali), stabilisce che la registrazione del disegno o modello dura cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare può ottenere la proroga della durata per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione (disposizione questa originariamente contenuta nell'articolo 9 del regio decreto n. 1411 del 1940). Con riferimento ai medesimi disegni e modelli, l'articolo 44 dello stesso decreto legislativo n. 30 del 2005 stabilisce inoltre che i diritti di utilizzazione economica dei disegni e modelli industriali protetti ai sensi dell'articolo 2, n. 10), della legge 22 aprile 1941, n. 633, durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte o dopo la morte dell'ultimo dei coautori. Invece con riferimento ai cosiddetti modelli di utilità - come definiti dall'articolo 82 del citato decreto legislativo n. 30 - il successivo articolo 85 dispone che il brevetto per modello di utilità dura dieci anni dalla data di presentazione della domanda (anche questa disposizione era originariamente contenuta nell'articolo 9 del regio decreto n. 1411 del 1940).

L'articolo 34 in commento - al fine di definire la procedura relativa al caso EU Pilot 3955/12/MARK riguardante la protezione del diritto di autore dei disegni e dei modelli industriali - modifica il citato articolo 239 riducendo da tredici a cinque anni la durata della fase transitoria ivi prevista.

Il sopra richiamato caso EU Pilot 3955/12/MARK è stato avviato dalla Commissione europea in quanto l'attuale formulazione dell'articolo 239 del

preuso". Infine si è pervenuti al testo attualmente vigente per effetto delle modifiche apportate dal decreto legge n. 216 del 2011 che hanno portato a tredici anni la durata del predetto periodo transitorio.

⁹⁶ Originariamente la tutela dei disegni e dei modelli era disciplinata dal regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, recante il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali. Nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, l'articolo 5 di tale regio decreto disponeva quanto segue: "*Possono costituire oggetto di brevetto per modelli e disegni ornamentali i nuovi modelli o disegni atti a dare, a determinati prodotti industriali, uno speciale ornamento, sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee, di colori o di altri elementi. Ai modelli e disegni suddetti non sono applicabili le disposizioni sul diritto di autore (...)*". L'articolo 2, primo comma, n. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» nella versione in vigore fino al 19 aprile 2001, sottoponeva la protezione del diritto d'autore per i disegni e i modelli alla condizione della "scindibilità", in quanto disponeva che godessero della protezione di tale diritto "*le opere (...), anche se applicate all'industria, a condizione che il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate*". L'articolo 22 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE, entrato in vigore il 19 aprile 2001, ha modificato l'articolo 2, primo comma, n. 4, della legge n. 633/1941, sopprimendo la condizione di "scindibilità" ed aggiungendo all'elencazione delle opere protette, in un nuovo punto 10, le "*opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico*". Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/71/CE, inserendo nel decreto legislativo n. 95/2001 un nuovo articolo 25-bis, ha poi introdotto, in via transitoria, una moratoria decennale a decorrere dal 19 aprile 2001, durante la quale "*la protezione accordata ai disegni e modelli ai sensi dell'art. 2, primo comma, numero 10, della legge [n. 633/1941] non opera nei soli confronti di coloro che, anteriormente alla predetta data, hanno intrapreso la fabbricazione, l'offerta o la commercializzazione di prodotti realizzati in conformità con disegni o modelli che erano oppure erano divenuti di pubblico dominio*". Tale disposizione è stata infine ripresa nell'iniziale formulazione dell'articolo 239 del Codice della Proprietà Industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005.

codice della proprietà industriale (introdotta dal decreto-legge n. 216 del 2011), sospendendo per un periodo transitorio di tredici anni la protezione del diritto di autore per i modelli di *design* industriale divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data del 19 aprile 2001, si pone in contrasto col diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza pregiudiziale del 27 gennaio 2011 (causa C-168/09, noto come caso FLOS c/o SEMERARO)⁹⁷, dovendosi al riguardo rammentare come in tale sentenza la Corte abbia già ritenuto non giustificabile - alla luce del quadro normativo comunitario - un periodo transitorio di durata pari a dieci anni e abbia rilevato come le finalità sottese alla considerata disposizione di carattere transitorio possano essere soddisfatte mediante la previsione di un periodo più breve⁹⁸.

⁹⁷ Si riportano qui di seguito alcuni passaggi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 27 gennaio 2011 (causa C-168/09, noto come caso FLOS c/o SEMERARO), che appaiono rilevanti in ordine alle problematiche in esame: *"...l'art. 1, n. 1, della direttiva 93/98 prevede la protezione del diritto d'autore per un'opera letteraria o artistica, ai sensi dell'art. 2 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, per tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte. L'art. 10, n. 2, della medesima direttiva dispone che tale durata si applica a qualsiasi opera e soggetto che sia protetto in almeno uno Stato membro attraverso il diritto d'autore alla data del 1° luglio 1995...Ne consegue che, in forza dell'art. 17 della direttiva 98/71, i disegni e modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che soddisfano le condizioni di ottenimento della protezione del diritto d'autore previste dagli Stati membri, in particolare quella relativa al grado di originalità, e per i quali la durata fissata all'art. 1 della direttiva 93/98, in combinato disposto con l'art. 10, n. 2, della medesima, non era ancora terminata, dovevano beneficiare della protezione del diritto d'autore di tale Stato membro...A questo proposito, come la Corte ha dichiarato ai punti 18-20 della sentenza 29 giugno 1999, causa C-60/98, Butterfly Music (Racc. pag. I-3939), dall'art. 10, n. 2, della direttiva 93/98 risulta chiaramente che l'applicazione delle durate di protezione da questa previste può avere la conseguenza, negli Stati membri la cui legislazione prevedeva una durata di protezione inferiore, di proteggere nuovamente opere ed oggetti divenuti di pubblico dominio. La Corte ha osservato che questa conseguenza risulta dall'espressa volontà del legislatore dell'Unione e che tale soluzione è stata accolta al fine di raggiungere il più rapidamente possibile l'obiettivo dell'armonizzazione delle normative nazionali che disciplinano le durate di protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi...Si deve (inoltre) ritenere che tale ragionamento debba applicarsi anche per quanto riguarda la rinascita della tutela del diritto d'autore per i disegni e modelli precedentemente protetti da un altro diritto di proprietà intellettuale. Infatti, alla luce del secondo e terzo 'considerando' della direttiva 98/71, la normativa nazionale di trasposizione di quest'ultima direttiva non può escludere... la protezione attraverso il diritto d'autore dei disegni e modelli che, benché divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di tale normativa, presentano, a quella data, tutti i requisiti per godere di siffatta tutela...Di conseguenza... l'art. 17 della direttiva 98/71 dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che escluda dalla protezione del diritto d'autore di tale Stato membro i disegni e modelli che siano stati registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro e che siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data di entrata in vigore di detta normativa, pur possedendo tutti i requisiti per godere di tale protezione..."*

⁹⁸ Si riportano qui di seguito alcuni ulteriori passaggi della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea nel citato caso FLOS c/o SEMERARO relativi specificamente al tema oggetto dell'articolo in commento: *"...il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'art. 17 della direttiva 98/71 debba essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che esclude - vuoi per un periodo sostanziale di tempo, cioè per dieci anni, vuoi totalmente - dalla protezione del diritto d'autore i disegni e modelli che, sebbene rispondano a tutti i requisiti stabiliti per godere di siffatta tutela, siano divenuti di pubblico dominio anteriormente alla data in cui tale normativa è entrata in vigore, nei confronti dei terzi che abbiano fabbricato e commercializzato nel territorio nazionale prodotti*

Con la modifica che si propone con l'articolo in commento viene quindi ripristinato il periodo transitorio quinquennale di mancata protezione del diritto d'autore sui disegni e modelli industriali già previsto dalla formulazione dell'articolo 239 introdotta dall'articolo 123 del decreto legislativo n. 131 del 2010, in sostituzione del vigente periodo di tredici anni.

realizzati in conformità di tali disegni e modelli... Per quanto riguarda la rinascita della protezione di un diritto di proprietà intellettuale, cioè il diritto d'autore, per i disegni o modelli divenuti di pubblico dominio... la direttiva 98/71... non contiene alcuna disposizione esplicita relativa alla sua applicabilità nel tempo per tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi... Tuttavia, la mancanza di una disposizione diretta espressamente a tutelare, a vantaggio dei terzi, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento per quanto riguarda la rinascita della protezione del diritto d'autore prevista all'art. 17 della direttiva 98/71 non può escludere l'applicazione del principio del rispetto dei diritti acquisiti e del principio di tutela del legittimo affidamento, rientranti tra i principi fondamentali del diritto dell'Unione... Per contro... il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v. in tal senso, segnatamente, sentenze 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. I, punto 36; 20 settembre 1988, causa 203/86, Spagna/Consiglio, Racc. pag. 4563, punto 19; 22 febbraio 1990, causa C-221/88, Busseni, Racc. pag. I-495, punto 35, e Butterfly Music, cit., punto 25)... Nel caso di specie, lo Stato membro di cui trattasi ha adottato due tipi di misure legislative volte a tutelare i diritti acquisiti e il legittimo affidamento di una determinata categoria di terzi... Per quanto riguarda, anzitutto, la misura legislativa che prevede un periodo transitorio riguardante una determinata categoria di terzi per tutelare i loro interessi legittimi, risulta dai principi del rispetto dei diritti acquisiti e della tutela del legittimo affidamento che l'art. 17 della direttiva 98/71 non osta a una siffatta disposizione, purché quest'ultima non abbia l'effetto di rinviare per un periodo sostanziale di tempo l'applicazione della nuova normativa di protezione del diritto d'autore per i disegni e modelli in modo da impedirne l'applicazione alla data prevista da tale direttiva (v., in tal senso, sentenza Butterfly Music, cit., punti 23 e 28)... In proposito, la valutazione della compatibilità della durata di tale periodo transitorio e della categoria dei terzi considerata da tale misura legislativa deve essere effettuata rispetto al principio di proporzionalità... In tal senso, la misura legislativa adottata dallo Stato membro di cui trattasi deve essere idonea a conseguire l'obiettivo perseguito dalla normativa nazionale e necessaria a tal fine: deve cioè garantire il rispetto del bilanciamento tra, da un lato, i diritti acquisiti e il legittimo affidamento dei terzi considerati e, dall'altro, gli interessi dei titolari del diritto d'autore. Inoltre, occorre verificare che essa non vada oltre quanto necessario ad assicurare tale bilanciamento... A tale scopo, la misura summenzionata può essere considerata adeguata solo se riguarda una categoria di terzi che possano avvalersi del principio della tutela del legittimo affidamento, vale a dire coloro che hanno già compiuto atti di sfruttamento di disegni e modelli di pubblico dominio alla data di entrata in vigore della normativa che ha trasposto nel diritto interno dello Stato membro di cui trattasi l'art. 17 della direttiva 98/71... Inoltre, detta misura legislativa dovrebbe limitarsi al periodo di utilizzo di tali disegni e modelli da parte di questi terzi che è loro necessario in vista della cessazione progressiva dell'attività in quanto fondata sull'uso anteriore di tali disegni e modelli, oppure di uno smaltimento delle scorte... La misura non va oltre quanto necessario per garantire il bilanciamento dei diritti considerati se non rinvia il beneficio della protezione del diritto d'autore per un periodo sostanziale di tempo... Nel caso di specie, per quanto riguarda la definizione della categoria di terzi rispetto ai quali è prevista l'inopponibilità temporanea della protezione del diritto d'autore, le disposizioni ... dell'art. 239 del CPI possono essere considerate adeguate, poiché riguardano esclusivamente i soggetti che hanno acquisito i loro diritti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di trasposizione della direttiva 98/71... Per contro, l'inopponibilità per un periodo transitorio di dieci anni non appare giustificata dalla necessità di garantire gli interessi economici dei terzi in buona fede, poiché risulta che un periodo più breve sarebbe parimenti idoneo a permettere la cessazione progressiva dell'attività nei limiti dell'uso anteriore e, a fortiori, a smaltire le scorte... Inoltre, una moratoria decennale della protezione del diritto d'autore risulta andare al di là di quanto necessario, poiché, sottraendo dieci anni dal periodo di tutela di un'opera – cioè, in linea di principio, 70 anni dopo la morte dell'autore – l'applicazione della tutela del diritto d'autore è rinviata per un periodo sostanziale di tempo..."

Articolo 35

(Attuazione della Decisione di esecuzione della Commissione europea 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009)

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, e all'articolo 33, comma 28, della legge 12 novembre 2011, n. 183, trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.

2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli uffici territorialmente competenti dell'Agenzia delle entrate, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, corredata della perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:

a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;

b) gli eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni;

c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, ai fini della sua compatibilità con l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni o ne comporti una sovracompensazione.

4. L'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL, mediante apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del comma 2.

5. Per effetto della decisione della Commissione europea 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è sospesa nei confronti delle imprese che:

a) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non presentano la dichiarazione di cui al comma 2 o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;

b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi; in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;

c) non hanno titolo al beneficio.

6. Le imprese di cui al comma 5 riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.

7. Ai fini di cui al presente articolo,

per impresa si intende, secondo la giurisprudenza dell'Unione europea, qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.

Ai sensi dell'**articolo 35**, al fine di dare attuazione alla Decisione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002 e l'Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico fiscale e contributivo fissato dalla normativa vigente si applica in favore di quelle imprese che dimostrino di avere subito danni diretti in conseguenze delle calamità e solo nei limiti degli stessi.

Più in dettaglio, il **comma 1** dell'articolo in commento stabilisce che, al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione del carico tributario e contributivo al 40 per cento prevista dalla vigente disciplina si applica:

- alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità;
- nei limiti degli stessi danni, tenuto conto anche degli emolumenti pubblici previsti attraverso altre misure.

La misura della riduzione del carico tributario e contributivo, per essere compatibile con l'articolo 107, paragrafo 2, lett. b), del TFUE⁹⁹, deve essere proporzionale all'importo dei danni; non deve, inoltre, comportare alcuna sovracompensazione (**comma 3**).

La normativa considerata dal testo in esame (che prevede che l'ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero per ciascun carico iscritto a ruolo, sia ridotto al 40 per cento e corrisposto in centoventi rate mensili di pari importo) è contenuta:

- all'articolo 3, comma 2, del [decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162](#)¹⁰⁰, per le regioni Marche e Umbria colpite da eventi sismici nel 1997.

⁹⁹ Si ricorda che, secondo la norma citata, sono compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali.

¹⁰⁰ *Interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997.*

La disposizione, in virtù del rinvio contenuto nell'articolo 6, commi 4-*bis* e 4-*ter*, del [decreto-legge n. 185 del 2008](#)¹⁰¹, si applica anche agli eventi sismici che hanno colpito il Molise e la Puglia (province di Campobasso e Foggia) nel 2002;

- all'articolo 33, comma 28, della [legge 12 novembre 2011, n. 183](#)¹⁰², per il territorio abruzzese colpito dal sisma del 6 aprile 2009.

La disposizione origina da un'[indagine avviata dalla Commissione europea](#) diretta a verificare se le agevolazioni fiscali e previdenziali introdotte dall'Italia in favore delle imprese localizzate in alcune zone colpite da calamità naturali rispettino la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.

Queste norme consentono agli Stati membri di compensare i danni causati dalle calamità naturali. La Commissione teme che le agevolazioni concesse non si limitino a compensare il danno realmente subito. L'avvio di un'indagine formale permette alla Commissione di esaminare più attentamente le misure e alle parti interessate di presentare osservazioni, senza pregiudicare l'esito del procedimento.

Nel 2011 una richiesta di informazioni proveniente da un tribunale italiano ha attirato l'attenzione della Commissione sull'esistenza dal 2002 in Italia di una serie di riduzioni delle imposte e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori a favore delle imprese delle zone colpite da calamità naturali. Lo Stato italiano non ha notificato queste misure alla Commissione ed è quindi venuto meno agli obblighi previsti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La Commissione dubita inoltre della compatibilità delle misure con le norme sugli aiuti di Stato: queste stabiliscono, infatti, che gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni causati dalle calamità naturali non devono superare il danno realmente subito (articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE). La Commissione teme che non tutti i beneficiari degli aiuti siano imprese che hanno subito realmente un danno causato da una calamità naturale, che in alcuni casi il danno non sia stato causato unicamente da una calamità naturale e che gli aiuti non si limitino sempre a compensare questo danno.

Con decisione del 17 ottobre 2012 la Commissione ha pertanto ingiunto all'Italia di "sospendere tutti gli aiuti illegali concessi nell'ambito dei casi di aiuto di Stato [SA.33083 \(2012/NN\)](#) e [SA.35083 \(2012/NN\)](#), fintantoché la Commissione non abbia preso una decisione in merito alla compatibilità dell'aiuto con il mercato interno (ingiunzione di sospensione)".

Per stabilire i danni e dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità diretto con le predette calamità, il **comma 2** ingiunge ai beneficiari di presentare - entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame - apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà agli uffici:

- dell'Agenzia delle Entrate;
- dell'INPS;
- dell'INAIL.

¹⁰¹ *Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.*

¹⁰² *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).*

Le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati trasmessi saranno definite con apposita convenzione, da stipularsi tra i medesimi soggetti nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge (**comma 4**).

Assieme alla dichiarazione i beneficiari devono presentare apposita perizia, redatta da un professionista autorizzato, attestante:

- tipologia dei danni subiti dal beneficiario;
- quantificazione degli stessi;
- eventuali emolumenti pubblici ricevuti da altre fonti per il ristoro degli stessi danni;
- ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di cui al comma 1;
- congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.

Le ipotesi di sospensione delle citate misure di riduzione del carico tributario e contributivo sono disciplinate dai commi 5 e 6.

Il **comma 5** in particolare prevede la sospensione delle misure nei confronti delle imprese che:

- non presentano la dichiarazione prevista dal comma 2 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge;
- presentano una dichiarazione risultante non veritiera ad un successivo controllo;
- hanno già pagato tributi e contributi per l'intero ammontare (in tale ipotesi non è pertanto accoglibile una eventuale domanda di rimborso);
- non hanno titolo al beneficio.

Dette imprese devono pertanto riprendere il pagamento dei tributi e dei contributi nella misura integrale (**comma 6**); viene fatto salvo comunque il beneficio della rateizzazione (che, come visto, prevede il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo).

Il **comma 7** richiama, *si presume* ai fini dell'applicazione dell'articolo in commento, la nozione di "impresa" secondo la giurisprudenza comunitaria: "qualsiasi ente o soggetto che esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato".

Si ricorda al riguardo che, pur non sussistendo una definizione normativa del concetto di 'impresa' nel diritto comunitario dei trattati, secondo la Corte di giustizia UE (si veda la [sentenza dell'11 luglio 2006 Causa C-205/03 P](#)) "il concetto di impresa comprende, nell'ambito del diritto comunitario della concorrenza, qualsiasi soggetto che

eserciti un'attività economica, a prescindere dallo *status* giuridico di tale soggetto e dalle sue modalità di finanziamento¹⁰³.

A tale riguardo, è l'azione di offrire beni o servizi su un determinato mercato che caratterizza il concetto di attività economica¹⁰⁴, di modo che, al fine di valutare la natura di tale attività, non si deve separare l'attività di acquisto del prodotto dall'utilizzo successivo che ne è fatto, ed è l'utilizzo successivo del prodotto acquistato che determina necessariamente il carattere dell'attività di acquisto".

¹⁰³ Sentenze 23 aprile 1991, causa C-41/90, Höfner e Elser, Racc. pag. I-1979, punto 21, e 16 marzo 2004, cause riunite C-264/01, C-306/01, C-354/01 e C-355/01, AOK-Bundesverband e a., Racc. pag. I-2493, punto 46.

¹⁰⁴ Sentenza 18 giugno 1998, causa C-35/96, Commissione/Italia, Racc. pag. I-3851, punto 36.

Articolo 36

(Disposizioni attuative del Regolamento (UE) n. 648 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*w-quinquies*) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni»;

b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;

c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 4-*quater*. - (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). -- 1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-*bis*.

2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), le autorità competenti degli

altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83 e 84 del regolamento di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui al comma 1, la Consob è l'autorità competente per il rispetto degli obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob esercita i poteri previsti dall'articolo 187-*octies* del presente decreto legislativo, secondo le modalità ivi stabilite, e può dettare disposizioni inerenti alle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza.

4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi; il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;

d) all'articolo 6, comma 2-*quater*, lettera d), il numero 3) è sostituito dal seguente:

«3) le imprese la cui attività esclusiva consista nel negoziare per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purché esse siano garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali

mercati, quando la responsabilità del buon fine dei contratti stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle controparti centrali di tali mercati»;

e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;

f) all'articolo 69:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di liquidazione»;

3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;

4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione e» sono soppresse;

5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e liquidazione, nonché al servizio di liquidazione su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;

6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono soppresse;

g) dopo l'articolo 69 è inserito il seguente:

«Art. 69-bis. - (*Autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali*). -- 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale da parte di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorità revoca l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una controparte centrale quando ricorrono i presupposti di

cui all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80, commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.

2. La Banca d'Italia, in qualità di presidente del collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma 1, può rinviare la questione dell'adozione di un parere comune negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo regolamento, interrompendo i termini del procedimento di autorizzazione.

3. La vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e possono effettuare ispezioni. Le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari centrale, in conformità al regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per le finalità attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei provvedimenti adottati la Banca d'Italia dà tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità richiamato al comma 2, alle rilevanti autorità del Sistema europeo delle Banche centrali e alle altre autorità interessate, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento di cui al comma 1.

5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31, paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto legislativo.

6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al comma 1.

7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione delle situazioni di emergenza, nonché le modalità del reciproco scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicità dell'azione delle autorità di vigilanza. Il protocollo d'intesa è reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalità da esse stabilite»;

h) l'articolo 70 è sostituito dal seguente:

«Art. 70. - *(Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale)*. -- 1. I margini e le altre prestazioni acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia

dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attività di compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 648/2012»;

i) all'articolo 70-bis:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;

l) all'articolo 70-ter:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione»;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le società di gestione dei mercati regolamentati possono concludere accordi con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;

m) all'articolo 72:

1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti dall'articolo 70» sono

sostituite dalle seguenti: «alle controparti centrali»;

2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi previsti dall'articolo 77-bis»;

3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti: «le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;

n) all'articolo 77:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;

2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» è soppressa;

4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi indicati nell'articolo 69»;

5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;

o) all'articolo 77-bis, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo 70-ter, commi 1 e 2»;

p) all'articolo 166:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Con la stessa pena è punito chiunque esercita l'attività di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;

2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attività di cui al comma 2-bis»;

q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69, comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;

r) dopo l'articolo 193-ter è inserito il seguente:

«Art. 193-quater. - (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). -- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie, come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.

2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni stesse non siano da altri violate.

3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai soggetti che

svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto 4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob. Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza è attribuita alla Banca d'Italia.

4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformità

alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni. L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 36**, al fine di dare attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012 relativo agli strumenti derivati OTC, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni (c.d. EMIR – *European Market Infrastructure Regulation*), reca una serie di modifiche e integrazioni al [decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58](#) (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, c.d. TUF).

Si ricorda che con il [regolamento UE n. 648/2012](#) del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati¹⁰⁵ OTC, le controparti centrali¹⁰⁶ e i repertori di dati

¹⁰⁵ Si ricorda che gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall'andamento di un'attività sottostante (c.d. *underlying asset*). Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (ad esempio i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (ad esempio una materia prima). Si distinguono i derivati negoziati sui mercati regolamentati ed i derivati *over-the-counter* (OTC). I derivati negoziati sui mercati regolamentati sono rappresentati da contratti con caratteristiche standardizzate e definite dall'autorità del mercato su cui vengono negoziati, concernenti l'attività sottostante, la durata, il taglio minimo di negoziazione, le modalità di liquidazione, ecc. I derivati OTC sono invece negoziati bilateralmente (direttamente tra le due parti) fuori dai mercati regolamentati; in questo caso i contraenti possono liberamente stabilire tutte le caratteristiche dello strumento.

¹⁰⁶ Secondo il regolamento n. 648/2012 una controparte centrale (CCP) è una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente

sulle negoziazioni¹⁰⁷ - *European Market Infrastructure Regulation* (Regolamento EMIR), è stata individuata una cornice europea comune in materia di regolamentazione del mercato dei derivati negoziati fuori dai mercati regolamentati, allo scopo di ridurre i rischi sistemici che vi sono connessi.

In modo particolare, il predetto regolamento intende regolamentare i derivati "OTC" (*over-the-counter*, cioè negoziati singolarmente tra le due controparti e non scambiati su mercati regolamentati), con una serie di disposizioni volte ad incrementare il livello di sicurezza delle transazioni. A tal fine sono previsti una serie di obblighi di legge, requisiti organizzativi, norme di comportamento e requisiti prudenziali ai quali devono sottostare le controparti per assicurare una corretta gestione dei rischi e la solidità finanziaria delle operazioni, la cui effettiva entrata in vigore è prevista secondo un calendario che prevede varie scadenze in maniera scaglionata.

Come evidenziato dalla Relazione, il regolamento disciplina sia gli obblighi di compensazione in controparte centrale per i contratti derivati OTC suscettibili di standardizzazione, sia gli obblighi di *reporting* delle transazioni ai repertori di dati che saranno autorizzati e vigilati dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM). Il regolamento prevede inoltre una disciplina armonizzata per l'autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali (CCP).

Il regolamento, adottato il 4 luglio 2012, è entrato in vigore il 16 agosto 2012 ed esplicherà pienamente la sua efficacia con l'adozione degli standard tecnici da parte della Commissione UE.

Il regolamento tra le altre cose richiede agli Stati membri di designare l'autorità o le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza sulle controparti centrali stabilite sul proprio territorio, informandone la Commissione Europea e l'AESFEM (articolo 22 del Regolamento n. 648/2012), nonché di stabilire le norme in materia di sanzioni, che devono essere efficaci, proporzionate, dissuasive (articolo 12 del Regolamento), secondo le linee guida adottate dall'AESFEM per promuovere la convergenza dei regimi sanzionatori nel settore finanziario.

L'articolo in commento dà attuazione delle disposizioni recate dal regolamento n. 648/2012, recando al **comma 1** una serie di modifiche e integrazioni al TUF finalizzate principalmente ad individuare le autorità nazionali competenti e a prevedere le sanzioni da applicare per le violazioni del regolamento stesso.

Più in dettaglio, la **lettera a)** del comma 1 novella l'articolo 1, comma 1, del TUF, introducendo la definizione di "controparti centrali" ai sensi del regolamento.

Viene definita controparte centrale una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente.

¹⁰⁷ Per repertorio di dati sulle negoziazioni si intende, ai sensi del citato regolamento, una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati.

La **lettera b)** novella l'articolo 4, comma 5, lettera c), del TUF, dedicato alla collaborazione tra autorità e segreto d'ufficio, al fine di prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB possano scambiare informazioni con gli organismi preposti sia alla compensazione che alla liquidazione delle negoziazioni dei mercati, in coerenza con il regolamento.

Analoga modifica viene apportata dalla **lettera e)** all'articolo 62, comma 3, lettera e), del TUF, concernente il regolamento del mercato.

La **lettera c)** introduce nel TUF il nuovo articolo 4-*quater*, al fine di individuare le autorità competenti ai sensi del regolamento n. 648/2012. Esso prevede in sintesi che:

- la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, secondo quanto stabilito anche dal successivo articolo 69-*bis* (su cui vedi *infra*);
- la Consob è l'autorità competente per il coordinamento della cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione UE, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'Autorità bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema Europeo delle Banche Centrali (SEBC), nonché per il rispetto degli obblighi imposti alle controparti non finanziarie;
- la Banca d'Italia è l'autorità che istituisce e presiede il collegio di autorità previsto dall'articolo 18 del regolamento (competente in materia di procedure di autorizzazione e di vigilanza) e che vigila sul corretto riconoscimento delle controparti centrali dei paesi terzi.

La **lettera d)** sostituisce il punto 3) della lettera d) del comma 2-*quater* dell'articolo 6 del TUF, concernente la vigilanza regolamentare: in particolare viene adeguata la definizione di controparti qualificate tenendo conto della nozione prevista dal regolamento di controparti centrali.

La **lettera f)** interviene all'articolo 69 del TUF, dedicato alla liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati, prevedendo sostanzialmente che la Banca d'Italia disciplina il funzionamento dei servizi di liquidazione (in luogo del servizio di compensazione e di liquidazione, nonché del servizio di liquidazione su base lorda) delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari non derivati.

La **lettera g)** introduce nel TUF il nuovo articolo 69-*bis*, diretto a disciplinare la procedura di autorizzazione e l'attività di vigilanza sulle controparti centrali. Esso prevede in sintesi che:

- la Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei servizi di compensazione in qualità di controparte centrale e revoca l'autorizzazione quando ne ricorrono i presupposti;

- la vigilanza sulle controparti centrali è esercitata dalla Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilità e al contenimento del rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e alla tutela degli investitori;
- le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob;
- in caso di necessità e urgenza, la Banca d'Italia adotta i provvedimenti necessari anche sostituendosi alle controparti centrali, dandone tempestiva comunicazione alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorità, alle autorità del SEBC;
- la Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i provvedimenti concernenti l'accesso della CCP a una sede di negoziazione (articolo 8, comma 4, del regolamento);
- le competenze previste dal regolamento in materia di vigilanza delle controparti centrali sono comunque esercitate, ove non diversamente specificato, dalla Banca d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive attribuzioni; le stesse autorità stabiliscono, mediante un protocollo di intesa, le modalità della cooperazione nello svolgimento delle rispettive competenze.

La **lettera h)** sostituisce l'articolo 70 del TUF, concernente le garanzie acquisite nell'esercizio dell'attività di controparte centrale, stabilendo in sostanza che i margini e le prestazioni di garanzia acquisite dalle controparti centrali non possono essere oggetto di azioni esecutive o cautelari da parte dei creditori del singolo partecipante o del gestore della controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.

La **lettera i)** modifica l'articolo 70-*bis* del TUF, concernente l'accesso alle controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari, prevedendo - a fini di coordinamento con quanto previsto dal regolamento - la possibilità per le imprese di investimento e le banche comunitarie autorizzate di accedere alle controparti centrali.

Analogamente, a fini di coordinamento con il regolamento in relazione alle controparti centrali:

- la **lettera l)** reca modifiche all'articolo 70-*ter* del TUF, dedicato agli accordi conclusi dalle società di gestione dei mercati regolamentati con controparti centrali o con società che gestiscono servizi di liquidazione;
- la **lettera m)** reca modifiche all'articolo 72 del TUF, relativo alla disciplina delle insolvenze di mercato.

Con la **lettera n)** viene novellato l'articolo 77 del TUF, concernente la vigilanza sui sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione, sopprimendo in particolare il riferimento alla vigilanza sui sistemi indicati dall'articolo 70 (come novellato dalla lettera h) sopra riportata).

La **lettera o)** sostituisce il comma 4 dell'articolo 77-*bis* del TUF, dedicato ai sistemi multilaterali di negoziazione, prevedendo che agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le società che gestiscono servizi di liquidazione si applichino i commi 1 e 2 dell'articolo 70-*ter* sugli accordi fra sistemi di garanzia.

Le lettere successive recano modifiche alla disciplina sanzionatoria del TUF. Con la **lettera p)**, recante modifiche all'articolo 166 del TUF in materia di abusivismo, viene estesa la sanzione prevista in tale norma (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da 4.130 euro a 10.329 euro) a chiunque eserciti il ruolo di controparte centrale, previsto dal regolamento, senza aver ottenuto la relativa autorizzazione.

La **lettera q)** modifica l'articolo 190, comma 2, lettera d), del TUF, relativo ad altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari, dei mercati e della gestione accentrata di strumenti finanziari, sopprimendo il riferimento ivi contenuto all'articolo 70 (come riformulato dal testo in esame).

La **lettera r)**, infine, inserisce nel TUF il nuovo articolo 193-*quater*, specificamente dedicato alle sanzioni per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento n. 648/2012. In sintesi:

- i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione, delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 250.000 euro;
- le medesime sanzioni si applicano anche ai soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle controparti non finanziarie, che abbiano violato il regolamento o non abbiano vigilato in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio;
- le sanzioni sono applicate dalla Consob; per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato la competenza è attribuita alla Banca d'Italia.

Il **comma 2** reca una norma transitoria secondo cui le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale contenute nel [provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008](#)¹⁰⁸ continuano ad applicarsi in conformità alle disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 648 del 2012. Analogamente l'inosservanza delle disposizioni

¹⁰⁸ Il provvedimento, recante “*Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione*”, è stato successivamente modificato con atto Banca d'Italia/Consob del 24 dicembre 2010.

sui sistemi di garanzia a controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo 190 del TUF.

Il **comma 3** reca infine una clausola di salvaguardia diretta a specificare come dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; le autorità interessate provvedono agli adempimenti susseguenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 37
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 14, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 37** reca la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 14 (che reca oneri coperti secondo modalità individuate nell'articolo stesso) alla cui scheda si fa rinvio.

Viene altresì specificato che le amministrazioni interessate debbono provvedere agli adempimenti previsti con le risorse (umane, strumentali e finanziarie) disponibili a legislazione vigente.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

<u>6</u>	Dossier	La riforma universitaria a due anni dalla legge n. 240 del 2010
<u>7</u>	Dossier	Infrastrutture e trasporti. Dossier di inizio della XVII Legislatura
<u>8</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 576 Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015
<u>9</u>	Dossier	Atto del Governo n. 7 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio"
<u>10</u>	Dossier	Atto del Governo n. 9 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti"
<u>11</u>	Dossier	Dati statistici relativi all'amministrazione della giustizia in Italia
<u>12</u>	Dossier	Atto del Governo n. 11 "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico nonché di categorie di personale iscritte presso l'Inps, l'ex-Enpals e l'ex-Inpdap"
<u>13</u>	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 662 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" Edizione provvisoria
<u>14</u>	Testo a fronte	In tema di riforma costituzionale: quattro testi a confronto (1997-2012)
<u>15</u>	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 587 Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".